

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

306° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	8
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	29
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	33
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	44
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	52
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	80
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	169
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	178

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	<i>Pag.</i>	185
--	-------------	-----

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	191
RAI-TV . . . . .	»	195
Sul ciclo dei rifiuti . . . . .	»	200
Infanzia . . . . .	»	202
Mitrokhin . . . . .	»	207

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	209
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	»	213
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	214

---

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	219
-------------------------------	-------------	-----

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**276<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2302)** *Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente di conferire al relatore Boschetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo di essere autorizzato a svolgere oralmente la relazione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2318)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 103, recante disposizioni per contrastare la diffusione della sindrome respiratoria acuta severa (SARS). Ricorda che tali disposi-

zioni fanno seguito alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione e l'appropriata gestione dei casi, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

**(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA riferisce sui presupposti costituzionali del decreto-legge n. 105.

Ricorda, anzitutto, l'esigenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica.

Inoltre, sottolinea la necessità e l'urgenza di consentire agli enti di ricerca e alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Infine, rileva l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato prima del novembre 1993, di concludere la formazione prima del novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001.

Dopo aver ricordato le modifiche apportate al disegno di legge di conversione in occasione della discussione presso la Camera dei deputati, conclude proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

## IN SEDE REFERENTE

(2085) *Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna

(1505) *BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore FALCIER riferisce sulle audizioni informali dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione.

Ricorda che nel corso delle audizioni le associazioni hanno consegnato memorie scritte, illustrandole e commentandole, riservandosi un'ulteriore documentazione.

In particolare, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha consegnato una nota già predisposta in occasione dell'audizione alla Camera sullo stesso argomento, chiarendo l'interesse a integrare il documento sulla base del testo unificato, approvato dalla Camera e pervenuto al Senato. I rappresentanti della Conferenza hanno comunque precisato, dopo un *excursus* sui contenuti delle varie proposte e sulle modifiche introdotte nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che le modifiche introdotte riguardano solo le ipotesi di modifiche ai confini regionali derivanti dal distacco di singoli Comuni o Province, rimanendo inalterata la norma relativa all'istituzione di nuove Regioni e la modifica dei confini provinciali e comunali; quanto previsto attualmente in materia dalla legge n. 352 del 1970, è ritenuto molto criticabile per una eccessiva dilatazione dell'ambito delle popolazioni consultate, mentre dovrebbe essere del tutto pacifico che la finalità della norma di riforma costituzionale è esattamente quella di escludere l'obbligo generalizzato di sentire tutte le popolazioni delle Regioni coinvolte; non è altrettanto pacifica, invece, la corretta interpretazione da dare all'aggettivo «interessate», relativo alle popolazioni che devono approvare la modifica di confini; nel caso di distacco del territorio di un'intera Provincia, inoltre, dovrebbe essere necessaria la deliberazione dei consigli comunali appartenenti all'intero territorio provinciale che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione, così come indicato in alcune proposte presentate alla Camera; circa l'ipotesi di affidare il potere di iniziativa e l'onere dell'approvazione solo ai Comuni o alle Province che propongono il distacco, si tratta – secondo la Conferenza dei Presidenti delle Regioni – di un'interpretazione che suscita qualche perplessità, o appare addirittura discutibile, perché è una soluzione interpre-

tativa rigida ed univoca, che non considera la profonda differenza che può sussistere tra i diversi casi prospettabili in concreto.

Su questo argomento la Conferenza ha ricordato che la popolazione interessata al *referendum* va individuata in rapporto ai concreti equilibri e interessi, richiamando un principio di ragionevolezza e suggerendo, quindi, una definizione del concetto di enti interessati più elastica e corrispondente alle diverse ipotesi astrattamente configurabili. Si è rilevata, infine, l'importanza del parere che le Regioni sono chiamate a esprimere, escludendo la possibilità che sia possibile procedere prescindendo da tale parere.

I rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, dopo aver ricordato le ipotesi previste dai commi primo e secondo dell'articolo 132 della Costituzione e la procedura indicata dalla legge n. 352 del 1970 mettendone in evidenza la complessità, che ne ha di fatto impedito la realizzazione, hanno chiarito la propria opinione: la riformulazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, nel chiarire che le popolazioni interessate sono quelle residenti nei territori dei comuni o province che chiedono il distacco, implica lo scarso rilievo che tale procedura dà alla Regione, negandole qualsiasi potere di tutela del proprio territorio; il distacco di un Comune da una Regione e la sua aggregazione a un'altra, inoltre, comportano anche la modifica di due circoscrizioni provinciali e quindi occorrerebbe un'ulteriore legge che dopo il distacco da una Regione e il trasferimento a un'altra includa i Comuni in una o più Province.

Per evitare tale complicazione sarebbe opportuno, ad avviso della Conferenza, che nel *referendum* sia inserita anche l'indicazione della Provincia scelta e che nell'unico *iter* siano compresi anche gli adempimenti per la modifica delle circoscrizioni provinciali interessate. Inoltre, per l'importanza e il valore dell'argomento è da valutare che sia per la formulazione della richiesta di distacco, sia per la richiesta di *referendum*, le deliberazioni dei Comuni o delle Province siano adottate con maggioranza qualificata, come pure sarebbe da chiarire la necessità di un *quorum* di partecipanti e un *quorum* funzionale di voti per rendere valido ed efficace il *referendum*, nonché di modalità di computo dei voti espressi nei singoli comuni, evitando così che la volontà delle popolazioni di comuni piccoli perda di rilievo. Infine, nell'esprimere il proprio parere i Consigli regionali dovrebbero prevedere la partecipazione delle autonomie locali prevista dall'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, esposta l'attuale normativa in materia, ne ha sottolineato la farraginosità e complessità, che di fatto ha impedito l'iniziativa dei Comuni e delle Province: ha quindi riconosciuto l'opportunità di una revisione organica delle norme in questione apprezzando la maggiore autonomia che i disegni di legge in esame riconoscono ai Comuni ed esprimendo, tuttavia, alcune perplessità circa i possibili e concreti esiti derivanti dai provvedimenti in esame, oggi difficilmente prevedibili, nella ridefinizione dell'assetto dei confini territoriali regionali.

L'Unione delle Province d'Italia ha posto in evidenza i diversi procedimenti di modifica delle circoscrizioni regionali previsti dall'articolo 132, commi primo e secondo della Costituzione, ritenendo opportuna una modifica della legge n. 352 del 1970 con la previsione di una procedura semplificata: essa consentirebbe alle popolazioni dei Comuni e delle Province di approvare con *referendum* le modifiche delle circoscrizioni, qualora i confini attuali risultino in contrasto con gli interessi delle popolazioni stesse e con l'ottimale delimitazione del territorio, senza l'interferenza di altri interessi di popolazioni diverse, comunque salvaguardati dal parere dei Consigli regionali e dal Parlamento. L'UPI ha segnalato, piuttosto, la necessità di comprendere nel procedimento di richiesta di distacco proveniente da alcuni Comuni anche la procedura di modifica delle circoscrizioni provinciali.

L'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione ha illustrato la sua posizione, favorevole a un'urgente modifica della legge n. 352 del 1970, nonché al testo del disegno di legge approvato dalla Camera, ricordandone l'approvazione avvenuta all'unanimità e sollecitandone una rapida, definitiva approvazione. Il rappresentante dell'Unione ha insistito con ampie motivazioni nell'esigenza di procedere all'approvazione definitiva della legge, riservandosi di inviare una documentazione sull'argomento.

Anche in considerazione dei documenti presentati e delle proposte che vi sono contenute il relatore ritiene opportuno accogliere l'offerta di collaborazione avanzata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, richiedendo la nota, preannunciata durante l'audizione, concernente la definizione di criteri generali e astratti per l'individuazione delle popolazioni interessate alla proposta di distacco e al *referendum*.

Fa presente, infine, che tutta la documentazione consegnata è a disposizione della Commissione anche per procedere alla discussione sull'argomento.

Il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in attesa della effettiva acquisizione da parte della Commissione del documento preannunciato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Intervengono il ministro della giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La senatrice MAGISTRELLI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.1.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 16.2 sottolineando come lo stesso sia collegato ai precedenti emendamenti 1.4 e 1.7.

Il relatore BUCCIERO sottolinea la necessità di apportare una modifica all'articolo 16, comma 2, al fine di coordinarne la previsione con quella del successivo articolo 19.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che gli emendamenti 1.4 e 1.7 erano già stati accantonati nella seduta del 29 maggio scorso, dispone l'accantonamento anche degli emendamenti 16.1 e 16.2 nonché della votazione dell'articolo 16.



Il senatore DALLA CHIESA aggiunge al sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.1 – soppressivo dell'articolo 17 – sul quale il relatore BUCCIERO esprime parere contrario.

Posto ai voti è approvato il mantenimento dell'articolo 17.

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge al sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.1.

Il relatore BUCCIERO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 18.100.

Il relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento 18.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 18.100 nonché l'articolo 18 come emendato.

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 19.1.

Con il parere contrario del RELATORE l'emendamento 19.1 è posto ai voti e respinto.

Su proposta del relatore BUCCIERO, il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 19.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo 20, il relatore BUCCIERO esprime su di esso parere contrario.

Posto ai voti è quindi approvato il mantenimento dell'articolo 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259. Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO, introducendo l'esame dell'atto del Governo in titolo, comunica che nella seduta odierna è all'attenzione della Commissione il piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria, per la formulazione del prescritto parere, ai sensi

dell'articolo 6, comma 1 del decreto legge 11 settembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2002, n. 259.

Interviene il ministro CASTELLI, il quale osserva come si debba partire dalla considerazione che l'ampliamento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari nazionali è ormai una necessità indifferibile in quanto i dati testimoniano che, negli ultimi anni, la popolazione carceraria è per numero ormai prossima al limite della capienza massima sostenibile dalle carceri esistenti. Ricorda infatti come, a partire dal giugno 2001, il numero dei detenuti si è attestato costantemente al di sopra della soglia delle 56 mila unità a fronte di un limite effettivo di capienza degli istituti di circa 60 mila detenuti, che costituisce peraltro una soglia determinata non già sulla base delle previsioni regolamentari vigenti, che potrebbero dar adito a discussioni per l'arbitrarietà di talune di esse, ma su un criterio di tollerabilità che tiene conto della effettività delle strutture esistenti.

Anche se la situazione nazionale – continua il ministro Castelli – non può dirsi peggiore di quella di molti altri Paesi e, pur potendosi indicare ottimi esempi di edilizia penitenziaria, è comunque vero che in Italia molte strutture sono al limite della praticabilità e per tale ragione andrebbero chiuse quanto prima. È dunque necessario intervenire ed, in proposito, il piano straordinario sottoposto all'attenzione della Commissione si inserisce in un più ampio disegno che ha origini ormai lontane. In tale disegno si collocano l'avvenuta inaugurazione del carcere di Caltagirone, in attuazione di un intervento deciso nella passata legislatura, e la realizzazione degli istituti di Rieti e di Marsala, in fase avanzata di progettazione. Preannuncia poi la prossima apertura del carcere di Ancona-Barcaglione, risultando finalmente superato il contenzioso con il Ministero dei lavori pubblici che ne aveva impedito l'apertura, e quella in programma degli istituti penitenziari di S. Angelo dei Lombardi e di Laureana di Borrello in Calabria.

Si tratta di interventi – continua il Ministro – che rispondono ad una duplice finalità: da un lato si tende infatti a sostituire con nuove strutture carceri irrimediabilmente obsolete, così come si è deciso per Cagliari; dall'altro, si tiene conto di quelle realtà nelle quali si registra un più elevato afflusso di detenuti, anche per soddisfare il criterio, da più parti condiviso, secondo il quale è opportuno che i detenuti permangano il più possibile vicino alle loro famiglie.

Osserva come gli interventi debbano tener conto di molteplici fattori anche locali, e sottolinea come una nuova struttura penitenziaria sia talora gradita alle comunità locali in quanto occasione di lavoro ed in altri casi non voluta sulla base di ben noti timori. Cita poi ad esempio la situazione delle carceri in Lombardia ed in particolare quella di S. Vittore, sottolineando come si tratti di una struttura superata per la sua destinazione d'uso e che si presterebbe ottimamente ad altri impieghi, stante la sua ubicazione nel cuore della città. Ricorda come, in proposito, si era lavorato per raggiungere un accordo con il Comune di Milano che, ove perfezionato, avrebbe consentito allo Stato di acquisire, in corrispettivo del trasfe-

rimento al Comune, un nuovo penitenziario da edificarsi in altra zona cittadina. Una intesa questa che, anche se non ufficialmente, sembra ormai venuta meno per il mutato interesse del Comune in conseguenza delle proteste degli abitanti dei quartieri interessati dalla nuova realizzazione.

Osserva poi come i penitenziari ospitati in vecchie strutture, come è il caso di S. Vittore, talora anche di pregio storico-architettonico, non permettono, per i limiti ad essi propri, di eseguire sugli stessi interventi per la realizzazione di spazi da riservare ad attività di lavoro, culturali e ricreative alle quali impiegare i detenuti, in armonia con le finalità rieducative della pena, come voluto dalla Costituzione.

Passa poi a considerare più nel dettaglio il piano complessivo degli interventi sull'edilizia penitenziaria ed osserva come si tratti di un programma vasto, interessando ben ventiquattro carceri, rispetto alle quali però esigenze di finanza pubblica, hanno reso possibile fino ad oggi finanziare solo nove interventi.

Interviene brevemente il senatore Luigi BOBBIO per rappresentare come le gravi carenze di molti istituti penitenziari della regione Campania rendano opportuno anche per essi un intervento, in quanto non meno urgente di quelli, ricordati dal Ministro, che dovrebbero riguardare altri penitenziari.

Il MINISTRO ricorda come la complessità del problema è accresciuta dall'esigenza di mantenere l'ordine pubblico all'interno delle carceri tenendo conto della specificità propria delle realtà medesime. Occorre inoltre tener conto di situazioni del tutto particolari, come ad esempio quella delle colonie penali agricole, che richiedono valutazioni singolari in considerazioni delle caratteristiche proprie del tipo di detenzione.

Il senatore Luigi BOBBIO chiede se non sia opportuno verificare come vengano applicati in concreto i criteri per la determinazione della distribuzione della popolazione carceraria e ciò al fine di riscontrare se si stia procedendo sulla base di automatismi ovvero tenendo conto delle singole realtà ed esigenze effettive, come invece dovrebbe essere.

Il ministro CASTELLI invita a riflettere sulla peculiarità dei problemi che sono specifici della vita nelle carceri, sottolineando come si tratti di una realtà difficile nella quale molti detenuti vivono in uno stato di malessere profondo che deriva soprattutto dalla privazione della libertà personale. A tale malessere si devono in molti casi gravi atti di autolesionismo, che per lo più manifestano un profondo disagio, esitando a credere che tali atti, spesso molto cruenti, siano giustificati esclusivamente da finalità strumentali.

Il Ministro sottolinea, quindi, come abbia ben presente la situazione delle carceri e come, alla luce di tale esperienza, abbia maturato la profonda convinzione che venire incontro alle esigenze dei detenuti sia interesse di tutti e che invece il trasferimento coattivo sorretto da esigenze ri-

distributive potrebbe far venir meno delicati equilibri. Ben diverso è il caso di trasferimenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari che infatti sono applicati rigorosamente ed a prescindere da tali considerazioni. Ricorda come molti detenuti preferiscano strutture meno accoglienti pur di vivere in certe realtà, anche per la vicinanza ad affetti e luoghi e che molti extracomunitari preferiscano restar detenuti in Italia piuttosto che liberi nel loro paese. La bontà di tale politica è testimoniata dal fatto che dopo il caso di Sassari non sono più accaduti fatti di particolare gravità all'interno delle carceri.

Ricorda infine l'importante accordo con l'Albania che permetterà a persone oggi detenute in Italia di particolare pericolosità di essere ospitate in un carcere di nuova costruzione realizzato in tale paese con finanziamenti italiani. L'accordo diventerà operativo in coincidenza con l'apertura del nuovo istituto in Albania e in conseguenza di esso dovrebbero essere ospitati nell'istituto in questione fra i cento e i duecento detenuti provenienti appunto dall'Italia.

Passa da ultimo a considerare più specificamente gli interventi decisi nel piano straordinario sottoposto all'attenzione della Commissione, sottolineando come l'intervento sul penitenziario di Bollate, si giustifichi in considerazione di esigenze specifiche dell'istituto e per la situazione del carcere di S. Vittore la cui popolazione carceraria potrebbe in buona parte essere destinata alla prima struttura. Quanto poi all'indicazione del Comune di Pordenone l'intervento si spiega in quanto il carcere della città è obsoleto e fatiscente mentre l'indicazione di Varese va in un certo qual modo a bilanciare altri interventi localizzati nella parte centro meridionale del Paese.

Il PRESIDENTE, valutata l'opportunità di riprendere la discussione sul documento in titolo nella giornata di domani, suggerisce ai commissari di rivolgere ora al Ministro eventuali domande, al fine di consentire allo stesso il tempo necessario per fornire puntuali risposte.

Il senatore ZANCAN chiede se il Ministero ha effettuato una valutazione circa l'aumento complessivo dei posti che sarà determinato dall'attuazione del Piano straordinario in esame.

Il senatore FASSONE, in relazione al prospetto allegato al Piano nel quale sono indicate le nuove costruzioni di istituti penitenziari, chiede di conoscere quali saranno i tempi di realizzazione per quelli non ricompresi tra i primi nove per i quali – fatta eccezione per gli istituti di Varese e Pordenone – non risultano ancora assegnate le relative risorse finanziarie.

Il relatore BUCCIERO, osservato come l'elenco degli istituti penitenziari da dismettere sia stato successivamente modificato, chiede di sapere quali siano i criteri sulla cui base vengono apportate le variazioni suddette e dichiara il suo interesse a conoscere quale sia lo spazio riservato allo strumento della permuta nella materia dell'edilizia penitenziaria.

Il senatore BOREA si rammarica del fatto che la Casa circondariale di Sala Consilina, precedentemente compresa nel novero degli interventi prioritari, oggi venga collocata al di fuori dei primi nove già citati. Osservato poi come, eccezion fatta per gli istituti sardi, il Piano straordinario in esame riservi una maggiore attenzione per le aree del Centro-nord del Paese, mentre non dissimili sono le condizioni di sovraffollamento di alcuni istituti meridionali, sottopone all'attenzione del Ministro la situazione della casa circondariale di Lagonegro – di proprietà del Ministero – per la cui attivazione e recupero sarebbero necessarie ben poche risorse finanziarie.

Il senatore CENTARO chiede di sapere in quali istituti, tra quelli di prossima realizzazione, sono previste sezioni da adibire al circuito di alta sicurezza e per detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* e in quanti sono previste installazioni di sale per le videoconferenze. In relazione alla colonia penale di Mamone, in Sardegna, chiede se è nei programmi del Ministero un progetto volto alla valorizzazione di questa peculiare realtà carceraria le cui risorse territoriali, produttive e ambientali risultano scarsamente utilizzate.

Il senatore CALLEGARO chiede che il Ministro ribadisca la posizione già assunta dal Governo in merito alla costruzione del carcere di Pordenone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490****Art. 1.****1.4**

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».*

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere la parola: «autorizzati» e adeguare la terminologia ovunque ricorra.*

---

**1.7**

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Gli investigatori privati che svolgono attività diversa da quella di cui al comma 1 sono autorizzati ad esercitarla secondo le disposizioni di legge, e possono costituirsi in associazioni professionali».*

---

**Art. 16.****16.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito in Roma il Consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

---

**Art. 17.**

**17.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 18.**

**18.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.100**

IL RELATORE

*Al comma 2 sostituire la parola: «nominato» con l'altra: «eletto».*

---

**Art. 19.**

**19.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 20.**

**20.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---



## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

119<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno scorso.

Non risultando senatori iscritti a parlare, intervengono in sede di replica il relatore PROVERA e il rappresentante del GOVERNO, raccomandando la pronta ratifica del disegno di legge.

Il RELATORE dà quindi lettura del testo dell'emendamento 5.1, volto a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Il sottosegretario VENTUCCI si dichiara favorevole all'emendamento 5.1.

Verificata la presenza del numero legale viene posto ai voti l'emendamento 5.1 che risulta approvato. Viene quindi approvato l'articolo 5 del testo emendato.

La Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, come emendato.

**(1442-B) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, il quale fa presente come, rispetto al testo approvato dal Senato la Camera dei deputati abbia introdotto una sola modifica, consistente nello slittamento di un anno dalla decorrenza della autorizzazione di spesa.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, interviene il sottosegretario VENTUCCI auspicando la pronta ratifica dell'Accordo, come modificato in seguito all'esame da parte della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1924) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000***.

(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA sostituisce il senatore PIANETTA, estensore designato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Rileva innanzitutto che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista mira a creare un quadro giuridico favorevole all'attività di investimento e, più in generale, una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo con la Libia si inquadra nella strategia generale del Ministero degli Affari Esteri che ha portato nel corso degli ultimi anni alla conclusione di numerosi accordi di contenuto analogo; inoltre, rileva che esso si potrà rivelare di particolare utilità in una fase in cui, da parte libica, si auspica un forte coinvolgimento di imprese italiane nei piani di sviluppo e nella realizzazione di rilevanti opere infrastrutturali nel Paese nord africano.

Gli investitori dei due Paesi potranno dunque contare su un più solido quadro di certezze giuridiche e su garanzie idonee ad assicurare agli investimenti trattamenti equi e non discriminatori.

In particolare l'Accordo prevede all'articolo 2, che le due Parti si adopereranno per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, tutela e protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilità. In tale ambito, esse si impegnano a predisporre le condizioni di investimento più adatte, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore e ad assicurare in ogni momento agli investimenti un trattamento paritetico ed una piena e totale protezione in conformità alla legislazione interna dei due Paesi, ed al diritto internazionale.

L'articolo 3, dispone che gli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente godranno di un trattamento non diverso da quello riservato agli investimenti nazionali e a quelli di un qualsiasi altro Paese terzo (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita). Tale trattamento troverà applicazione riguardo all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilità dell'investimento.

In base all'articolo 4, gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti, i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati qualsiasi, stato di emergenza, ribellione o insurrezione, o altri consimili avvenimenti, riceveranno un trattamento teso a ripristinare la situazione precedente o, alternativamente, un indennizzo non inferiore in quantità e qualità a quello concesso agli investitori nazionali o a quelli di Paesi terzi. I pagamenti per tali indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebiti ritardi.

In virtù dell'articolo 5 ciascuna Parte garantisce che, una volta assolti gli obblighi fiscali, i pagamenti connessi all'investimento potranno essere trasferiti all'estero liberamente e senza indugi e in base all'articolo 6, viene stabilito il principio per cui atti di nazionalizzazione o di espropriazione non saranno consentiti se non in presenza di motivi di carattere generale o per ragioni di pubblica utilità. In ogni caso, le misure non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno essere conformi alle norme di legge. È fatto comunque salvo il principio del tempestivo ed effettivo risarcimento, calcolato sull'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima dell'atto di nazionalizzazione o di esproprio.

L'articolo 8 prevede che i meccanismi e le procedure di composizione delle controversie in merito all'interpretazione dell'Accordo, con l'impegno delle due Parti a sottoporre eventuali controversie non risolvibili per via diplomatica ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'articolo 9 disciplina le vie per la composizione delle controversie tra un investitore e un'entità dell'altra Parte contraente. L'Accordo prevede che, ove la controversia non possa essere risolta altrimenti, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela che vanno dal competente tribunale civile, al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* come previsto dalla Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: con il primo si autorizza la ratifica del trattato da parte del Capo dello Stato, con il secondo se ne dà piena ed intera esecuzione, con il terzo si dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'Accordo risponde ad un'esigenza avvertita tanto dagli operatori economici che dalle Autorità dei due Paesi. In particolare, esso si colloca nel quadro di una politica di maggiore apertura verso gli investitori esterni da parte dell'*establishment* libico ed in una linea di continuità con la legge sull'investimento estero del 1999 con cui il Paese maghrebino ha inteso predisporre vari strumenti di agevolazione al fine di attrarre investimenti esteri sul territorio.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore MARTONE, chiedendo al rappresentante del Governo ragguagli sulla effettiva portata della recente riforma annunciata dal colonnello Gheddafi, volta, a quanto pare, ad imboccare la direzione di una «economia socialista di mercato».

Il sottosegretario VENTUCCI rileva innanzitutto che la riforma annunciata dal colonnello Gheddafi si inserisce in una linea di continuità con la legge sullo sviluppo degli investimenti del 1999 volta ad attuare lo sviluppo degli investimenti privati e, in particolare, di quelli stranieri in Libia. L'azione italiana che l'Accordo in ratifica mira ad agevolare è disciplinata dalla legge n. 5 del 1997, anch'essa diretta a sviluppare gli investimenti italiani all'esterno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.**

(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA sostituisce in qualità di relatore il senatore Pianeta rilevando come l'Accordo in ratifica si prefigga la creazione di un quadro normativo ben definito in materia economica, e rappresenta uno strumento a garanzia degli investimenti degli imprenditori dei due Paesi, favorendo, in tal modo, una maggiore cooperazione economica tra l'Italia e l'Emirato del Qatar.

Passa, quindi, ad una sintetica disamina delle singole disposizioni, illustrando l'articolo 2 il quale prevede che nessuna delle Parti contraenti possa inficiare, in maniera arbitraria, la gestione e la conservazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte.

All'articolo successivo è invece affermata la clausola della nazione più favorita.

In base a quanto disposto dall'articolo 4, qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra a causa di guerre, stati di emergenza o altri analoghi eventi, la Parte contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato.

Anche nel caso in cui una Parte contraente adotti, per fini pubblici o di interesse nazionale, provvedimenti di esproprio o nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte, l'articolo 5 dispone che la stessa dovrà corrispondere un adeguato risarcimento.

L'articolo 8 prevede la possibilità di trasferire i capitali investiti entro un termine di sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti contraenti.

Nel caso di controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento, gli articoli 10 e 11 dispongono che le stesse vengano composte, per quanto possibile, in via amichevole. Qualora tuttavia la controversia non possa essere risolta nel modo predetto, l'investitore interessato potrà a sua scelta ricorrere ad altri strumenti alternativi.

La conclusione dell'Accordo risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali italiani e raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare, e poiché il Governo non intende intervenire in sede di replica, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.*

(Esame)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, ricordando che l'accordo in ratifica, siglato a Caracas il 14 febbraio 2001, si prefigge come obiettivo principale il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi, attraverso la creazione di condizioni favorevoli all'afflusso di investimenti e la definizione di un adeguato sistema normativo a garanzia degli investimenti stessi.

Passa, quindi, ad una sintetica disamina delle varie disposizioni, illustrando l'articolo 1 che fornisce la definizione di investimenti ed investitori rilevante ai fini dell'Accordo.

In base all'articolo 2, le Parti contraenti si impegnano ad incentivare gli investimenti dell'altra Parte nel proprio territorio, garantendo un trattamento equo, giusto e conforme alle norme e ai principi del diritto internazionale, impegnandosi altresì ad astenersi da qualunque provvedimento arbitrario o discriminatorio che possa ledere la gestione dei suddetti investimenti.

Nel disposto del primo comma dell'articolo 3 e in base all'articolo 4, ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell'altra un tratta-

mento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori, anche nel caso di richieste di risarcimento per danni derivanti da situazioni di guerra, stati di emergenza o avvenimenti simili; tale ultima disposizione risulta essere particolarmente importante in considerazione del delicato momento politico che il Venezuela attualmente attraversa. Al secondo punto dell'articolo 3 viene affermata la clausola della nazione più favorita.

In base a quanto previsto dall'articolo 5, le Parti si garantiscono dal rischio di provvedimenti di nazionalizzazione ed esproprio, definendo le condizioni che devono sussistere per la loro adozione ed il risarcimento spettante nei suddetti casi, nonché la procedura giudiziaria prevista, a tutela degli investitori, per l'accertamento della legittimità dei provvedimenti stessi. Anche questa disposizione va posta in relazione con i possibili rivolgimenti politico-sociali che si profilano all'orizzonte.

Nel successivo articolo 6 ciascuna Parte garantisce agli investitori dell'altra, salvo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero di capitali, redditi, retribuzioni e risarcimenti.

Gli articoli 8 e 9 prevedono, inoltre, l'impegno delle Parti contraenti a risolvere ogni eventuale controversia tra le Parti medesime o, tra una di queste e gli investitori stranieri, derivante dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo, attraverso il ricorso a consultazioni amichevoli; in caso di mancato accordo entro 6 mesi, gli investitori potranno ricorrere ad alcuni strumenti alternativi per la soluzione delle controversie.

Rileva poi la portata retroattiva dell'Accordo, in quanto, sulla base di quanto previsto all'articolo 11, le sue disposizioni si applicheranno anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, purché registrati come investimenti stranieri in conformità alle normative nazionali.

L'articolo 12 precisa il momento in cui l'accordo entrerà in vigore, mentre il successivo articolo 13 ne stabilisce la durata in dieci anni con possibilità di proroghe tacite per successivi periodi di cinque anni, salvo denuncia per iscritto di una delle Parti contraenti.

In virtù del ruolo che tale Accordo potrà svolgere quale strumento essenziale per lo stimolo ed il rafforzamento delle relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, ne raccomando, quindi, la ratifica.

Poiché non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione generale, ha la parola in sede di replica il sottosegretario VENTUCCI, il quale ricorda la precaria situazione economica in cui si trova il Venezuela al momento attuale; rileva quindi che gli articoli 4 e 5, relativi alla disciplina degli investimenti in caso di provvedimenti di nazionalizzazione ed esproprio e al risarcimento per danni o perdite dovuti a stati di emergenza o ad altri simili avvenimenti, risultano particolarmente adeguati a fronteggiare i rischi connessi all'attività di investimento ed imprenditoria degli italiani in Venezuela.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

**(2206) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995**

(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA, sostituendo il senatore Pianeta in qualità di relatore, rileva che l'obiettivo principale dell'Accordo in ratifica è la definizione di un quadro normativo di riferimento per gli imprenditori di entrambi i Paesi, che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e rapporti economici.

L'Accordo risponde all'interesse di assicurare alle imprese italiane operanti in Turchia e, più in generale, a tutti gli imprenditori interessati a tale area, l'applicazione delle migliori condizioni concesse agli investimenti nazionali ed esteri.

A tal proposito è importante ricordare che la Turchia rappresenta per l'Italia un partner strategico a livello economico e commerciale, come dimostrato dalla consistente presenza delle nostre imprese, soprattutto piccole e medie, il cui numero si è triplicato negli ultimi dieci anni.

Passa quindi ad una sommaria analisi delle disposizioni dell'Accordo, illustrando l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati e l'articolo 2, che recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando tra l'altro, all'articolo successivo, la clausola della nazione più favorita.

In base a quanto disposto dall'articolo 4, è prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerre, stati di emergenza, insurrezioni o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte.

Eventuali provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso, in base a quanto disposto dall'articolo 5, è prevista la corresponsione immediata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento.

Ognuna della Parti contraenti garantirà, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

In caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, l'articolo 8 dispone che le stesse siano risolte in via amichevole; in caso di esito negativo entro un termine di sei mesi, gli investitori interessati potranno a scelta ricorrere a strumenti alternativi.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di

diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

Sulla base di quanto disposto dagli articoli 11 e 12, la validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia per iscritto di una delle Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: con il primo si autorizza la ratifica del trattato con il secondo se ne dà piena ed intera esecuzione, con il terzo si dispone che l'entrata in vigore avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'ottimo stato dei rapporti economici bilaterali, che vedono l'Italia terzo *partner* della Turchia, testimonia la fiducia che gli operatori italiani ripongono non soltanto nel potenziale del Paese, ma anche nel cammino di riforme da esso intrapreso. In tale contesto, l'Accordo si pone come strumento essenziale per rispondere agli interessi delle imprese italiane e rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati.

Raccomanda, quindi, la ratifica dell'Accordo.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore MARTONE il quale preannuncia la propria astensione sul provvedimento in esame, ritenendo che anche nel periodo più recente, non si siano registrati progressi significativi da parte del Governo di Ankara sul piano della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Ha la parola in sede di replica il sottosegretario VENTUCCI il quale rileva come il provvedimento sia ormai risalente al 1995 e il procedimento di ratifica si sia poi arrestato in seguito agli sviluppi della nota vicenda Ocalan. Ritenendo tale questione ormai superata almeno per ciò che riguarda l'interessamento italiano e di rapporti bilaterali tra i due Paesi, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2297) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

In sostituzione del senatore Pianetta introduce l'esame il presidente PROVERA ricordando, preliminarmente, che la Siria costituisce uno dei principali *partner* commerciali dell'Italia nell'area mediorientale.

L'Italia rappresenta il secondo *partner* commerciale per la Siria. L'economia siriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, ha fatto registrare segnali positivi sulla via di una maggiore liberalizzazione del mercato interno. In ragione dell'assenza di un solido sistema bancario e della



asserita volontà dell'*establishment* siriano di avviare una liberalizzazione del sistema economico, è stata approvata una legge che consente l'apertura in Siria di banche a capitale misto od anche integralmente privato.

Il Paese presenta, pertanto, un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri sia in termini di garanzie democratiche che di stabilità politica. L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con la Siria completa questo nuovo quadro di riferimento organico, creando per gli imprenditori di entrambi i Paesi le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e gli investimenti.

Obiettivo dell'Accordo è anche quello di assicurare alle imprese e agli operatori italiani l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali controversie. Il primo articolo è dedicato alla precisa definizione dei termini impiegati.

L'Accordo recepisce, poi, un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista, altresì, la clausola di corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Secondo un collaudato schema di redazione degli Accordi di protezione degli investimenti, le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale ed il relativo risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

E' inoltre contemplata, all'articolo 5, la cosiddetta clausola di retrocessione, che prevede esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato per i fini previsti.

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti al di fuori del proprio territorio dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

In base all'articolo 7, se una Parte contraente abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base

di tale garanzia, l'altra Parte riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente.

Ai sensi dell'articolo 8, i trasferimenti saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia e senza ritardo e, in ogni caso, entro un mese ed in una valuta convertibile.

Sul piano della composizione e del regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che quelle che potranno insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra saranno, quando possibile, risolte attraverso consultazioni e negoziati.

Nel caso non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, l'investitore interessato potrà sottoporre la questione al tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* operante, in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possano essere composte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, siano sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, secondo la procedura stabilita nello stesso articolo.

L'articolo 11 stabilisce che le disposizioni si applichino indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

L'articolo 12 prevede che, qualora una materia dell'Accordo sia disciplinata da altro Accordo di cui le due Parti contraenti siano firmatarie, si applicheranno le disposizioni più favorevoli. Qualora il trattamento concesso da una delle Parti agli investitori dell'altra, in conformità a proprie leggi e regolamenti, sia più favorevole di quanto previsto dall'Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole. Eventuali modifiche alla legislazione nazionale di una delle Parti non avranno effetto retroattivo.

Ai sensi degli articoli 13 e 14, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche e avrà la durata di dieci anni dalla data della notifica e di ulteriori cinque anni, salvo denuncia da parte di uno dei due contraenti. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, le disposizioni rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalla suddetta data.

L'Accordo potrà rivelarsi un valido strumento di tutela giuridica per gli investimenti italiani in Siria e per gli investimenti siriani in Italia; raccomanda, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare, nella discussione generale, e non ritenendo il rappresentante del GOVERNO di intervenire in sede di replica, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2187****Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**324<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*indi del Vice Presidente*

MORANDO

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas, il segretario generale della CGIL, dottor Guglielmo Epifani, accompagnato dal dottor Paolo Nerozzi, segretario confederale, il segretario confederale della CISL, dottor Giorgio Santini, e il segretario generale della UIL, dottor Luigi Angeletti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore CADDEO interviene a proposito di alcuni problemi riscontrati con riferimento all'attività della società CONSIP S.p.A., istituita e sviluppata al fine di centralizzare gli acquisti necessari al complesso della Pubblica amministrazione. Se ciò ha contribuito al contenimento della spesa pubblica con effetti benefici sul *deficit* dello Stato, rileva, tuttavia, che contemporaneamente è via via cresciuta l'opposizione delle piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali ed industriali, che lamentano il costituirsi di posizioni monopolistiche e l'eccessiva apertura del mercato nazionale a grandi oligopoli esteri anche in settori merceologici normalmente propri dei mercati locali, con la conseguente depressione del tessuto delle PMI locali e l'abbattimento dei relativi livelli occupativi.

Ricordando che dall'Unione europea arrivano frequenti raccomandazioni per assumere iniziative che agevolino l'accesso al mercato delle PMI, osserva che se in Italia ci si dovesse inoltrare ancora nel processo di centralizzazione degli acquisti, si rinunciarebbe alla regolamentazione del mercato, provocando *shock* distruttivi per la repentina e asimmetrica apertura dei nostri mercati locali. Fa presente, inoltre, che nel momento

in cui si accentua il livello di decentramento amministrativo con la relativa moltiplicazione delle strutture burocratiche e del federalismo fiscale, nonché con l'appesantimento della tassazione locale, la centralizzazione degli acquisti crea una situazione del tutto nuova. Si deresponsabilizzano e si dequalificano le strutture amministrative periferiche proprio quando diventano responsabili del prelievo fiscale locale, mentre la pubblica amministrazione riduce la sua funzione di redistribuzione del reddito e di stimolo alla crescita dell'economia locale, ma accentua la dipendenza dal centro nell'indirizzare parte importante delle proprie risorse finanziarie.

Lamenta quindi il fatto che, procedendo di questo passo, la CONSIP potrebbe diventare un elemento di ulteriore squilibrio territoriale, in quanto dalle realtà meno sviluppate verrebbero drenate risorse finanziarie, con una spirale perversa che condurrebbe all'ulteriore depauperamento delle loro risorse fiscali, amministrative e imprenditoriali.

Poiché si ha notizia che nella predisposizione del DPEF si pensa ad un ulteriore potenziamento dell'attività della CONSIP, ritiene utile poter ascoltare in Commissione il Ministro dell'economia o altro rappresentante del Governo, che esponga i risultati delle attività delle società e le prospettive future. In particolare sarebbe interessante conoscere l'ammontare degli appalti nel 2002 e nel 2003, le varie tipologie di forniture, i risparmi della Pubblica amministrazione, con le necessarie valutazioni sugli effetti sul tessuto economico delle diverse articolazioni territoriali del Paese.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di verificare la possibilità di organizzare l'audizione di un rappresentante del Governo per riferire sull'attività della CONSIP S.p.A. e sulle altre questioni richiamate dal senatore Caddeo.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico***

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti 1.400, 1.58, 3.28, 1.401, 2.202 (testo 2), 2.11 e 1.501 al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, rileva che l'emendamento 1.400, su cui non vi sono osservazioni, recepisce le condizioni già poste dalla Commissione a proposito dell'emendamento 1.24. Tenuto conto del tenore degli emendamenti su cui la Commissione ha già reso un parere non ostativo, non riscontra profili meritevoli di osservazioni neanche in relazione ai restanti emendamenti. Segnala, infine, che occorre valutare l'opportunità di rettificare il parere non ostativo già

reso sugli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 alla luce del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso sugli emendamenti 2.305, 2.306 e 2.307, rispettivamente, di analogo contenuto.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme alle osservazioni del relatore.

Il senatore MORANDO chiede di conoscere le motivazioni che possono giustificare l'eventuale rettifica del parere già reso in ordine agli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36, posto che si tratterebbe comunque di un mutamento, per di più assai ravvicinato nel tempo, nella giurisprudenza della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo all'osservazione del senatore Morando, richiama l'impostazione che la Commissione ha convenuto di adottare in merito agli emendamenti riguardanti il provvedimento in esame. In particolare, ricorda che, con riferimento alle proposte emendative suscettibili di determinare minori entrate, si è deciso, in via di principio, di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, solo su quelle che vadano espressamente ad incidere, senza idonea copertura, su norme della legislazione vigente, ammettendo, viceversa, gli emendamenti che comportino minori entrate *de iure condendo*.

In questa prospettiva, la Commissione in precedenza ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36, in quanto ha considerato solo gli effetti finanziari futuri da essi recati, ossia quelli riferiti alle cartolarizzazioni ancora da attuare, senza tenere conto che essi, in realtà, possono determinare minori entrate anche in relazione alla legislazione vigente, ossia alle cartolarizzazioni già in atto. Di qui l'opportunità, segnalata dal relatore, di procedere ad un'eventuale rettifica del parere già espresso.

Il senatore MORANDO, ringraziando il Presidente per la sua puntualizzazione, conviene con le osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi alla Commissione di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti trasmessi 1.400, 1.58, 3.28, 1.401, 2.202 (testo 2), 2.11 e 1.501, nonché gli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 riferiti al disegno di legge in titolo esprime parere non ostativo ad eccezione degli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 sui quali, a parziale rettifica del parere precedentemente reso, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva, sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 giugno scorso.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, intervengono il segretario generale della UIL ANGELETTI, il segretario generale della CGIL EPIFANI e il segretario confederale della CISL SANTINI.

Ai quesiti posti dai senatori FERRARA, MORANDO, NOCCO, GRILLOTTI e PIZZINATO replicano il dottor ANGELETTI, il dottor EPIFANI e il dottor SANTINI.

Il presidente MORANDO ringrazia i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**158<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Maurizio Sella, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, accompagnato dal dottor Giuseppe Zadra, direttore generale, dal dottor Vincenzo Chiorazzo, del settore studi e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti dell'ufficio relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Associazione Bancaria Italiana**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa l'11 giugno 2003.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato le problematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, sottolinea come i previsti sopralluoghi che avranno luogo in Ungheria, Slovenia, nei Paesi Baltici, in Polonia, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia avranno la finalità di stabilire re-

lazioni istituzionali con gli esponenti dei Paesi di prossima adesione all'Unione Europea, anche nell'ottica di agevolare la penetrazione commerciale delle imprese italiane in tali ambiti territoriali.

Il Presidente, enumerate le precedenti audizioni svolte, evidenzia come tutti i soggetti ascoltati abbiano espresso apprezzamento per l'avvenuta espansione di taluni istituti di credito italiani nei Paesi dell'Europa centro-orientale mediante l'acquisizione di banche locali, anziché attraverso l'apertura di sportelli, ma come sia stato altresì rilevato in termini critici lo scarso appoggio fornito dal settore bancario nazionale nei confronti delle piccole e medie imprese italiane nel loro processo di espansione in tali Paesi. Esprime quindi l'auspicio che l'audizione dell'Associazione Bancaria Italiana possa fare chiarezza su tali profili.

Il dottor SELLA ricorda anzitutto, in relazione al processo di allargamento dell'Unione Europea, che nel giugno 1993 il Consiglio europeo di Copenaghen ha fissato i criteri per l'ammissione dei nuovi Paesi, individuando quale criterio economico il riconoscimento del principio del mercato e della concorrenza, nonché l'adeguamento all'*acquis* comunitario, con la correlativa approvazione degli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria. Nel dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha concluso i negoziati e nell'aprile 2003 ad Atene è stato firmato il Trattato di adesione, che dovrà essere ratificato da ciascun Paese interessato. In sintesi, dal 1° maggio 2004, entreranno a far parte dell'Unione Europea, previo lo svolgimento di referendum, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro. Tali Paesi vengono usualmente indicati come entranti, *acceding countries* (AC).

L'oratore rileva che, nonostante i significativi progressi degli ultimi anni nei Paesi di prossima adesione, i livelli di ricchezza restano ancora modesti, come esemplificati da alcuni indicatori: il prodotto interno lordo complessivo dell'area si può quantificare intorno agli 800 miliardi di euro, la quota del settore agricolo nel valore aggiunto complessivo è circa il doppio di quella della media degli attuali Paesi membri dell'Unione Europea (4,1 contro 2,1 per cento), il tasso di mortalità è intorno al 7,2 per mille contro il 4,6 per mille dell'Europa a 15, il numero di automobili per ogni 100 abitanti, è pari a 28 contro i 50 dell'Europa a 15.

Rileva quindi che con l'allargamento cambiano i dati di fondo dell'Unione Europea. La UE estesa a 25 membri avrà una popolazione pari a circa una volta e mezzo quella statunitense, un Pil non distante da quello statunitense e un reddito pro-capite di circa 21 mila euro, pari a circa la metà di quello degli USA.

Ricorda poi come il processo di allargamento abbia già prodotto significativi risultati in termini di integrazione commerciale e finanziaria. Secondo dati della Commissione europea, negli ultimi 5 anni la quota delle esportazioni verso l'Unione Europea di beni dei Paesi entranti è cresciuta di circa 6 punti percentuali passando dal 60 al 67 per cento, mentre analogo progresso è stato registrato per quanto riguarda la quota delle im-

portazioni dai Paesi UE che nel lustro considerato è passata dal 58 al 64 per cento.

Considerando i dati strutturali dei Paesi entranti, ritiene che il problema economico di fondo dell'allargamento dell'UE a 25 Paesi sia costituito dal fatto che con esso si ha una crescita del reddito dell'Unione non in linea con quella della popolazione, poiché a fronte dei circa 75 milioni di nuovi cittadini il prodotto interno lordo dell'area si incrementerà soltanto di circa 800 miliardi di euro. Ne conseguirà una riduzione del reddito medio pro-capite e un forte aumento delle disparità territoriali.

Le valutazioni sull'impatto quantitativo effettuate dalla Commissione europea indicano che i Paesi entranti potranno incrementare il tasso di crescita annuo del loro prodotto interno lordo tra l'1,3 ed il 2,1 per cento rispetto a quanto esso sarebbe senza allargamento. Al contempo, i Paesi già membri dell'UE dovrebbero aumentare di sette decimi di punto la propria ricchezza, cumulativamente nel periodo 2000-2009.

I principali indicatori macroeconomici dei Paesi entranti consistono in un tasso di crescita medio intorno al 2,5 ed il 3 per cento – con valori particolarmente elevati nel caso della Lettonia e Lituania e più contenuti nel caso della Polonia – tassi di sviluppo dei consumi delle famiglie estremamente vivaci, tanto da compensare nel 2002, la riduzione degli investimenti, tassi di disoccupazione nell'ordine del 15 per cento in media, tassi di inflazione non distanti da quelli europei, un deficit pubblico piuttosto elevato, un livello di debito pubblico relativamente contenuto.

L'oratore ritiene che dal punto di vista macroeconomico, quindi, vi siano tanto aspetti positivi quanto negativi, ricordando poi come sia importante confrontare i rapporti commerciali dell'Italia con quelli dei principali altri membri dell'Unione monetaria rispetto alla bilancia commerciale verso i non aderenti, della quale l'oratore fornisce alcuni dati analitici.

Per gli aspetti positivi, secondo le previsioni della Commissione europea formulate nello scorso mese di aprile, il tasso di crescita del Pil dei Paesi entranti, pari, in media, al 2,4 per cento nel 2002, dovrebbe risultare di oltre il 3 per cento nel 2003 ed intorno al 4 per cento nel 2004; si tratta di valori, dunque, significativamente più elevati di quelli previsti per i principali Paesi dell'area euro.

Si sofferma quindi ad analizzare i sistemi bancari dei Paesi entranti e candidati, rilevando come, durante l'ultimo decennio, i sistemi bancari di molti di tali Paesi abbiano attraversato vari periodi di crisi. Le cause di una tale situazione ritiene siano da ricercare nelle ingenti sofferenze ereditate dal passato e nelle significative perdite accumulate nella fase di transizione, e quindi nei diffusi casi di insolvenza e fuga dai depositi, rilevando inoltre come le crisi bancarie non siano state accompagnate da crisi valutarie. A tali crisi degli anni novanta ha fatto seguito un processo di vasta riorganizzazione, tuttora in corso, che ha determinato nei Paesi Baltici una significativa riduzione del numero delle banche – in Estonia il numero di banche è passato da 22 a 6 tra il 1994 e il 1998, in Lettonia da 62 a 27 tra il 1993 e il 1998 e in Lituania da 26 a 10 nello stesso pe-

riodo – mentre nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale la riorganizzazione finanziaria ha avuto quale obiettivo principale, il ripristino della solvibilità delle banche in crisi e la protezione dei diritti dei depositanti. Generalmente, le autorità monetarie hanno limitato il proprio intervento alla risoluzione di crisi di liquidità attraverso l'estensione di finanziamenti a breve o a lungo termine.

Con riferimento alle relazioni in essere tra sistema bancario italiano e quello dei Paesi di prossimo ingresso nell'UE, l'oratore ricorda che, secondo i dati della Banca d'Italia, a dicembre 2002, quattro gruppi bancari, Bancaintesa, SanpaoloImi, Unicredito e Bonsel, detenevano partecipazioni di maggioranza in diciotto banche ed in quarantotto società finanziarie operanti nei Paesi candidati ad entrare nell'Unione Europea, con l'aggiunta della Croazia, della Bosnia Erzegovina e dell'Ucraina. Dà analiticamente conto della distribuzione territoriale e della tipologia degli investimenti.

Risulta che uno dei fattori decisivi sia il forte divario che esiste in termini di costo del lavoro unitario tra Italia e *acceding countries*, divario che è alla base della più generale discrepanza che v'è tra costo medio per dipendente in Italia e nel complesso dei Paesi esteri dove il sistema bancario italiano opera.

Dall'analisi dei bilanci delle banche italiane risulta che le attività bancarie verso i Paesi candidati ammontano a 15,4 miliardi di euro, pari al 13,4 per cento del complesso delle attività verso i Paesi *extra-UE*, mentre i crediti verso clientela dei 10 Paesi entranti ammontano a 7,5 miliardi di euro, in correlazione con la crescita generale degli ultimi anni.

Esistono, a suo parere, delle analogie tra l'andamento delle economie dei Paesi dell'Europa Centro-Orientale con quelle delle regioni italiane Centro-Meridionali, ove si consideri che la ristrutturazione del sistema bancario e il miglioramento della capacità allocativa del credito è stato accompagnato, in anni recenti, da un aumento del prodotto interno lordo, da una crescita del numero delle imprese e dalla diminuzione del tasso di disoccupazione.

Dopo aver ricordato che l'ABI è stato uno dei membri fondatori della Federazione Bancaria Europea, la quale ha da tempo instaurato stabili relazioni con le Associazioni bancarie dei vicini Paesi dell'Europa Centro-Orientale e del Mediterraneo, e che negli anni recenti si è ampliato lo spettro dei temi di interesse e il coinvolgimento delle Associazioni bancarie dei Paesi candidati alla adesione UE ai lavori di un crescente numero di Comitati e Gruppi di Lavoro interni alla FBE, l'oratore passa a delineare le principali caratteristiche strutturali dei sistemi bancari dei Paesi candidati.

Una prima caratteristica è quella della dimensione piuttosto contenuta, poiché il rapporto totale tra attivo e Pil è generalmente più basso di quanto è dato riscontrare nell'insieme dell'UE a 12 ed in Italia. Una seconda caratteristica è costituita dal relativamente basso rapporto tra impieghi al settore privato e Pil, poiché, mentre in Italia tale rapporto è intorno al 64 per cento e nell'Unione Europea a 15 intorno al 46 per cento,

in quasi tutti i Paesi candidati esso rimane inferiore a tali valori, con l'eccezione, poco significativa, di Cipro e Malta. Una terza caratteristica è costituita da un elevato rapporto tra depositi e Pil – giustificata dalla minore articolazione del mercato finanziario – mentre una quarta caratteristica è costituita dal contenuto peso del comparto *retail*, motivata dalla minore ricchezza individuale dei risparmiatori –. Elevati sono gli indici di rischiosità, dal momento che il rapporto tra sofferenze e impieghi è intorno al 17/18 per cento, rispetto al 4/5 per cento dell'UE.

Considerando le significative possibilità di crescita economica e il complesso delle peculiarità sinora poste in evidenza, l'oratore ritiene che le strategie più efficaci per cogliere appieno le nuove opportunità per i gruppi bancari italiani saranno in generale orientate ad esaltare l'attività nei confronti del settore societario, essenzialmente piccole e medie imprese, e del settore *retail*, in particolare, *affluent*.

A tale proposito, l'oratore non condivide pertanto i rilievi critici mossi dai precedenti auditi circa l'insufficiente sostegno creditizio fornito alle imprese italiane che investono nei Paesi dell'Europa centro-orientale, sottolineando inoltre come l'affidabilità dei soggetti che chiedono finanziamenti debba essere valutata singolarmente e con estrema cura. Incidentalmente, nota che un diverso comportamento è all'origine delle crisi finanziarie che hanno colpito gli istituti di credito meridionali.

L'oratore passa quindi ad analizzare gli aspetti economici problematici relativi ai Paesi candidati.

Un primo aspetto problematico è quello della maggiore volatilità dei fondamentali macroeconomici, poiché dai dati elaborati dal Fondo monetario internazionale emerge che tra il 1995 ed il 2001 lo scostamento intorno al tasso di crescita media del Pil e dell'inflazione è stato molto più elevato nei Paesi candidati che non nei Paesi già membri dell'Unione Europea. Un secondo aspetto problematico è costituito dai disavanzi dei conti con l'estero, i quali si sono formati negli anni passati prevalentemente a causa degli ingenti movimenti di capitale che si sono diretti verso tali Paesi.

Relativamente al recepimento della normativa comunitaria da parte dei nuovi Paesi aderenti, l'oratore giudica prevedibile che il processo di adeguamento avvenga solo dopo un certo lasso di tempo determinando così, nella fase iniziale, una relativa disomogeneità.

Segnala, quali profili particolarmente problematici, la questione dell'assicurazione dei depositi, la non completa liberalizzazione dei mercati finanziari e dei capitali, i requisiti ed i limiti prudenziali all'attività bancaria, il problema dell'indipendenza completa delle banche centrali, la normativa antiriciclaggio, la questione della vigilanza in generale e il problema dei servizi di pagamento.

Giudica che ai fini della valutazione del livello di adeguamento e di efficacia della regolamentazione del sistema bancario dei Paesi candidati, si rivelino particolarmente utili gli indici BERS, dai quali emerge come il livello di estensione sia generalmente cresciuto e sia ormai abbastanza alto.

Passando a considerare gli effetti dell'allargamento dell'UE sul sistema produttivo italiano, l'oratore ritiene che le imprese italiane procederanno al processo di internazionalizzazione delle loro attività non limitandosi ad esportare un prodotto già finito, ma delocalizzando nei nuovi Paesi singole fasi della catena produttiva, avvantaggiandosi così, dal punto di vista della concorrenza, rispetto a quelle imprese in cui il processo industriale si svolge per intero nello stesso Paese europeo. Un ulteriore fattore meritevole di considerazione è quello dei nuovi fondi strutturali che saranno messi a disposizione dei Paesi entranti, che potrebbero determinare una riduzione dei medesimi per le zone territoriali italiane maggiormente disagiate.

Per quanto concerne i fattori che possono frenare l'operatività delle banche italiane presso i Paesi esteri, l'oratore rimarca la rilevanza di disposizioni volte ad attenuare il rischio-Paese, rilevando che la disciplina italiana appare più rigida rispetto a quella di altri Paesi membri.

In conclusione, l'oratore ritiene che l'allargamento dell'Unione Europea costituirà un'occasione di ulteriore crescita ed internazionalizzazione sia per il sistema industriale che per il sistema bancario italiani. Le banche potranno conseguire appieno i propri obiettivi se sapranno accompagnare le imprese italiane che operano e che opereranno nei nuovi Paesi membri, procedendo nel processo, già in atto, delocalizzazione dei processi produttivi.

Il dottor ZADRA rileva come le critiche rivolte al sistema bancario italiano circa lo scarso sostegno fornito alle imprese italiane che investono nei Paesi candidati siano infondate alla luce dei dati appena citati dal dottor Sella.

Il senatore COSTA chiede chiarimenti circa l'articolazione della rete degli istituti di credito italiani all'interno dei Paesi dell'Europa Centro-Orientale e, in particolare, sulla scarsa presenza di banche in Albania.

Il senatore SALERNO dopo aver ricordato l'importanza delle trattative in corso a Basilea anche per i sistemi bancari dei Paesi candidati, sottolinea come l'atteggiamento delle imprese italiane nei confronti dell'assetto economico dei Paesi candidati debba essere improntato ad estrema cautela, data la relativa debolezza strutturale di tali imprese estere, cui si accompagna un assetto creditizio non ancora del tutto solido.

A giudizio del senatore D'AMICO l'analisi delle questioni connesse alla adeguatezza o meno della assistenza da parte delle banche italiane alla internazionalizzazione delle imprese deve privilegiare la capacità del sistema bancario complessivamente inteso e non le singole banche, poiché sono molti i fattori che possono incidere sulla ridotta internazionalizzazione delle aziende italiane.

Poiché dal quadro macroeconomico illustrato dal presidente Sella emerge una tendenza alla crescita dei Paesi che entreranno a far parte del-

l'Unione in correlazione con l'ingresso stesso – in analogia con quanto accaduto in passato per altri Paesi – ritiene ipotizzabile che tale processo di sviluppo sia finanziato anche attraverso l'assorbimento di flussi finanziari provenienti dai Paesi membri e in particolare dall'Italia, attraverso l'acquisto di titoli mobiliari e titoli di debito. Chiede di conoscere quali strumenti l'ABI ritiene siano necessari per vigilare sulla tenuta e sulla solidità di tali titoli.

Il senatore TURCI chiede di chiarire se il nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche possa o meno creare difficoltà nel finanziamento alle imprese operanti nei Paesi che aderiranno all'Unione Europea; chiede inoltre di conoscere l'opinione dell'ABI circa i tempi di adesione alla moneta unica di tali Paesi.

Il senatore CANTONI sottolinea come il progressivo spostamento verso il Nord-Est dell'asse dell'Unione Europea non potrà non comportare un riorientamento degli obiettivi strategici del sistema bancario italiano, per il quale la nuova Europa deve necessariamente costituire un nucleo dei Paesi verso cui orientare lo sviluppo. Tuttavia, fatta eccezione per la banca Unicredito, non si registrano casi di investimenti significativi all'estero, tenuto conto anche del fatto che le ridotte dimensioni delle singole banche italiane sembrano costituire un ostacolo rilevante.

Interviene quindi il senatore PASQUINI il quale, dopo aver chiesto chiarimenti circa le funzioni e i compiti di vigilanza delle banche centrali dei singoli Paesi – ipotizzando tra l'altro istituzione di un unico organismo di vigilanza per l'area europea – esprime qualche dubbio circa la capacità del sistema bancario italiano di recuperare il terreno perduto negli anni scorsi sul fronte della internazionalizzazione. D'altro canto, conviene sulla opportunità offerta da un costo della manodopera più bassa rispetto al mercato italiano, ma sottolinea la circostanza che, per alcuni comparti, anche l'Italia presenta un costo medio del lavoro rispetto ai Paesi più sviluppati. Così stando le cose, chiede di conoscere quali sono gli strumenti per orientare la delocalizzazione delle imprese che non abbia quale unico fine di ridurre il costo del prodotto attraverso il minor costo del lavoro, ma, soprattutto, consenta alle imprese di saper cogliere le occasioni di sviluppo presentate dai Paesi emergenti anche per altri aspetti.

Il senatore EUFEMI osserva che i sistemi finanziari dei Paesi prossimi aderenti presentano un quadro che li caratterizza come sistemi protetti, per cui appare opportuno chiedersi quali sono i margini affinché tali sistemi si rendano più autonomi. Sul fronte interno, invece, il sistema bancario italiano ha affrontato un processo di riassetto molto profondo, che non può non essere connotato, tuttavia, per il carattere prevalentemente nazionalistico: chiede se, per il futuro, il sistema bancario italiano potrà presentare elementi di maggiore apertura.

Rispondendo ai quesiti dei senatori, il presidente SELLA fa presente al senatore Costa che l'Albania presenta ancora notevoli elementi di turbolenze e instabilità tali da scoraggiare investimenti diretti. In generale, ritiene che l'espansione delle banche italiane nell'*ex* blocco sovietico abbia assunto dimensioni e caratteristiche certamente straordinarie, tenendo conto altresì che al già citato Unicredit debbano affiancarsi anche la anca San Paolo-IMI e Banca Intesa. Per quanto riguarda Basilea 2, dichiarando la propria disponibilità a intervenire in Commissione per una più approfondita audizione, ritiene che la bozza di accordo non avrà conseguenze negative per le piccole e medie imprese, poiché soprattutto le aziende sane e con i conti in regola non potranno che giovare della più affinata capacità delle banche di tarare il costo del denaro rispetto all'effettiva condizione economica della singola impresa.

Conviene con il senatore Salerno sull'opportunità di procedere con cautela all'allargamento, ma ritiene che le banche che hanno deciso negli anni scorsi di poter cogliere le opportunità offerte all'ampliamento dell'Unione Europea hanno certamente avuto ragione.

Rispetto alle osservazioni del senatore D'Amico, puntualizza che l'Italia è il Paese europeo, insieme alla Spagna, che eroga il maggior volume di finanziamenti alle medie e piccole imprese, anche in termini assoluti. A quanti rilevano la inadeguatezza delle dimensioni delle banche italiane rispetto ai competitori internazionali, l'oratore risponde ricordando le dimensioni relative dell'economia nazionale. Nonostante tale dimensione dell'economia nazionale, le banche italiane, concentrandosi soprattutto sui Paesi dell'Est, sono impegnate con successo in un processo di internazionalizzazione che potrà coinvolgere in futuro anche altre aree.

Interloquisce il presidente PEDRIZZI, rimarcando come le perplessità espresse circa l'inadeguatezza del sistema creditizio a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, vada inteso come un sintomo della più generale incapacità dell'Italia di creare un'azione concertata di sostegno agli investimenti esteri.

Il presidente SELLA, proseguendo il proprio intervento, condivide la sollecitazione a razionalizzare compiti e funzioni degli organismi pubblici preposti a sostenere le imprese italiane all'estero. Per quanto riguarda i riflessi sui risparmiatori italiani, richiama l'attenzione sulla circostanza che i titoli ad alto rendimento non possono che essere titoli ad alto rischio; l'associazione da lui presieduta è impegnata a varare il progetto «Patti chiari», allo scopo di rendere quanto più trasparente ed inequivoco l'investimento compiuto dall'utente, soprattutto su obbligazioni e titoli emessi all'estero. In generale, per quanto riguarda il rapporto con le imprese e la nuova regolamentazione di Basilea 2, ritiene che il compito principale del banchiere sia quello di individuare un tasso di interesse per i finanziamenti erogati tale da remunerare il rischio assunto, alla luce della valutazione della solidità dell'impresa finanziata. A suo parere, le banche operanti nel Meridione di Italia non sono state in grado di effettuare corretta-



mente tale operazione, assumendo rischi ed erogando finanziamenti non remunerati rispetto delle imprese finanziate.

Sulla prospettiva che i Paesi nuovi aderenti aderiscano all'unione monetaria in tempi rapidi, ritiene preferibile che tale processo, pur auspicabile rapidamente in via di principio, avvenga con la gradualità necessaria a garantire il rispetto dei parametri fissati.

Rispetto alle trasformazioni imposte dall'allargamento, fa presente al senatore Cantoni che il sistema bancario italiano ha anche contribuito alla creazione di nuovi equilibri nella nuova Europa. Conclude, esprimendo una nota ottimistica circa le opportunità offerte dai mercati con un costo del lavoro medio più basso rispetto all'Italia: si dichiara convinto, infatti, che la diminuzione del numero dei posti di lavoro nei settori ad alta intensità di lavoro può essere riequilibrata dall'incremento nei settori nei quali ci sono più investimenti fissi e più investimenti in tecnologia.

Il presidente PEDRIZZI congeda gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (n. 68)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore COSTA, il quale illustra il *curriculum* del professor Lamberto Cardia ricordando innanzitutto che lo stesso è già stato confermato per un secondo quinquennio quale commissario Consob in data 11 aprile 2002. Egli ricorda inoltre che il professor Cardia, presidente di sezione della Corte dei Conti, ha ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato e ha collaborato, quale capo di gabinetto o capo dell'ufficio legislativo, con eminenti personalità politiche.

La eccezionale attività svolta, quale magistrato contabile, la lunga attività di docenza, e le non comuni esperienze acquisite nell'attività di Governo, nonché l'attiva partecipazione a commissioni che hanno operato e cooperano alla riforma del diritto societario e delle autorità indipendenti, ma soprattutto alla competenza e l'equilibrio dimostrati quali commissario Consob, costituiscono i presupposti per proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il senatore EUFEMI preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore GIRFATTI preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore D'AMICO ritiene opportuno ricordare come il Governo abbia più volte preannunciato una modifica della normativa concernente le proposte di nomina e come sia stato più volte annunciato anche una modifica delle procedure parlamentari connesse a tali tipologie di atti del Governo, finalizzate a rendere più articolate le scelte dell'esecutivo e organicamente inserite in un indirizzo politico e programmatico. In tal caso, l'opposizione avrebbe potuto esprimere un voto contrario.

A legislazione vigente, al contrario, il parere parlamentare è esclusivamente finalizzato a valutare le qualità professionali delle personalità proposte dal Governo: ragion per cui, a nome dei senatori della Margherita, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina a presidente della Consob del professor Cardia.

Rileva altresì, senza che tale osservazione possa attenuare l'orientamento favorevole già espresso, l'esigenza di equilibrare in termini di conoscenze tecnico-economiche la composizione della Consob.

Il senatore TURCI preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina, convenendo altresì sulla sollecitazione affinché, in futuro, possano essere privilegiate anche competenze più squisitamente economiche e non solo giuridico-amministrative.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina, che è approvata, risultando quindici voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori BALBONI, BRUNALE, CANTONI, CASTELLANI, COSTA, D'AMICO, EUFEMI, GENTILE, GIRFATTI, KAPPLER, PASQUINI, PEDRIZZI, SALERNO, THALER AUSSERHOFER e TURCI.

**Proposta di nomina di un componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore COSTA, il quale illustra il *curriculum* dell'avvocato Paolo di Benedetto, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

I senatori EUFEMI e GIRFATTI preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore D'AMICO e il senatore TURCI preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina, che è approvata, risultando quattordici voti favorevoli e un voto di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BALBONI, BRUNALE, CANTONI, CASTELLANI, COSTA, D'AMICO, EUFEMI, GENTILE, GIRFATTI, KAPPLER, PASQUINI, PEDRIZZI, SALERNO, THALER AUSSERHOFER e TURCI.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI informa che la seduta pomeridiana di domani già convocata per le 14,30, inizierà alle ore 15.

Interviene il senatore EUFEMI, il quale esprime contrarietà per la modifica dell'orario di inizio della seduta, che rischia di ridurre i tempi di svolgimento dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sottolineando l'esigenza che tali modifiche siano sottoposte alla decisione dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che lo svolgimento dell'audizione del Ministro per l'economia e le finanze per la giornata di domani alle ore 15 era già stata valutata dall'Ufficio di Presidenza.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E MODIFICA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani, 18 giugno, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Comunica inoltre che la seduta pomeridiana, già fissata per le ore 14,30 inizierà alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**209<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2075) FORLANI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243**

(Esame e rinvio)

Sull'atto in titolo riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale rileva preliminarmente che l'università di Urbino, con l'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, già beneficiò di una somma pari a 10 miliardi di lire per gli anni 1992 e 1993, per interventi di carattere edilizio.

Con successivo provvedimento legislativo (legge 2 ottobre 1997, n. 345) venne indi concesso all'università un ulteriore contributo di 10 miliardi di lire, per il triennio 1997-1999, per il rifinanziamento dell'articolo, comma 2, della predetta legge n. 243 del 1991. Anche in questa occasione, pertanto, il finanziamento statale era finalizzato a soddisfare le esigenze di carattere edilizio.

La relatrice ricorda altresì le profonde radici storiche dell'università, il cui atto di fondazione risale alla Bolla di Giulio II del febbraio 1507. In particolare rammenta che il regio decreto del 23 ottobre 1862, n. 912, mutò l'assetto giuridico dell'ateneo che divenne università libera.

L'ateneo, ricorda inoltre la relatrice, evidenzia un costante sviluppo, come mostra la crescita del numero delle facoltà che, con l'istituzione della facoltà di scienze motorie nel 1999, sono diventate ben 11, nonché del numero degli studenti iscritti. In particolare, non solo il numero di questi ultimi (pari a circa 24.000) è persino superiore a quello degli abitanti di Urbino, ma nel corrente anno accademico si registra il *record* di immatricolazioni, con un incremento di quasi il 22 per cento rispetto all'anno accademico precedente.

In considerazione di tale processo di sviluppo, nonché delle connesse difficoltà economiche che lo stesso impone all'ateneo, il provvedimento in titolo intende rifinanziare gli interventi per le opere di edilizia per gli anni 2003-2005, autorizzando una spesa annua pari a 2,5 milioni di euro.

Tale contributo risulta particolarmente rilevante atteso che l'università, non essendo statale, deve far conto prevalentemente sui finanziamenti privati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA, il quale registra con soddisfazione l'analiticità del dibattito svoltosi sul provvedimento, a testimonianza di una diffusa ed autentica sensibilità di tutti gli schieramenti politici sull'argomento. In particolare, riferisce, è emerso un diffuso favore verso la necessità di riordinare il sistema dell'insegnamento del restauro e di porre fine ad una vera e propria anarchia normativa, in presenza della quale molti si improvvisano formatori del restauro senza una competenza certificata. Risulta in altri termini condiviso il principio ispiratore del disegno di legge, ovvero l'intenzione di definire il profilo professionale del restauratore, nonché le caratteristiche ed i compiti dei soggetti pubblici e privati interessati all'insegnamento del restauro dei beni culturali.

Sul disegno di legge, ricorda il relatore, sono state altresì svolte numerose audizioni, che hanno recato un contributo utile e costruttivo.

Egli si sofferma quindi sui profili maggiormente segnalati nel corso di tali audizioni, molti dei quali sono stati del resto successivamente ripresi nel corso della discussione generale.

Anzitutto, è stato richiesto di affiancare alla qualifica di «restauratore» il termine «conservatore». Si tratta tuttavia di aggiunta che rischia di ingenerare confusione, atteso che coloro che frequentano un percorso formativo più breve non posseggono quella preparazione interdisciplinare sul restauro che sarà invece fornita al «restauratore» attraverso i rigorosi *standard* introdotti dal provvedimento.

È stato altresì richiesto di circoscrivere con più chiarezza l'ambito di applicazione della disciplina, che senz'altro non dovrebbe estendersi al restauro di beni culturali immobili.

Al riguardo, il relatore osserva tuttavia che l'articolo 1 circoscrive con assoluta chiarezza l'ambito di applicazione del provvedimento al restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. Né può essere condivisa la preoccupazione di chi teme che l'espressione «superfici decorate di beni architettonici» possa richiamare il restauro di beni immobili. Esprime pertanto un parere contrario all'ipotesi di sopprimere dal testo il riferimento alle suddette superfici, tanto più che l'assimilazione, quanto a percorsi formativi, esperienze e specificità professionali, è del tutto consolidata. Analogamente, ritiene inutile una sostituzione testuale con l'espressione «superfici murali, dipinte e musive».

Quanto al già menzionato carattere interdisciplinare dell'attività di restauro, rileva che esso emerge già con sufficiente chiarezza dall'articolato.

È stata poi segnalata l'esigenza di integrare nel testo le fonti da cui il restauratore deve trarre le informazioni necessarie ai suoi interventi, che devono essere finalizzati principalmente all'attività di conservazione dei materiali originali.

Il relatore osserva tuttavia che l'individuazione delle fonti conoscitive preliminari ed orientative degli interventi fa parte della disciplina tecnico-regolamentare. È dunque realistico che una parte delle indicazioni sia recepita nel regolamento attuativo relativo agli *standard* formativi; altra parte troverà invece presumibilmente spazio in fase di razionalizzazione delle scelte delle soprintendenze in ordine all'approvazione e all'esecuzione dei progetti di restauro.

Quanto alla sollecitazione a consentire al restauratore l'impiego, nell'attività di restauro, di collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità, rileva che ciò è già previsto dalla normativa vigente. Il disegno di legge demanda peraltro la loro formazione alle regioni, in ossequio al vigente assetto costituzionale.

I sindacati hanno poi chiesto che l'attività di restauro non sia riservata in via esclusiva a coloro che sono in possesso del diploma quinquennale e hanno motivato tale richiesta con il rischio che nei prossimi anni si possa creare un «vuoto» di restauratori in attesa che quelli futuri concludano l'*iter* formativo.

Al riguardo, il relatore ritiene tuttavia irrinunciabile l'obiettivo di qualificazione che il provvedimento si propone. Esso prevede del resto un'articolata fase transitoria che consentirà di raggiungere agevolmente un pieno equilibrio, a regime, fra domanda ed offerta.

Alcune categorie hanno invece lamentato una scarsa attenzione alle competenze di carattere manuale, invocando una maggiore formazione pratica sia in corso di studio che successivamente al conseguimento del diploma.

Si tratta tuttavia di una critica che non coglie nel segno, atteso che la componente pratica è chiaramente menzionata al comma 2 dell'articolo 2, laddove si fa esplicito riferimento all'integrazione fra competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche. Quanto invece all'attività lavorativa non collegata ad un percorso formativo, è evidente che essa non possa più essere presa in considerazione, pena la contraddizione dei più volte ricordati obiettivi di qualificazione che il provvedimento si propone.

Può invece essere pienamente accolta la proposta di rendere certi i tempi entro cui debba essere emanata la normativa di attuazione alla quale la legge stessa rinvia ed in tal senso egli preannuncia la presentazione di opportuni emendamenti.

Analogamente, giudica condivisibile la proposta di prevedere un ampio coinvolgimento, nel procedimento per l'adozione della normativa di attuazione appena richiamata, dei rappresentanti della professione.

Quanto alla richiesta degli Istituti centrali del Ministero di svolgere un ruolo attivo sia nella definizione degli *standard* di qualità cui deve adeguarsi l'insegnamento del restauro, che nella vigilanza sull'attività formativa e sullo svolgimento degli esami finali, si tratta di questione senz'altro legittima. Non si potrebbe infatti ipotizzare che gli Istituti centrali non avessero un ruolo centrale nella elaborazione e nella gestione degli strumenti delineati dal disegno di legge.

Il relatore si sofferma indi sulla richiesta, sostenuta dai diretti interessati, di ricomprendere la Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna, il Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato e la Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari di Spoleto fra gli istituti preposti all'alta formazione.

Al riguardo, invita a distinguere la posizione della Scuola per il restauro del mosaico da quella degli altri istituti. Sembra infatti che il Ministero stia ultimando le procedure per l'emanazione di un decreto che istituisce una sezione staccata dell'Istituto centrale per il restauro presso la Scuola per il restauro del mosaico. In questo modo, la Scuola diventerebbe un vero e proprio braccio operativo dell'Istituto e si vedrebbe riconosciuto il valore e la stima che merita. Invita tuttavia il rappresentante del Governo a confermare tale percorso ed ipotizza comunque la predisposizione di un ordine del giorno in tal senso.

Quanto alle altre istituzioni, sono realtà che senz'altro troveranno il giusto riconoscimento nel sistema degli accreditamenti.

Le associazioni audite hanno poi svolto alcune considerazioni in ordine alla durata e al valore dei percorsi formativi prefigurati. È stato ad esempio auspicato che il diploma conseguito non assuma *ex se* valore di abilitazione all'esercizio della professione di restauratore; che, oltre ai corsi quinquennali in restauro (equiparati alla laurea specialistica), siano previsti corsi triennali (equiparati alla laurea triennale); che il diploma rilasciato dagli istituti statali non sia equiparato alla laurea specialistica universitaria.

Sotto questo profilo, ricorda ancora una volta che scopo del disegno di legge è quello di prefigurare una formazione di eccellenza, che conduca al conseguimento di una qualifica per l'esercizio della professione di restauratore. Ogni altra ipotesi rischia di vanificare tale intento. Per corrispondere alla richiesta di fissare una durata minima dei corsi di formazione dei collaboratori restauratori, preannuncia tuttavia la presentazione di un emendamento che ne prevede una durata almeno biennale, nella consapevolezza peraltro che la materia è di competenza regionale e rifugge quindi da una normazione di eccessivo dettaglio.

L'equiparazione del diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione alla laurea specialistica consegue invece alla durata quinquennale della formazione, al livello delle attività formative svolte, alla selettività dell'accesso.

Quanto infine alla proposta, da più parti avanzata, di riconsiderare la disciplina transitoria prevista dall'articolo 5, osserva che il disegno di legge prefigura un delicato equilibrio tra rigore a regime e tutela delle aspettative. In questa prospettiva, appare del tutto inopportuno spostare oltre l'anno in corso il periodo di riferimento della disciplina transitoria, così come modificarne gli effetti.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario BONO, il quale sottolinea anzitutto come l'insegnamento e la pratica del restauro delle opere d'arte rappresentino per il nostro Paese motivo di immenso orgoglio. In pochi settori come in questo, la scuola italiana è infatti un punto di riferimento imprescindibile anche per le amministrazioni e le istituzioni culturali dei Paesi economicamente più progrediti.

L'alta formazione nel restauro, peraltro, è tuttora un privilegio di pochi.

L'aumento degli interventi di restauro, per numero e per complessità realizzativi, insieme all'introduzione del sistema di qualificazione per le imprese esecutrici dei lavori pubblici, ha tuttavia comportato un significativo aumento della domanda di manodopera specializzata nel settore del restauro e, con ciò, anche la proliferazione delle occasioni di formazione offerte da soggetti pubblici o privati, non sempre rispondenti a *standard* di qualità adeguati, e comunque sviluppatasi al di fuori di un organico disegno organizzativo e funzionale.

Le intrinseche esigenze di tutela dei beni culturali richiedono dunque che, nel por mano per la prima volta ad una disciplina organica, il massimo rigore nel rilascio degli attestati formativi si coniughi con l'ampliamento dell'offerta formativa di qualità.

In un ordinamento nel quale, in base alle disposizioni del vigente Titolo V della Costituzione, la formazione dei restauratori si colloca al crocevia delle competenze dei diversi livelli istituzionali, una iniziativa legislativa del Governo non poteva peraltro che fondarsi su un ampio e preventivo accordo con le regioni e contenere scelte organizzative improntate all'integrazione delle competenze delle diverse componenti della Repubblica.



In questo senso, il disegno di legge è stato concordato dal Ministero per i beni e le attività culturali con i rappresentanti delle regioni ed è stato salutato come un esempio di un modo nuovo di concepire i rapporti tra Stato e regioni, superando quelle sterili contrapposizioni che un'interpretazione meramente testuale dell'articolo 117 della Costituzione rischiava di favorire.

Il Sottosegretario sottolinea infatti che il testo presentato dal Governo sottende un'equilibrata composizione delle ragioni dell'autonomia e della diversificazione operativa – secondo le quali ogni soggetto può candidarsi a svolgere l'insegnamento – con quelle della rigorosa fissazione dei contenuti e dei criteri di insegnamento dapprima, e della verifica del possesso dei requisiti d'idoneità e della conformità dei programmi poi, in sede di accreditamento degli enti formatori.

In effetti, appare quanto mai necessario individuare *standard* nazionali di esercizio dell'attività di insegnamento del restauro che, per il settore dell'alta formazione, verranno indicati dal Ministero (e che dovranno necessariamente trovare applicazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che, attraverso l'accREDITAMENTO presso lo Stato, svolgeranno tale attività di insegnamento) mentre per la formazione saranno affidati alla competenza regionale, fermo restando che le decisioni scaturiranno da un'elaborazione comune Stato-regioni.

Ciò in un'ottica sia di omogeneità tra le offerte formative ai due livelli (restauratore e collaboratore restauratore/operatore del restauro) sia di cooperazione per il raggiungimento dell'obiettivo comune di una qualità dell'insegnamento del restauro e, di conseguenza, delle professionalità immesse sul mercato.

Tali *standard* contribuiranno a caratterizzare le varie figure professionali che concorrono al processo di restauro, eliminando rischi di confusione e sovrapposizione ed in particolare la conseguenza che possa essere chiamato ad operare interventi manuali sulle opere un soggetto che abbia soltanto una competenza teorica o, al contrario, solamente pratica.

Il disegno di legge, prosegue il Sottosegretario, sancisce inoltre il principio secondo cui il restauro di beni culturali può essere eseguito soltanto da chi abbia ottenuto la qualifica di restauratore in conformità alla disciplina introdotta e che detta qualifica sia la sola rilevante anche ai fini della qualificazione delle imprese appaltatrici.

Con disposizione transitoria, esso fa altresì salva la posizione di tutti i soggetti che, nelle more della definizione di una disciplina legislativa, confidando sui requisiti di accesso stabiliti in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*sexies*, della «legge Merloni», dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e dal decreto ministeriale n. 420 del 2001, hanno intrapreso un percorso formativo teorico-pratico che richiede tempi più lunghi delle scadenze previste dal regime transitorio dettato da tali regolamenti. Né è stata ignorata la posizione di coloro i quali, in questi ultimi anni, hanno sofferto della incertezza della disciplina o della difficoltà di far emergere formalmente il valore del lavoro svolto per conto terzi nei cantieri di restauro.

Il Sottosegretario si sofferma poi sulle osservazioni emerse durante il dibattito ed in particolare sulla richiesta, avanzata da parte dei senatori Acciarini, Monticone e Tessitore, di un chiarimento in merito al quadro sistematico di riferimento dei nuovi percorsi formativi, soprattutto per quel che riguarda l'equiparazione del diploma di restauratore alla laurea specialistica.

Al riguardo, conferma che alla nuova figura di «restauratore» viene assicurato il rango di laureato specializzato, con un evidente rapporto tra il percorso universitario vero e proprio e l'*iter* formativo del restauratore. Ci saranno poi certamente forme strette di collaborazione tra le università, le scuole di formazione e gli altri soggetti con i requisiti previsti.

La senatrice Acciarini – prosegue il Sottosegretario – ricordava altresì che l'attribuzione della qualifica di scuole di alta formazione agli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 368 del 1998 comprende, oltre all'Istituto centrale per il restauro ed all'Opificio delle pietre dure, anche l'Istituto centrale per la patologia del libro, che tuttavia da alcuni anni non svolge attività di formazione. Si tratta di una disposizione indubbiamente importante, che permetterà all'Istituto di ricominciare a svolgere funzioni di alta formazione, ad esempio sui beni librari.

Egli dissente invece dal senatore Monticone, che ha chiesto che i principi generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati siano già inseriti nella legge e che sia specificata la periodicità della verifica. Ritene infatti che spetti alla discrezionalità prettamente tecnica del Ministero stabilire sia i principi che la periodicità delle verifiche, pena un eccessivo ingessamento della norma.

Ribadisce comunque che è assoluta intenzione del Ministero prevedere criteri rigorosi per gli *standard* e verifiche periodiche a breve/medio termine.

Conviene invece con il senatore Monticone quando propone di inserire un periodo minimo di frequenza ai corsi per le figure degli operatori del restauro.

Quanto poi alla tematica sollevata dal relatore con riferimento alla Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna, egli conferma che il Ministero ha iniziato le procedure per la predisposizione di un decreto ministeriale recante l'istituzione di una sezione staccata dell'Istituto centrale per il restauro presso la Scuola del Mosaico di Ravenna. Preannuncia comunque fin d'ora la propria disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno sull'argomento.

Condivide infine la contrarietà manifestata dal relatore sull'opportunità di aggiungere il titolo di conservatore a quello di restauratore in quanto si potrebbero ingenerare confusioni tra le due figure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che alcuni colleghi hanno chiesto di non concludere l’esame del provvedimento in titolo nella seduta odierna, onde avere l’opportunità di intervenire nel dibattito generale nella seduta di domani. In considerazione dell’andamento del dibattito presso la Commissione di merito, ritiene di poter accedere a tale richiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**216<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi**

**(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet**, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

**(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati**

**(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva**

**(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

**(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni**

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore FABRIS fa presente che l'Assemblea è convocata per l'esame del bilancio interno del Senato argomento sul quale sono da esaminare alcuni ordini del giorno da lui presentati. Chiede pertanto che i lavori della Commissione sui temi all'ordine del giorno siano rinviati alla seduta pomeridiana già convocata per oggi alle 15 al fine di consentire una partecipazione piena ai lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il calendario dei lavori della Commissione è stato fissato sulla base della decisione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, richiama l'articolo 29, ultimo comma, del Regolamento del Senato che prevede che le Commissioni sono tenute a sospendere la seduta quando siano riunite in sede redigente e deliberante e solo su richiesta del Presidente del Senato o di un terzo dei senatori presenti in Commissione.

Il senatore FALOMI condivide il richiamo al Regolamento del Presidente. Per quanto riguarda invece le sedute notturne già convocate chiede di definire un termine orario delle sedute stesse.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Falomi.

Il PRESIDENTE ribadisce che la durata delle sedute notturne sarà condizionata dall'*iter* del provvedimento e dalla reale volontà di arrivare alla definizione di un testo per l'Assemblea.

Il senatore PETRUCCIOLI suggerisce di definire il calendario dei lavori della Commissione definendo previamente quali articoli saranno discussi. Ciò consentirebbe un maggiore ordine della discussione e la definizione delle sedute necessarie al fine di disporre un testo da portare in Assemblea entro la prima settimana di luglio.

Il PRESIDENTE, al fine di verificare la praticabilità dell'ultima proposta avanzata dal senatore Petruccioli, propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,35.*

Il presidente GRILLO avverte che il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, ultimo comma, del Regolamento, è intervenuto per sconvocare le sedute delle Commissioni riunite in costanza dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

**217<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Baldini e Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi**

(504) *MONTICONE ed altri.* – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) *CREMA ed altri.* – *Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) *DEL TURCO ed altri.* – *Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1516) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(1681) *PASSIGLI.* – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.*

(1887) *GUBERT.* – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore PETRUCCIOLI illustra gli emendamenti all'articolo 2 a sua firma, incentrati sulla questione relativa all'ambito di estensione del sistema integrato delle comunicazioni, che costituisce la base per il calcolo del limite *antitrust*. Gli emendamenti proposti contengono due ipotesi alternative, la prima delle quali consente di calcolare la base del limite *antitrust* sull'insieme coerente dei *mass media* che impiegano tecnologie digitali. La seconda è quella di calcolare il predetto limite sulla base del valore complessivo delle spese di pubblicità effettuate dagli operatori del settore radiotelevisivo. Ribadisce inoltre che è necessario attribuire chiaramente la competenza relativa alla definizione della base di calcolo che, al momento, non è chiara se sia attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o al Governo. Bisogna infine tener conto delle recenti direttive comunitarie che distinguono tra digitale ed analogico e tra fornitori di rete e di servizi.

La senatrice DENTAMARO, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2 della sua parte politica, sottolinea che la valenza dell'articolo 2 è particolare nel contesto dell'intero disegno di legge perché in esso sono contenute le definizioni sulle quali è costruito l'intero sistema. Ulteriori risvolti significativi conseguono poi alle particolari definizioni previste al comma 1, dalle lettere *c*), *d*) e *g*). Notevole rilievo rivestono infine gli emendamenti che mirano a regolare la fase di transizione al digitale la cui durata è ancora incerta e non corrisponde ai brevi termini individuati dal Governo nel disegno di legge.

Il senatore D'ANDREA procede ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2 proposti dal gruppo della Margherita che mirano innanzitutto a fissare i criteri da utilizzare ai fini dell'individuazione dei fornitori di rete, dei fornitori dei contenuti e di quelli dei servizi. Un secondo gruppo di emendamenti riguarda la definizione del sistema integrato delle comunicazioni. Un terzo ed ultimo gruppo di emendamenti mira a distinguere tra ambito nazionale ed ambito locale di trasmissione radiotelevisiva.

Il senatore Paolo BRUTTI, intervenendo sugli emendamenti all'articolo 2, rileva l'importanza delle questioni semantiche in esso contenute e sottolineando le conseguenze della disomogeneità di talune definizioni ai fini dell'individuazione di eventuali abusi di posizione dominante del mercato.

Il ministro GASPARRI interviene per chiarire le questioni relative al sistema integrato delle comunicazioni ed ai compiti di vigilanza e di verifica del rispetto dei limiti *antitrust*. Al riguardo fa presente che il disegno di legge deve essere letto nel suo complesso e che le definizioni dell'articolo 2 devono essere opportunamente inserite nel quadro delle disposizioni contenute nell'intero articolato. In particolare, considera che all'interno del sistema integrato delle comunicazioni, a seguito della crescente multimedialità e della convergenza delle tecnologie, confluiranno naturalmente, in un futuro molto prossimo, i settori della stampa e della televisione le cui barriere saranno col tempo abbattute. Tale visione, opinabile sotto il profilo del dibattito politico, non è però arbitraria e ha l'obiettivo di combattere il nanismo delle imprese italiane che devono raffrontarsi, nel contesto di una concorrenza globale, con imprese di più ampie dimensioni. Sulla questione relativa alla individuazione pratica del sistema integrato di comunicazioni e dei conseguenti limiti *antitrust*, fa presente che operativamente si potrà procedere sulla base della valutazione dei fatturati delle singole imprese.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.52, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81 e 2.82. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 2.54 e 2.76.



Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli stessi emendamenti su cui è contrario il relatore. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 di analogo contenuto, a condizione che i presentatori accolgano la seguente modifica: le parole «in ambito nazionale o locale» siano sostituite con le seguenti «in ambito locale e nazionale». Esprime parere contrario sull'emendamento 2.52 e favorevole sugli emendamenti 2.54, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81 e 2.82.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.2, chiarisce che la sostituzione in esso contenuta mira a qualificare correttamente la situazione giuridica in capo all'operatore di rete che risulta titolare non di un vero e proprio diritto assoluto, bensì di una semplice licenza.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto. È successivamente respinto l'emendamento 2.3.

I presentatori degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 non accolgono la proposta di modifica avanzata dal sottosegretario Innocenzi. Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti in questione sono respinti.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti 2.6 e 2.7, fa presente che il senso delle modifiche proposte è quello di regolare opportunamente la fase di transizione dall'analogico al digitale.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.6 e 2.7 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.13, chiede che la previsione contenuta nell'emendamento sia inserita, a livello di concetto, all'interno del disegno di legge.

Posto ai voti l'emendamento 2.13 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21, sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.22, chiarisce che l'emendamento mira a recepire le istanze dei produttori indipendenti dei contenuti, già rappresentate in occasione del-

l'audizione di questi ultimi presso la Commissione, all'interno del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 2.22 è respinto.

Posti ai voti, è poi respinto l'emendamento 2.23.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.24, sottolinea come la mancata approvazione di tale emendamento lascerebbe insoluto il problema della tutela dei produttori indipendenti di contenuti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.24 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.25, ribadisce che il sistema integrato delle comunicazioni previsto all'articolo 2, comma 1, lettera g), è un mero artificio che lascia irrisolte le problematiche della regolamentazione del settore radiotelevisivo.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28 sono respinti. Posto ai voti, è del pari respinto l'emendamento 2.29.

Il senatore PETRUCCIOLI, intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 2.30, 2.31, 2.35 e 2.51, sottolinea la necessità di una maggiore riflessione da parte del Governo sul tema del sistema integrato delle comunicazioni ribadendo l'importanza di tale previsione normativa anche ai fini del recepimento della normativa comunitaria di settore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.42, fa presente che l'emendamento raccoglie gli orientamenti espressi dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare cita il parere di quest'ultima sulla disomogeneità dei settori ricompresi all'interno del sistema integrato delle comunicazioni, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g). Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.43, 2.44 e 2.45 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.46, sottolinea come l'inclusione delle imprese fonografiche all'interno del sistema integrato delle comunicazioni risulti non coerente con una adeguata definizione del settore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52 e 2.53 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.54 è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.55, 2.56, 2.57 e 2.58.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, gli emendamenti 2.59, 2.60 e 2.61 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.62, rileva che la inadeguata definizione degli ambiti nazionali e locali di trasmissione radiotelevisiva, finirà per condizionare la pianificazione delle frequenze riversando nelle frequenze digitali il caos attualmente esistente in quelle analogiche.

Posto ai voti, l'emendamento 2.62 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.63, precisa che le risposte fornite dal rappresentante del Governo in sede di comitato ristretto non possono essere considerate sufficienti.

Posti congiuntamente ai voti perché identici, gli emendamenti 2.63 e 2.64 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.65, precisa che gli obblighi di irradiazione del segnale previsti dalla legge n. 249 del 1997, devono essere riferiti alla copertura ed alla effettiva possibilità di ricezione del segnale da parte della popolazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74 e 2.75 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.76 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti perché identici, gli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81 e 2.82 sono approvati. Posti, infine, separatamente ai voti, gli emendamenti 2.83 e 2.84, sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto contraria sull'intero articolo, esprime disappunto per il fatto che il testo risultante dalla modifiche apportate all'articolo 2 del disegno di legge in esame, non tenga in alcun conto il dibattito sul sistema integrato delle comunicazioni che pure ha prodotto dei validi spunti di riflessione.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria all'articolo 2, ribadisce le proprie perplessità in merito alla elusione dei limiti *antitrust* che dall'approvazione dello stesso articolo scaturirebbe, ed esprime dubbi di costituzionalità della norma. Precisa inoltre che il riferimento all'esperienza statunitense in tema di *antitrust* citato dal Governo non è paragonabile all'esperienza italiana che si configura come una liberalizzazione per certi versi selvaggia.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto contraria all'articolo 2, rileva che la formulazione contenuta alla lettera g) del disegno di legge in esame, contrasta fortemente con l'articolo 21 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Commissione approva di seguito l'articolo 2 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per questa sera alle ore 20,30 non avrà più luogo, mentre sono confermate tutte le altre sedute già convocate per le giornate di mercoledì e giovedì prossimi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175****Art. 2.****2.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0a) sistema radiotelevisivo nazionale: l'insieme delle imprese emittenti televisive e radiofoniche, operanti su frequenze terrestri analogiche o digitali, via cavo o satellite che esercitano la loro attività in ambito nazionale o locale sia nella produzione che nella distribuzione di contenuti».

---

**2.2**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del diritto» con le seguenti: «della licenza».*

---

**2.3**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica», aggiungere le seguenti: «analogica o».*

---

**2.4**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «, in ambito nazionale o locale.».*

---

**2.5**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «, in ambito nazionale o locale.».*

---

**2.6**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «tecnica», inserire le seguenti: «analogica o».*

---

**2.7**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «terrestri in tecnica», aggiungere le seguenti: «analogica o».*

---

**2.8**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.9**

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.10**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.11**

PASINATO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.12**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.13**

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) "Società di Trasmissione Pubblica" il soggetto pubblico titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi, contenuti editoriali e servizi dati agli utenti;».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di garantire il pluralismo nel mercato della fornitura di contenuti nell'ambito della tecnologia di trasmissione digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge*

23 agosto 1988, n. 400, attraverso il quale viene istituita la Società di Trasmissione Pubblica e le modalità di funzionamento della stessa. Obiettivi della Società di Trasmissione Pubblica sono:

a) garantire l'accesso al mercato radiotelevisivo a soggetti ad alto valore sociale, abbassando le soglie di accesso al mercato e consentendo capacità trasmissiva a quei soggetti, che operano in forma societaria non a fini di lucro, anche come espressione di associazioni, onlus, comunità etniche, culturali e locali, producano programmi, contenuti editoriali e servizi di utilità sociale, anche in realizzazione di specifici obiettivi previsti nel Contratto di servizio pubblico;

b) garantire una reale concorrenza tra i fornitori di contenuti e una chiara separazione tra questi e gli operatori di rete, agevolando l'accesso al mercato ai soggetti non controllati da operatori di rete stessi;

c) garantire una adeguata copertura trasmissiva, garantendo una dislocazione dei ripetitori ambientalmente compatibile;

d) garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea, con particolare riguardo alla produzione indipendente e musicali, riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

e) garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

*2-ter.* L'Amministratore delegato della Società di Trasmissione Pubblica di cui al comma *2-bis* è nominato dall'amministratore delegato della *holding* di cui la Società fa parte, con durata triennale.

*2-quater.* Al fine di garantire il pluralismo dei fornitori di contenuti nell'emittenza radiotelevisiva nella tecnica di trasmissione digitale, metà delle frequenze di trasmissione in tecnica digitale sono riservate alla Società di Trasmissione Pubblica.

*2-quinquies.* Il regolamento di cui al comma *2-bis* garantisce la capacità trasmissiva in tecnica digitale secondo quanto determinato dal comma *2-ter*, anche tramite convenzioni di *roaming* con licenziatari di frequenza già operanti, costruzioni di siti di irradiazione. Eventuali clausole possono essere poste nel contratto di servizio pubblico».

---



**2.14**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica» aggiungere le seguenti: «analogica o».*

---

**2.15**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «tecnica» inserire le seguenti: «analogica o».*

---

**2.16**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.17**

PASINATO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.18**

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.19**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.20**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».*

---

**2.21**

VERALDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«d-bis) "produttore di contenuti" il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;

«d-ter) "produttore indipendente di contenuti" il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori nazionali di rete o a fornitori nazionali di contenuti».

---

**2.22**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) "produttore di contenuti" il soggetto che svolge attività di produzione di audiovisivi, programmi e prodotti cinematografici, editoriali elettronici, servizi interattivi e dati;

d-ter) "produttore indipendente di contenuti", il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti».

---

**2.23**

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MERTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizio al pubblico» con le parole: «il soggetto che fornisce, attraverso la Società di trasmissione pubblica, servizi al pubblico».*

---

**2.24**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) "produttore indipendente di contenuti", il soggetto europeo che svolge attività di produzione audiovisiva e che non è controllato o collegato a destinatari di concessione, di licenza o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;».

---

**2.25**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.26**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.27**

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.28**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.29**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani, le concessionarie di pubblicità, le imprese di reti e servizi di telecomunicazioni;».

---

**2.30**

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) sistema integrato della pubblicità il settore economico che comprende le imprese di pubblicità».

---

**2.31**

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sistema integrato delle comunicazioni» aggiungere la seguente: «multimediali».*

---

**2.32**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le imprese radiotelevisive» fino alla fine della lettera, con le seguenti:*

«1) gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri, analogiche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in onda

per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali elettronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l'esclusione dei servizi prestati su richiesta individuale;

2) i fornitori di contenuti ed i fornitori di servizi interattivi, in chiaro o condizionati, la distribuzione con qualsivoglia mezzo tecnici di programmi di editoria elettronica e cinematografica;

3) i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi, cinematografici, di editoria elettronica».

---

### 2.33

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «produzione e».*

---

### 2.34

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e distribuzione».*

---

### 2.35

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «distribuzione» sopprimere le seguenti: «qualunque ne sia la forma tecnica».*

---

### 2.36

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «o radiofonici».*

---

**2.37**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «le imprese dell'editoria quotidiana» *fino alla fine del comma.*

---

**2.38**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da:* «le imprese dell'editoria» *fino a:* «INTERNET».

---

**2.39**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da:* «le imprese dell'editoria» *fino a:* «INTERNET».

---

**2.40**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole:* «quotidiana, periodica, libreria, elettronica».

---

**2.41**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole:* «periodica, libreria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET».

---

**2.42**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «libreria».*

---

**2.43**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le imprese di produzione» fino a: «modalità di diffusione» con le seguenti: «le imprese di pubblicità che operano in tali settori».*

---

**2.44**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: «le imprese di produzione» fino a: «opere cinematografiche».*

---

**2.45**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «le imprese fonografiche».*

---

**2.46**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «le imprese fonografiche».*

---

**2.47**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «le imprese di pubblicità» fino alla fine della lettera.*

---

**2.48**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «Le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o la modalità di diffusione».*

---

**2.49**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione».*

---

**2.50**

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «quali ne siano il mezzo e le modalità di diffusione».*

---

**2.51**

PETRUCCIOLI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che adottino la tecnica digitale».*

---



**2.52**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «complessiva».*

---

**2.53**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, anche non informativa,».*

---

**2.54**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle altre norme di riferimento».*

---

**2.55**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) "concessionaria del servizio pubblico" la Società titolare di concessione per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo».*

---

**2.56**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) "concessionaria" l'emittente privata titolare di concessione per l'attività di radiodiffusione in tecnica analogica che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi e li trasmette».*

---

**2.57**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) "concessionaria del servizio pubblico" la Società titolare di concessione per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo».

---

**2.58**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**2.59**

PASINATO

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**2.60**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**2.61**

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI,  
LAURIA, DATO

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**2.62**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «che consenta l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».*

---

**2.63**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i), in fine, sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**2.64**

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le parole: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale».*

---

**2.65**

FALOMI, BRUTTI Paolo

*Al comma 1, lettera i), aggiungere infine: «e con gli obblighi di irradiazione del segnale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali obblighi si riferiscono alla copertura e alla effettiva possibilità di ricezione del segnale da parte della popolazione coperta grazie alla diffusione nelle famiglie degli apparati ricevitori-decodificatori digitali. Gli obiettivi di copertura del territorio e della popolazione di cui sopra possono essere raggiunti utilizzando sistemi di diffusione e di ricezione in tecnica digitale, via cavo, via satellite o su frequenze terrestri».*

---

**2.66**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che abbia una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione».*

---

**2.67**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in una o più aree purché complessivamente, di norma, non eccedano il limite regionale o provinciale».*

---

**2.68**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole da: «l'esercizio» fino a: «popolazione» con le seguenti: «l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna».*

---

**2.69**

PEDRAZZINI, MORO

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi».*

---

**2.70**

PELLEGRINO

*Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «a sei» aggiungere le seguenti: «al nord e nove al centro ed al sud».*

---

**2.71**

NOCCO, MESSA, GRECO

*Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «a sei» aggiungere le seguenti: «al nord e nove al centro ed al sud».*

---

**2.72**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi» con le seguenti: «purché limitrofi, comunque non superiori a uno se regionali ovvero non superiori a sei se provinciali».*

---

**2.73**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi» con le seguenti: «purché limitrofi, comunque non superiori a due se regionali ovvero non superiori a sei se provinciali».*

---

**2.74**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione» con le seguenti: «e che abbia una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione».*

---

**2.75**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

**2.76**

PEDRAZZINI, MORO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della popolazione» inserire la seguente: «nazionale».*

---

**2.77**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.78**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.79**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.80**

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.81**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.82**

PASINATO

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».*

---

**2.83**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) "fase di transizione" il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**2.84**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora non diversamente stabilito nella presente legge si applicano, inoltre, le definizioni contenute nel regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la responsabile Campagne consumatori dell'AIAB, dottoressa Cristina Grandi, la responsabile della Qualità dell'ANABIO dottoressa Silvana Fortannescere, il direttore dell'AMAB dottor Luigi Guarrera, il presidente di Anagribios dottor Marco Camilli e il segretario della Federazione nazionale dell'agricoltura biologica signor Andreotto Gaetani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: seguito dell'audizione di rappresentanti di AIAB, ANABIO, AMAB, ANAGRIBIOS, Federazione nazionale dell'agricoltura biologica**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 4 giugno scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che nella seduta pomeridiana del 4 giugno scorso ha avuto inizio la presente audizione, dà la parola ai senatori presenti per le eventuali questioni da approfondire.

Il senatore BONGIORNO chiede ai rappresentanti dei produttori dell'agricoltura biologica quali ripercussioni economiche possa determinare l'introduzione degli OGM sul ciclo produttivo, particolarmente sotto il profilo dei costi, chiedendo inoltre se tale introduzione possa generare effetti negativi per la produzione nazionale.

Il presidente RONCONI, ricordato che nella precedente seduta il senatore Bonatesta aveva domandato quale fosse il numero, in Italia, delle imprese che operano nel campo dell'agricoltura biologica, e la percentuale



rappresentata da tale agricoltura nell'ambito dell'intero comparto, ripropone tale domanda, facendola propria.

Il dottor GUARRERA, dopo aver premesso di essere egli stesso in attesa di dati più precisi, sottolinea che la percentuale rappresentata dall'agricoltura biologica nell'ambito della produzione nazionale è giunta a toccare il 7 per cento, sottolineando che si tratta di un valore molto alto se raffrontato alle quote degli altri Paesi europei, rilevando inoltre che tale produzione è particolarmente apprezzata all'estero, in quanto quasi il 50 per cento di essa è destinato all'esportazione. Fa inoltre osservare che l'apprezzamento dei prodotti biologici è in fase di crescita anche da parte dei consumatori italiani.

Ritiene necessario che la produzione italiana si concentri sempre di più sui profili della qualità e della tipicità, osservando inoltre che l'introduzione degli OGM creerebbe gravi problemi a causa della inevitabile contaminazione delle sementi.

Il dottor GAETANI, nel concordare con i dati esposti dal dottor Guarrera, osserva che la posizione della sua organizzazione in materia di OGM è ispirata ad una forte cautela, in attesa della definizione dei profili normativi comunitari, nonché di talune questioni di carattere tecnico-scientifico. Tale cautela si è resa necessaria, a suo avviso, anche in ambito interno, in quanto le circolari emanate dal MIPAF non sembrano operare una distinzione precisa tra OGM e prodotti OGM *free*.

Il senatore MURINEDDU fa osservare che tra tipicità e qualità non vi è necessariamente una corrispondenza biunivoca, in quanto vi sono diversi studiosi che hanno sottolineato come la qualità di un OGM possa essere perfino superiore a quella di un prodotto tradizionale.

Domanda, in particolare, ai rappresentanti delle associazioni produttrici se vi siano presidi scientifici in grado di garantire l'affidabilità dei prodotti biologici, chiedendo inoltre di specificare se, a loro avviso, la questione dell'ammissibilità degli OGM investa maggiormente problematiche di equilibrio dei mercati ovvero preoccupazioni di tipo sanitario. Domanda infine quale esito abbiano fornito i risultati comparati, in termini di salute del consumatore, tra le aree in cui è ammesso il rilascio di OGM e le aree OGM *free*.

Il senatore FLAMMIA domanda ai rappresentanti dei produttori biologici quale possa essere la strada per raggiungere una piena coesistenza tra le diverse agricolture, in un mercato ormai globalizzato.

Il senatore VICINI, con riferimento al tema della tipicità dei prodotti, sottolinea come sia di comune dominio sia che l'agricoltura biologica comporti dei costi maggiori, sia che la produzione agroalimentare italiana possa mantenersi competitiva solo se riesce a conservare la sua impostazione orientata alla tipicità. Osserva infatti che l'introduzione degli OGM

potrebbe snaturare, a suo avviso, tutto il complesso meccanismo sul quale si basa la produzione nazionale.

Domanda alle associazioni dei produttori biologici quali siano le loro proposte, orientate a far sì che la linea prescelta dal ministro Alemanno possa essere mantenuta ferma. Domanda inoltre quale possa essere la via per tutelare più efficacemente le produzioni tipiche protette e se i rappresentanti ritengano necessario rafforzare l'attività di ricerca in materia.

Osserva infine come, a suo avviso, l'agricoltura italiana non avrebbe futuro qualora perdesse quel carattere di tipicità che l'ha sempre connotata.

La senatrice DE PETRIS, riconosciuta la grande rilevanza del settore della produzione agroalimentare biologica sul territorio nazionale, ritiene tuttavia che tale settore abbia altresì il dovere di porsi come rappresentante principale, in Europa, della tutela della coesistenza delle produzioni e della riduzione dei costi di segregazione. Ritiene infatti necessario costituire un fronte compatto a difesa di tali istanze, in quanto i risultati scientifici allo stato disponibili dimostrano che le contaminazioni da OGM si sono verificate anche a grande distanza.

Domanda, in particolare, quale sia la posizione dei rappresentanti dei produttori biologici, in ordine all'idea di stabilire una soglia, sia pur minima atta a regolamentare la cosiddetta coesistenza accidentale.

Il presidente RONCONI domanda quale sia il valore in euro delle esportazioni dei prodotti biologici, chiedendo inoltre se, con riguardo al regime delle certificazioni, l'Italia presenti un sistema comparabile a quello degli altri Paesi europei e se tale sistema sia a sua volta differente da quello vigente negli Stati Uniti.

Il dottor GUARRERA, in attesa di poter disporre di dati più precisi in ordine al valore monetario delle esportazioni, rileva che i sistemi di certificazione vigenti negli Stati membri dell'Unione europea sono perfettamente comparabili, in quanto disciplinati da un unico regolamento. Con riguardo agli Stati Uniti, precisa che è stata recentemente attuata un'armonizzazione, su base pattizia, dei regimi di certificazione europeo e statunitense, basata su accordi di riconoscimento reciproco delle rispettive normative.

Con riferimento al problema della effettiva coincidenza fra tipicità e qualità dei prodotti, ritiene che il giudizio più rilevante rimanga quello effettuato dai consumatori, osservando inoltre che, in Italia, la ricerca scientifica in materia è allo stato estremamente scarna, ricordando come sul punto le associazioni dei produttori biologici abbiano richiesto al ministro Alemanno l'adozione di provvedimenti specifici.

Sottolinea inoltre come l'introduzione della cosiddetta soglia minima rimanga attualmente solo allo stato di semplice proposta, ribadendo l'assoluta contrarietà della sua associazione a tale previsione, in quanto risul-

terebbe in seguito estremamente semplice modificare i valori delle biotecnologie ammesse.

La dottoressa GRANDI, nel concordare con i dati esposti dagli altri rappresentanti, ritiene inesatto affermare che gli OGM permettano di evitare l'utilizzo di fitofarmaci, in quanto vi sono già attualmente prodotti biotecnologici completamente dipendenti dall'utilizzo di particolari antiparassitari. Sottolinea inoltre le difficoltà generate dall'impossibilità di evitare le contaminazioni da parte delle sementi modificate, rilevando la necessità di stimolare maggiormente la ricerca scientifica. Ritiene, infine, che l'introduzione degli OGM, in quanto prodotti che richiedono un minor apporto di manodopera, potrebbe avere ripercussioni negative sotto il profilo occupazionale.

Il dottor CAMILLI ritiene che l'introduzione degli OGM potrebbe modificare irrimediabilmente le caratteristiche della produzione agroalimentare nazionale, fortemente orientata ad una tipicità che costituisce, a suo avviso, una risorsa da rafforzare. Tale tipicità infatti, unitamente ai sistemi di tutela dell'origine dei prodotti, potrebbe costituire un importante indice per assicurare la tracciabilità della produzione.

Considera infine inutile l'introduzione degli OGM nel territorio nazionale, in quanto tali prodotti non offrono alcuna possibilità di coesistenza con gli altri tipi di agricoltura.

La dottoressa FORTANNESCERE ritiene che la contaminazione determinata dalle colture biotecnologiche sia idonea a comprimere, fino ad escludere del tutto, la stessa libertà di produzione, in quanto gli effetti della contaminazione sono a suo avviso irreversibili.

Il presidente RONCONI, nel ringraziare la dottoressa Fortannescere per il suo intervento, precisa che, allo stato, le conclusioni da essa formulate debbano ritenersi del tutto virtuali, in quanto la sperimentazione in campo aperto è attualmente ancora in via di sviluppo.

Il dottor GAETANI ribadisce la necessità di osservare il principio di precauzione in ordine alle innovazioni biotecnologiche, precisando inoltre che il problema delle soglie minime di coesistenza deve ritenersi già attuale, in quanto alcune soglie sono state già di fatto inserite dal MIPAF.

Il presidente RONCONI, nel ringraziare i rappresentanti intervenuti, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) *EUFEMI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(748) *TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(883) *DE PETRIS e TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(897) *PICCIONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che sono stati presentati un ordine del giorno e numerosi emendamenti al disegno di legge n. 1973, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 4 giugno scorso, rendendosi pertanto necessario procedere alla loro illustrazione.

Ricorda inoltre che sono già pervenuti i pareri sul testo della 12<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, sul testo e della 4<sup>a</sup> e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e che devono ancora pervenire i pareri sugli emendamenti della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Informa infine che la senatrice De Petris ha ritirato l'emendamento 5.8 a sua firma.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Tutti gli emendamenti presentati in ordine all'articolo 1 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS dà per illustrati gli emendamenti 2.30, 2.1 e 2.29.

Il senatore OGNIBENE dà per illustrati gli emendamenti 2.12, 2.10 e 2.28.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il senatore COLETTI dà per illustrati gli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.15.

Il senatore VICINI dà per illustrato l'emendamento 2.9.

Il senatore PICCIONI, relatore, dà per illustrato l'emendamento 211.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 2.28 e 2.24.

Tutti i restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 2 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti di cui all'articolo 3.

Il senatore PICCIONI, relatore, dà per illustrati gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrati gli emendamenti 3.18 e 3.17.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrato l'emendamento 3.3.

La senatrice DE PETRIS precisa che l'emendamento 3.1, al comma 6, intende aggiungere, infine, le parole: «nonché l'istituzione della dirigenza a livello provinciale», ai fini di una più precisa regolamentazione dell'assetto organizzativo del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore VICINI dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il senatore COLETTI precisa che l'introduzione dell'emendamento 3.8 è volta a sanare una lacuna normativa, che verrebbe altrimenti a determinarsi con riguardo all'assetto regolamentare delineato dal decreto-legge n. 804 del 1948. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.9 e 3.10.

Tutti i restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 3 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrati gli emendamenti 4.27, 4.25, 4.28, 4.17, 4.29 e 4.26.

La senatrice DE PETRIS, con riferimento all'emendamento 4.1, rileva che tale precisazione intende rendere il testo dell'articolo più conforme all'impostazione di fondo del disegno di legge in esame. Con riferimento agli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.36, 4.34, precisa che le proposte emendative intendono apportare alcune correzioni al disegno di legge, in modo da renderlo più coerente all'impostazione maggiormente

centralistica del Corpo forestale dello Stato. Con riferimento agli emendamenti 4.2 e 4.3, precisa che si tratta di una norma di copertura finanziaria, necessaria per l'adeguamento della dotazione organica del Corpo forestale dello Stato alle nuove attribuzioni ad esso conferite dal disegno di legge in esame. Osserva inoltre che l'emendamento 4.4 contiene un adeguamento organizzativo, atto a risolvere un problema funzionale specifico del Corpo forestale dello Stato nella regione Friuli Venezia-Giulia.

Il senatore OGNIBENE dà per illustrati gli emendamenti 4.10, 4.7, 4.9 e 4.8.

Il senatore PICCIONI, relatore, dà per illustrato l'emendamento 4.11.

Il senatore COLETTI illustra l'emendamento 4.12, precisando che si tratta di una correzione finalizzata ad ottenere una riduzione della spesa.

Tutti i restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 4 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore OGNIBENE dà per illustrato l'emendamento 5.3.

La senatrice DE PETRIS illustra gli emendamenti 5.7 e 5.6, specificando che essi vertono su argomenti che hanno assunto particolare rilevanza anche in sede di audizioni. Ritiene, infatti, che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare, fornisca una soluzione di compromesso non adeguata ai principi contenuti nella normativa dell'Unione europea. Stigmatizza al riguardo la mancata istituzione in Italia di un'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, che rende l'Italia, assieme al Portogallo, l'unico Paese a non aver provveduto in tal senso. Illustra infine l'emendamento 5.0.2, volto ad attribuire al Corpo forestale funzioni di controllo sui processi di gestione forestale, nonché sulla rintracciabilità e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 5.5.

Tutti i restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 5 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore COLETTI, con riferimento all'emendamento 6.1, osserva che la legge n. 124 del 1985 reca disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del MIPAF, precisando che si tratta di norme che discipli-

nano l'assunzione di personale con la qualifica di operaio forestale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, presso l'amministrazione forestale del medesimo Ministero. Fa inoltre osservare che l'emendamento 6.1 mira a consentire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili attualmente impiegati dal MIPAF, nonché a sanare la posizione contrattuale di tali lavoratori, impegnati dal 1996 nell'ex progetto interregionale denominato «Gestione aree protette» ed assunti come operai a tempo indeterminato dal 1° maggio 2001, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2000. Osserva infine che tale proposta di emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, in quanto trattasi soltanto di un diverso criterio di assunzione dei suindicati operai forestali, da attuarsi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il relatore PICCIONI, dà per illustrati gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrati gli emendamenti 6.8, 6.11, 6.10 e 6.9.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 6.16, specificando che esso intende equiparare i ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività tecnico-scientifica ovvero tecnico-strumentale e amministrativa ai servizi tecnici logistici e amministrativi delle altre Forze di polizia dello Stato.

Tutti i restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 6 vengono dati per illustrati dal PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**172<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1<sup>o</sup> marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FABBRI, relatore, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta una seconda versione rispetto a quello già presentato alle Camere il 18 marzo 2003: le modifiche derivano in buona parte, come ricorda la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, da approfondimenti tecnici svolti con i rappresentati delle regioni, approfondimenti a cui rinviava il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo schema in oggetto riguarda la disciplina sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, e recepisce la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. Quest'ultima integra l'Allegato II della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, inserendovi disposizioni specifiche sull'impiego delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori in quota.

Le modifiche che il nuovo schema presenta – rispetto alla precedente versione – sono sostanzialmente le seguenti: all'articolo 1, comma 1, lettera a), si chiarisce che le violazioni della disciplina di cui all'articolo 36-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono punite con



l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. L'articolo 36-ter, che pone norme sull'utilizzo delle scale a pioli, è stato introdotto dall'articolo 5 dello schema all'esame. Il testo originario, probabilmente per un errore materiale, faceva riferimento sia a tali sanzioni sia ad altre incompatibili, costituite dall'arresto fino a tre mesi ovvero dall'ammenda da euro 258 ad euro 1.032. Alla medesima lettera a) dell'articolo 1, comma 1, si specifica che la violazione degli obblighi di cui al comma 5 e di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 – articolo anch'esso introdotto dal già citato articolo 5 e che pone norme specifiche sull'impiego dei ponteggi – è anch'essa punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. La precedente versione non stabiliva, probabilmente per dimenticanza, alcuna sanzione.

Nel nuovo testo in esame, prosegue il relatore, sono stati riformulati i commi da 8 a 10 dello stesso articolo 36-quater, concernenti la formazione necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi e ai fini della preposizione alla relativa sorveglianza. L'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi è ora demandata – anziché alle regioni, come nello schema originario – alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Viene peraltro soppressa, al comma 7, la norma sulla durata minima della formazione, pari a 20 ore nella prima formulazione.

Non è ben chiaro – anche alla luce dell'articolo 6 dello schema, articolo introdotto nella presente versione e che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza – se il rinvio alla Conferenza valga anche a regime ovvero se le regioni possano in ogni caso adottare, sul punto, un'autonoma disciplina di recepimento. Appare inoltre opportuno che si faccia specifico riferimento alla tipologia delle intese di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in considerazione della circostanza, che per tale istituto, è prevista una procedura suppletiva – di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri – nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza. Questo meccanismo di chiusura può garantire che venga in ogni caso attuato tale profilo della disciplina comunitaria.

La nuova versione dei commi da 8 a 10 dell'articolo 36-quater sopprime inoltre qualsiasi esclusione dall'obbligo formativo. Tuttavia, per le medesime categorie che nel testo originario erano interessate dall'esenzione – cioè, i lavoratori che, al 19 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo, avessero svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero tre anni, ai fini della successiva preposizione alla sorveglianza – è prevista ora una deroga temporanea, fino al 19 luglio 2007. Non è ben chiaro se tale termine si riferisca all'inizio della frequenza o al completamento del corso, ma, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, sa-

rebbe forse più congruo attenersi al termine del 19 luglio 2006, che costituisce la scadenza ultima per l'applicazione della direttiva 2001/45/CE.

Nell'articolo 36-*quinquies* – anch'esso inserito dall'articolo 5 dello schema e recante norme specifiche sull'utilizzo dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – sono state introdotte le stesse modifiche, relative alla formazione professionale, esaminate con riferimento all'articolo 36-*quater*, nonché la previsione che il relativo programma di lavoro sia disponibile presso i siti interessati, ai fini delle verifiche da parte dell'organo di vigilanza.

In particolare, la categoria interessata dalla norma di deroga transitoria agli obblighi di formazione è costituita in questo caso dai soggetti che, alla data del 19 luglio 2005, abbiano svolto per almeno due anni attività con impiego dei sistemi suddetti.

In conclusione, il relatore osserva che nello schema di decreto legislativo all'esame è stata recepita la maggior parte delle osservazioni formulate nel parere espresso nella seduta del 16 aprile 2003 sullo schema di decreto legislativo n. 192, recante la prima stesura dell'articolato; le altre osservazioni, non recepite o recepite solo in parte nell'ambito dello schema in titolo, potranno comunque essere riprese nella proposta di parere che verrà presentata alla Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

**(514) MANZIONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

**(1202) RIPAMONTI.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

**(2008) DI SIENA ed altri.** – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

In apertura di seduta il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio, in data 11 giugno 2003, ha espresso il parere sul testo del disegno di legge n. 848-*bis* e sugli emendamenti 1.1 e 2.1 del Governo. Il parere, il cui testo è a disposizione dei senatori, è non ostativo, con una serie di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La prima condizione riguarda l'introduzione di una clausola di invarianza della spesa all'articolo 4, comma 1, alinea: essa peraltro si pone di fatto in via subordinata rispetto all'emendamento soppressivo dell'articolo 4, presentato dal Governo. Una seconda condizione riguarda la sostituzione dell'espressione «senza oneri per il bilancio dello Stato» con l'altra «senza oneri per la finanza pubblica», al comma 1 dell'emendamento 1.1 e al comma 1 dell'emendamento 2.1. La Commissione bilancio chiede poi l'introduzione di una specifica norma, che preveda una procedura rinforzata per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per le conseguenze di carattere finanziario, sugli atti di esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 2, i cui schemi devono in ogni caso pervenire alle Camere corredati della relazione tecnica.

Tale ultima condizione, osserva il Presidente, deve comunque essere coordinata con l'esigenza di predisporre una disposizione finale di carattere procedurale, che preveda in primo luogo il parere delle Commissioni parlamentari su tutti gli atti di esercizio della delega, comprese anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 3.

Il relatore TOFANI, avendo già preso visione del parere formulato dalla Commissione bilancio, con riferimento alla condizione da ultimo illustrata dal Presidente, deposita l'emendamento 4.0.100 che introduce un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 4, recante appunto disposizioni di carattere procedurale e volto a recepire integralmente la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento testé depositato dal relatore verrà immediatamente trasmesso, per il parere, alle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Il sottosegretario SACCONI, nel prendere atto del parere espresso dalla Commissione bilancio, riformula, secondo le indicazioni in esso contenute, il comma 1 dell'emendamento 1.1 e il comma 1 dell'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 848-*bis*, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base. Ricorda altresì che nella precedente seduta si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e i sub-emendamenti riferiti all'emendamento 2.1 del Governo – interamente sostitutivo dello stesso

articolo 2 – verranno illustrati secondo l'ordine stabilito sulla base dei criteri da lui esposti nella seduta del 10 giugno.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.5.

Il senatore RIPAMONTI, dopo avere dato per illustrati gli emendamenti 2.8, 2.91, 2.9 e 2.95, illustra l'emendamento 2.10, finalizzato a dimezzare il termine assegnato al Governo per l'esercizio della delega. L'emendamento 2.11 si propone invece di sopprimere, al comma 1, il riferimento agli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese, poiché a suo avviso essi possono tradursi in fattori di divisione dei lavoratori e accentuare il processo di individualizzazione del rapporto di lavoro, con conseguente ulteriore indebolimento della posizione del prestatore di lavoro nel rapporto contrattuale. Alla medesima impostazione si ispira anche il sub-emendamento 2.1/67, anch'esso soppressivo del riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese.

Gli emendamenti 2.12 e 2.97, prosegue il senatore Ripamonti, riprendono, prospettando ciascuno una differente modalità di copertura finanziaria, un tema più volte affrontato nel corso della discussione generale, relativo all'improponibilità della previsione di un intervento di riordino degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per conseguire le finalità più volte enunciate, di rafforzamento delle tutele, di sostegno alla mobilità del lavoro e di promozione della formazione professionale, in un contesto di flessibilità contrattata e gestita dalle parti sociali, è infatti indispensabile disporre di risorse aggiuntive in misura adeguata.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.13 – peraltro riproduttivo della condizione formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio e già recepita dal rappresentante del Governo –, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 2.14, inteso a garantire la continuità degli strumenti vigenti adottati in base ad accordi contrattuali, per evitare che il riordino introdotto con la delega vanifichi condizioni più favorevoli per i lavoratori. Con la soppressione della lettera *a*), di cui all'emendamento 2.15, si intende eliminare una disposizione eccessivamente generica e suscettibile di tradursi in una riduzione delle tutele per i lavoratori; con il sub-emendamento 2.1/68 si provvede invece ad una integrale riformulazione della stessa lettera *a*), volta a sancire l'obbligo della iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per tutte le persone titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze altrui.

Il senatore Ripamonti dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22 e si sofferma brevemente sull'emendamento 2.19 che, nel sopprimere il riferimento alle condizioni di ammissibilità al trattamento di disoccupazione, intende riproporre, in altra forma, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria nei termini già illustrati per il sub-emendamento 2.1/68.

Dopo aver dato per illustrati i sub-emendamenti 2.1/54, 2.1/80, 2.1/55, 2.1/58, 2.1/59, 2.1/73, 2.1/60, 2.1/72 e 2.1/62, nonché gli emendamenti 2.28 – inteso, quest'ultimo, a pervenire ad una migliore formulazione del testo –, 2.29, 2.30, 2.31, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.64, 2.65, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.85, 2.86, 2.87 e 2.88, il senatore Ripamonti illustra il sub-emendamento 2.1/74, a norma del quale tutti i lavoratori, inclusi i col-laboratori, possono fruire della cassa integrazione guadagni. I successivi sub-emendamenti 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78 e 2.1/79 si ispirano alla medesima finalità del sub-emendamento 2.1/74, rispetto al quale formu-lano delle ipotesi subordinate. Dà conto quindi dell'emendamento 2.27, soppressivo della lettera *b*), recante principi di delega che, a suo parere, soprattutto nella seconda parte, tendono a ridurre le tutele per i lavoratori disoccupati. Il sub-emendamento 2.1/69 reca, sempre con riferimento alla lettera *b*), una più puntuale disciplina dei casi di sospensione dell'eroga-zione del trattamento di disoccupazione e di decadenza dal diritto allo stesso, prevedendo altresì misure intese a favorire la possibilità di intra-prendere un'attività autonoma o associata in cooperativa da parte del lavo-ratore disoccupato.

Il sub-emendamento 2.1/56 parte invece dal presupposto che l'orien-tamento formativo non possa essere sperimentato a livello locale e con il concorso di forme di bilateralità, prescindendo da orientamenti ed indirizzi espressi in modo uniforme sul piano nazionale, al di fuori dei quali il si-stema della formazione professionale tende a perdere la sua connotazione di opportunità offerta ai lavoratori e al sistema produttivo nel suo com-plexo, e si pone in posizione subalterna rispetto alle esigenze delle sin-gole imprese. Il sub-emendamento 2.1/63 esprime un'ipotesi subordinata rispetto al sub-emendamento testé illustrato e si muove nella stessa logica di esso. Con il sub-emendamento 2.1/57 si intende sottolineare la scarsa incisività delle iniziative adottate fino ad oggi dal Governo per contrastare il lavoro irregolare, e, al tempo stesso, richiamare l'attenzione sull'esi-genza di adeguate misure di controllo e repressione del fenomeno. La let-tera aggiuntiva di cui all'emendamento 2.37 intende invece garantire una forma di mobilità nell'ambito del mercato del lavoro europeo idonea ad aumentare le opportunità per i lavoratori e la competitività del sistema produttivo. La soppressione della lettera *c*) – di cui all'emendamento 2.38 – appare invece necessaria per evitare che la possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi possa determinare una irragionevole frammentazione dei livelli minimi di garanzia offerti dal sistema. Nella stessa lettera, è poi del tutto incomprensibile che cosa si voglia intendere con l'introduzione di disincentivi e penalizzazioni.

Dopo aver osservato che l'emendamento 2.43 intende assicurare, alla lettera *c*), l'osservanza di un principio di trasparenza nella ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato, il senatore Ri-pamonti passa quindi ad illustrare il sub-emendamento 2.1/64, con il quale si intende evitare la legittimazione di organizzazioni sindacali di comodo o comunque di scarsa rappresentatività e, al tempo stesso, favorire moda-

lità omogenee di finanziamento degli ammortizzatori sociali. L'emendamento 2.47 ha il fine di sventare il rischio che forme differenziate di contribuzione e di finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali pongano a repentaglio la tenuta dello stesso e finiscano con lo scardinare il principio solidaristico che ne è alla base. Ad analoga impostazione si ispira il successivo emendamento 2.46, e anche il sub-emendamento 2.1/70 persegue l'obiettivo dell'uniformità della contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevedendo altresì che la misura del contributo sia incrementata con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il senatore Ripamonti dà quindi conto dell'emendamento 2.52, soppressivo della lettera *d*), osservando che l'estensione delle tutele a settori e situazioni attualmente non coperti necessita del confronto tra le parti sociali, ma non deve comportare un ridimensionamento delle protezioni già esistenti. Il sub-emendamento 2.1/71 intende precisare il ruolo dei fondi mutualistici, mentre il sub-emendamento 2.1/65 si propone di evitare il proliferare di accordi non sostenuti da un'adeguata rappresentatività delle parti contraenti ovvero l'istituzione di fondi bilaterali di comodo, sottolineando al tempo stesso che il sistema degli strumenti di sostegno al reddito deve avere caratteristiche di universalità, obbligatorietà ed uniformità. L'emendamento 2.66 punta ad aumentare le garanzie per i settori più svantaggiati del mercato del lavoro, mentre con l'emendamento 2.67 si intende sopprimere la lettera *f*), che reca un principio di delega formulato in modo eccessivamente generico per quanto riguarda le modalità di gestione delle crisi e i riferimenti agli interventi di delegificazione ed alla flessibilità.

Proseguendo nella sua esposizione il senatore Ripamonti si sofferma sul sub-emendamento 2.1/66, che, alla lettera *g*), intende estendere le possibilità di accesso agli interventi formativi e ad evitare che essi derivino da accordi stipulati da organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative, e dà quindi conto del sub-emendamento 2.1/61, che si propone di limitare agli organismi pubblici, escludendo quindi gli enti bilaterali, la competenza a certificare gli interventi formativi adottati in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. Con l'emendamento 2.83 si intende favorire l'interscambio tra il mondo della formazione e il mondo dell'istruzione superiore e universitaria, mentre l'emendamento 2.84 modifica in parte la lettera *h*), al fine di consentire che l'attività di monitoraggio dell'offerta formativa svolta dalle regioni non sia limitata ai soli soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, ma sia estesa ai disoccupati ed agli inoccupati di lungo periodo, nonché a coloro che sono in cerca di occupazione.

Il senatore TREU illustra l'emendamento 2.89, che introduce una serie di misure volte a dettare una nuova disciplina del trattamento di disoccupazione, rimodulandone la durata e incrementandone la misura, e prevedendo altresì una rideterminazione dei requisiti per l'accesso al fine di ampliare la platea degli aventi diritto, includendo in essa i lavoratori su-

bordinati discontinui e i lavoratori economicamente dipendenti. La qualificazione di quest'ultima categoria, peraltro, dovrà essere riesaminata alla luce dell'imminente introduzione della tipologia contrattuale del lavoro a progetto. L'emendamento – prosegue il senatore Treu – si propone altresì di introdurre disposizioni volte ad impedire abusi e a stabilire un raccordo con le altre misure di politica attiva del lavoro finalizzate ad incoraggiare la ricollocazione dei disoccupati e non limitate al solo sostegno al reddito. Una parte dell'emendamento stesso stabilisce poi l'estensione a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, al fine di consentire alla piccola e media impresa – che ne è attualmente esclusa – la possibilità di fruire di tale istituto. È poi prevista l'istituzione di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, che possono erogare prestazioni aggiuntive – ma non sostitutive, come dispone invece la proposta del Governo – rispetto al trattamento di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/82 e 2.1/81.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 2.90, che, come il precedente emendamento 2.89, testé illustrato dal senatore Treu, delinea un riordino del trattamento di disoccupazione, basato su una rimodulazione della durata del trattamento e sull'incremento della misura dello stesso. Un significativo elemento di differenziazione dell'emendamento all'esame rispetto alla proposta del Governo riguarda l'estensione dell'istituto a tutti i prestatori di lavoro subordinato. Di particolare rilievo è poi la disposizione che figura al comma 8, con la quale si incrementa dell'1 per cento il contributo a carico del datore di lavoro in caso di contratti a termine, al fine di incentivare concretamente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro temporanei. I commi 12, 13 e 14 individuano invece una serie di misure volte ad evitare ogni possibile abuso. In considerazione degli ulteriori oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei beneficiari, l'emendamento prevede anche una specifica disposizione di copertura finanziaria.

Il relatore TOFANI chiede al senatore Battafarano di chiarire meglio il riferimento alla disposizione di copertura finanziaria, sottolineando l'esigenza che questa si fondi su misure di riduzione della spesa o di incremento delle entrate solidamente fondate, e non ipotetiche.

Il senatore BATTAFARANO precisa che i gruppi politici che fanno capo all'Ulivo hanno elaborato una serie di proposte, relativamente alla copertura finanziaria di emendamenti proposti sul disegno di legge all'esame e su altri provvedimenti precedentemente esaminati, basate, in sostanza, e su un incremento del gettito fiscale derivante dall'imposizione sui redditi di capitale e su una finalizzazione di esso diversa da quella attualmente prevista. Ovviamente i senatori firmatari degli emendamenti presentati dai gruppi politici dell'opposizione non avrebbero obiezioni nel caso in cui il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene inten-

dessero individuare differenti modalità di copertura degli oneri derivanti dagli emendamenti medesimi.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Battafarano dà conto dell'emendamento 2.93, anch'esso volto ad estendere la disciplina della cassa integrazione guadagni a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. In tal modo, potranno fruire del beneficio lavoratori ed imprese che ne sono attualmente esclusi; dal punto di vista dei costi, attraverso una parziale fiscalizzazione degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina, si evita inoltre di gravare eccessivamente sui datori di lavoro. Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/44, 2.1/21, 2.1/26, 2.1/27, 2.1/39, 2.1/53 e illustra il sub-emendamento 2.1/22, a suo avviso necessario per evitare che la seconda parte del principio di delega di cui alla lettera a), relativamente al rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazione d'opera, risulti in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è pronunciata nel senso dell'attribuzione del beneficio anche con riferimento ad eventuali periodi di sospensione della prestazione per malattia o ferie. Il sub-emendamento 2.1/23 riformula, precisandola meglio, la parte della delega relativa ai criteri di accesso al trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti. I sub-emendamenti 2.1/24 e 2.1/25 costituiscono ipotesi subordinate a quella di cui al sub-emendamento 2.1/23 del quale condividono l'impostazione. Il sub-emendamento 2.1/40 si propone invece di sopprimere, alla lettera c), le parole «disincentivi e penalizzazioni» che, peraltro, hanno costituito recentemente l'oggetto di interpretazioni contrastanti e tra loro conflittuali da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro.

L'emendamento 2.99, prosegue il senatore Battafarano, se accolto potrebbe consentire la riorganizzazione dell'intero sistema degli ammortizzatori sociali su base funzionale, articolata in un trattamento di base, di tipo tendenzialmente universalistico; in un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria; in misure specifiche per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di eccedenze strutturali, e nella possibilità di regolare l'accesso e l'erogazione dei benefici in funzione congiunturale, come la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in forme autonome, decise dagli stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità dell'equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo.

Dopo che il senatore TREU ha sottolineato la razionalità del modello proposto con l'emendamento 2.99, il sottosegretario SACCONI osserva che mentre la proposta del Governo si fonda sulla previsione di un sistema rigoroso di requisiti ordinari e ridotti di accesso alle prestazioni, questi ultimi sembrano invece venire completamente meno negli emendamenti proposti dai gruppi politici dell'opposizione.

Il senatore TREU osserva che l'osservazione del rappresentante del Governo non è fondata, in quanto la previsione di un sistema di ammor-



tizzatori sociali e di interventi di sostegno al reddito a carattere tendenzialmente universalistico, propugnato dai gruppi politici che fanno capo al centrosinistra, non comporta di certo l'eliminazione dei requisiti di accesso ai trattamenti. Negli emendamenti presentati dai senatori che fanno capo ai gruppi politici dell'opposizione, infatti, i requisiti ordinari di accesso vengono confermati, e solo i requisiti ridotti sono, in parte, ridefiniti.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha preso atto delle precisazioni del senatore Treu, il senatore BATTAFARANO, procedendo nell'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, si sofferma sui sub-emendamenti 2.1/29 e 2.1/30, entrambi volti a ridefinire la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, prevedendo un ampliamento della platea dei beneficiari e l'introduzione di prestazioni aggiuntive a carico di fondi bilaterali istituiti su base contrattuale.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 2.92, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che introduce il trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.94, 2.98 e 2.101 e si sofferma sul sub-emendamento 2.1/48, che esclude la perdita del diritto al sostegno del reddito, nei casi indicati nell'ultima parte della lettera *b*), quando sussista un giustificato impedimento. Dà quindi per illustrato il sub-emendamento 2.1/33.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 2.96 che, basandosi anche sulla negativa esperienza maturata nel corso della precedente legislatura, muove dal presupposto della impraticabilità di un riordino degli ammortizzatori sociali i cui oneri gravino soltanto sulle parti sociali, senza che ad esso siano destinate risorse aggiuntive a carico dello Stato. Nello stesso emendamento viene inoltre introdotto un riferimento all'esigenza di assicurare il rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Alla necessità di assegnare comunque adeguate risorse finanziarie pubbliche per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali si ispirano anche i sub-emendamenti 2.1/46, 2.1/45 e 2.1/20.

Dati quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/37, 2.1/38, 2.1/28, 2.1/50, 2.1/31, 2.1/36, 2.1/32, 2.1/43, 2.1/34 e 2.1/35, il senatore Viviani si sofferma sul sub-emendamento 2.1/41, volto a precisare meglio le finalità dei programmi formativi di cui alla lettera *b*). Alla medesima finalità si ispira anche il sub-emendamento 2.1/49, che intende sostituire una formulazione generica con un più puntuale riferimento alla definizione ed alla verifica periodica dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese. La proposta di sopprimere, alla lettera *c*), il riferimento alla contribuzione di solidarietà e alla scelta di differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi, di cui al sub-emendamento 2.1/42, è motivata dall'esigenza di evitare che, in un contesto caratterizzato da gravi squilibri sociali, una differenziazione dei trattamenti e delle modalità di finanzia-

mento possa accentuare ulteriormente le diseguaglianze. Il sub-emendamento 2.1/52 prospetta la soppressione della lettera *d*): con tale principio di delega, il Governo si affida alla costituzione di fondi mutualistici bilaterali per risolvere il problema dell'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie che ne sono attualmente escluse. In questo modo, le parti sociali sono impropriamente investite di una funzione di tipo pubblicistico e, di conseguenza, le intese bilaterali sono rese pressoché obbligatorie, ancorché nel testo dell'emendamento 2.1 ci si limiti a parlare di misure di promozione. Il problema viene pertanto affrontato in un modo non convincente: anche se, in linea di principio, l'istituzione dei fondi bilaterali è un fatto positivo, appare del tutto spropositata la scelta di affidare esclusivamente a questi ultimi il compito di assicurare l'estensione delle tutele a chi oggi ne è sprovvisto. Per questo profilo, il testo originario del disegno di legge 848-*bis* appare senz'altro preferibile.

Il senatore VANZO illustra il sub-emendamento 2.1/3 che intende attribuire il dovuto riconoscimento alle organizzazioni sindacali che, pur non essendo organizzate su tutto il territorio nazionale, vantano una consistente rappresentatività in ambito locale. Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/83 e 2.1/1 nonché gli emendamenti 2.4 e 2.2.

Vengono quindi dati per illustrati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 2.7, 2.1/18, 2.1/9, 2.1/10, 2.1/7, 2.1/6, 2.1/11, 2.1/5, 2.1/12, 2.1/13, 2.1/19, 2.100, 2.1/14, 2.1/15, 2.1/16, 2.1/17 e 2.102.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

### Art. 1.

#### 1.1

#### IL GOVERNO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

#### «Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)*

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato,

ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;

d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;

e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;

f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

---

## 1.1 (testo 2)

### IL GOVERNO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)*

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;

d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;

e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;

f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di

cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

---

**Art. 2.**

**2.5**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.89**

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PILONI, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**«Art. 2.**

*(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-

duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente sopra il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,

non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

#### **Art. 2-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.



**Art. 2-ter.**

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

**Art. 2-quater.**

*(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro subordinato)*

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, si applica quanto previsto all'articolo 2, commi 3 e 4.

3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi.

I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, in aggiunta alla somma prevista all'articolo 2, comma 8, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per l'intervento assistenziale (GIAS) presso l'INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 2-*quinquies*.

#### **Art. 2-*quinquies*.**

*(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione)*

1. Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali di cui al presente articolo.

3. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.

4. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2-sexies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981 n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**2.7**

SODANO Tommaso; MALABARBA

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. Allo scopo di favorire la riduzione della disoccupazione strutturale e di dare una soluzione concreta ed immediata alle condizioni di vita delle

lavoratrici e dei lavoratori che si trovano nella condizione sopraindicata, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all'istituzione di una retribuzione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che possano beneficiare della retribuzione sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

2) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

3) residenza in Italia da almeno diciotto mesi:

b) previsione che i soggetti di cui alla lettera a) abbiano diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni e che tale periodo sia elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto 45 anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale;

c) previsione che la retribuzione sociale sia corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali;

d) ai fini di cui alla lettera c), istituzione presso la Commissione centrale per l'impiego di un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali;

e) fissazione della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui alla lettera a), nella misura di 516,46 euro, sua corresponsione per dodici mensilità in un anno e assoggettazione a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica;

f) esclusione della retribuzione sociale da qualunque forma di tassazione;

g) la previsione che al termine del periodo di godimento del salario, in caso di perdurare dello stato di disoccupazione le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-

vede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
- c) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- f) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- g) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- h) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- i) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- l) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- m) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- n) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- o) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- p) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 2.90

PILONI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

*(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-

denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data

16. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**2.91**

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, PILONI, DATO, VIVIANI,  
GRUOSSO, DI SIENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per  
i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;



- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

## 2.92

GRUOSSO, BATTAFARANO, TREU, PILONI, DATO, VIVIANI, DI SIENA, MONTAGNINO, RIPAMONTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro e nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18

per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto-legge 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 2.93

PILONI, BATTAFARANO, TREU, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, RIPAMONTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

*(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro subordinato)*

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria si applica, con riferimento all'importo delle prestazioni, quanto previsto per l'indennità di disoccupazione.

3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda

interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, in aggiunta alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per l'intervento assistenziale (GIAS) presso l'INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali, per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contrattazione collettiva nazionale o accordo intercategoriale, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## **2.1/18**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad emanare sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevono mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

---

## **2.1/9**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad emanare» aggiungere le altre: «sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica, entro un anno».*

---

## **2.94**

DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

*Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato a emanare,» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».*

---

**2.9**

RIPAMONTI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare,» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

---

**2.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi.».*

---

**2.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione.».*

---

**2.1/82**

MONTAGNINO, TREU, DATO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione», fino a: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«I-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabac-

chi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

**2.1/67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole da: «a base assicurativa» fino a: «per il bilancio dello Stato e» con le seguenti: «dei prestatori di lavoro».*

---

**2.95**

MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a base assicurativa e a totale carico, delle imprese secondo criteri di autogestione e», nonché le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«I-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
  - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
- 

**2.1/44**

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le parole da: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«I-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo

del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 2.96

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*Al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» sostituire le parole da: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione» fino a: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,» con le seguenti: «a parziale carico dello Stato e delle imprese, per quest'ultime secondo criteri di autogestione definiti dalle parti sociali, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e

successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

### 2.1/81

TREU, MONTAGNINO, DATO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» sostituire le parole da: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione» fino a: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,» con le seguenti: «a parziale carico dello Stato e delle imprese, per quest'ultime secondo criteri di autogestione definiti dalle parti sociali, nel rispetto delle competenze affidata alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
  - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
- 

### 2.1/46

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione» con le seguenti: «e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato».*

*Conseguentemente:*

- a) al medesimo comma sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;
- b) aggiungere in fine il seguente comma:  
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo



del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 2.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.*

*A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## **2.1/45**

PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

**2.1/20**

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».*

*Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**2.97**

MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«*I-bis*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e

successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

**2.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sostituire le seguenti parole: «il bilancio dello Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».*

---

**2.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) garanzia della continuità degli strumenti vigenti in relazione agli accordi di contrattazione collettiva sulla base dei criteri di intervento già in atto;».

---

**2.1/10**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**2.15**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**2.1/68**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria sono iscritte obbligatoriamente tutte le persone con rapporto di lavoro alle dipendenze altrui;».

---

**2.1/7**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a). Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 e soppresso.

a-bis). Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserito il seguente:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulte-

riori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali oneri vanno assolti con le stesse cadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

*a-ter*). Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato".

*a-quater*). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5 decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 2.1/6

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«*a*). Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 e soppresso.

*a-bis*). Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserito il seguente comma:

"12-*bis*. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

*a*) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

*b*) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

*c*) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità".

*a-ter*). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 2.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento».*

---

## 2.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «revisione» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele attualmente esistenti».*

---

## 2.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e in costanza di rapporto di lavoro».*

---

## 2.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle condizioni di ammissibilità al trattamento».*

---



**2.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alla intensità».*

---

**2.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alla durata».*

---

**2.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e al profilo temporale».*

---

**2.1/21**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni».*

---

**2.1/22**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera.*

---

**2.1/23**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, FABRIS, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, DATO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Per quanto concerne il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui alla presente lettera si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale. Tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono attività di lavoro caratterizzate da una situazione di dipendenza economica, maturando il diritto al trattamento di cui alla presente lettera hanno diritto a una ulteriore integrazione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari all'1,25 per cento della differenza tra 9.300 euro lordi annui e il reddito da lavoro percepito, fino a un massimo del 100 per cento. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale. Entra a far parte del reddito da lavoro percepito il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori discontinui, di cui alla presente lettera. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'integrazione del reddito a condizione che nei periodi giornalieri, settimanali, mensili o annuali in cui non svolge la prestazione lavorativa sia disponibile ad aderire a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Decade dal diritto all'integrazione il lavoratore che rifiuti un'offerta di lavoro formulata dal servizio competente che gli consentirebbe di percepire retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a quello della soglia superiore di reddito di cui sopra e che non comporti la cessazione delle attività di formazione o di riqualificazione professionale in atto. L'integrazione viene corrisposta a domanda del lavoratore, allegando copia delle attività di lavoro svolte, in forma subordinata, autonoma o economicamente dipendente, indicando la loro durata e la retribuzione, i compensi e gli emolumenti per-

cepiti. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello dichiarato ai fini IRPEF. L'integrazione viene percepita nel periodo di imposta successivo.

All'onere derivante dall'attuazione dalla presente lettera, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 2.1/24

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Per quanto concerne il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui alla presente lettera si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 2.1/25

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere la parola: «effettiva».*

---

**2.1/54**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sostituire, in fine, le seguenti parole: «a effettiva» con la seguente: «alla».*

---

**2.1/37**

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sostituire, in fine, le parole: «a effettiva» con la seguente: «alla».*

---

**2.98**

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introduzione del trattamento unico di disoccupazione (TD), che preveda:*

"1) un grado di copertura non superiore al 50 per cento della retribuzione di riferimento;

2) una durata da 6 a 12 mesi;

3) un prolungamento del trattamento previdenziale sino a 24 mesi per i lavoratori più anziani, al di sopra di 50 anni;

4) un contributo addizionale a carico delle aziende che licenziano, simile ma di minore entità rispetto a quanto previsto per l'indennità di mobilità;

5) una sistematica integrazione con i servizi per l'impiego, rafforzata anche da un profilo differenziato del trattamento per i periodi in cui i lavoratori accedono ai servizi offerti".

*Conseguentemente, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio, soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

**2.1/74**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Per quanto concerne infine l'istituto della cassa integrazione guadagni, previsione dell'accesso per tutti i lavoratori, inclusi quelli con contratto di collaborazione».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.»

---

**2.1/75**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Prevedere per tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all'integrazione del reddito pari all'80 per cento del reddito perduto».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.»

---

**2.1/76**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Assicurare a tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all'integrazione del reddito pari all'80% del reddito perduto, in particolare nei casi di crisi aziendali dovute a situazioni temporanee di mercato, a eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, a provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria, a provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze di risanamento o ristrutturazione a fini ambientali, a esigenze connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

---

**2.1/77**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Garantire a tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all'integrazione del reddito pari all'80% del reddito perduto, prevedendo in particolare che l'integrazione salariale possa essere protratta per un massimo di 24 mesi in un quinquennio».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per

il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

---

**2.1/78**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «Consentire a tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all'integrazione del reddito, pari all'80% del reddito perduto, prevedendo in particolare nei casi di riorganizzazione o riconversione aziendale che l'integrazione salariale possa essere protratta per un massimo di 36 mesi in un quinquennio prorogabile semestralmente per ritardi giustificati da verificare tramite esame trimestrale congiunto sullo stato di avanzamento del piano.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
  - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».
- 

**2.1/79**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «Stabilire che a tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema della cassa integrazione guadagni sia assicurato il diritto all'integrazione del reddito, pari all'80% del reddito perduto, l'accreditamento della contribuzione figurativa piena.».*



*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

---

## **2.1/80**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Adeguamento dell'attuale regime di cassa integrazione guadagni relativamente alla revisione dei massimali e dei meccanismi nonché delle quote di contribuzione al fine di armonizzare il sistema senza recare pregiudizio ai trattamenti attualmente vigenti per i soggetti che ne usufruiscono.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

---

## **2.1/11**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.1/69**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro che garantisca un reddito mensile almeno pari al trattamento da disoccupazione. In caso diverso è ridotto proporzionalmente. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga qualsiasi attività retribuita senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps. Il lavoratore disoccupato che voglia intraprendere attività autonoma o associarsi in cooperativa, può ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità detraendo il numero delle mensilità già godute. Il periodo equivalente alla predetta corresponsione non viene riconosciuto utile ai fini pensionistici».

---

**2.1/5**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire la lettera b), con la seguente.*

«b) – (Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02) – 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di lavoro di diritto privato.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo, si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato.";

c) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole: "alle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "ai datori di lavoro di diritto privato, di seguito datori,";

2) al comma 2, le parole: "le imprese", sono sostituite dalle seguenti: "i datori";

3) al comma 3, le parole: "si applica solo alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica solo ai datori e alle imprese", e, di seguito, le parole: "a carico dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del datore e dell'impresa"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 2.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non disincentivare il lavoro e».*

---

**2.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la permanenza nella condizione di disoccupato ed».*

---

**2.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed il lavoro non dichiarato».*

---

**2.1/83**

VANZO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed il lavoro non dichiarato» con le seguenti: «o di lavoratore non dichiarato».*

---

**2.4**

VANZO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed il lavoro non dichiarato» con le seguenti: «o di lavoratore non dichiarato».*

---

**2.31**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in questo quadro».*

---

**2.1/26**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in particolare prevedendo» fino alla fine della lettera.*

---

**2.1/41**

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi formativi» aggiungere le seguenti: «mirati a concrete possibilità di rioccupazione».*

---

**2.1/39**

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «anche sperimentando a livello locale» fino a: «l'orientamento formativo;».*

---

**2.1/56**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «anche sperimentando a livello locale» fino a: «l'orientamento formativo;».*

---

**2.1/27**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo;» con le seguenti: «; definizione e verifica periodica dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese nei distinti settori;».*

---

**2.1/63**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, sostituire le parole: «forme di bilateralità» con le seguenti: «forme specifiche d'indirizzo pubblico».*

---

**2.1/49**

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che concorrano a definire l'orientamento formativo» con le seguenti: «finalizzate alla definizione e alla verifica periodica dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese nei singoli settori».*

---

**2.1/48**

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «perdita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvo giustificato impedimento».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;  
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;  
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**2.1/38**

PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, dopo le parole: «perdita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvi giustificati motivi ostativi».*

---

**2.1/55**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, dopo le parole: «perdita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvi giustificati motivi ostativi.».*

---

**2.1/57**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, sopprimere le seguenti parole: «o di prestazioni di lavoro irregolare;».*

---

**2.37**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) previsione, nell'ambito della formazione continua dei soggetti ad alta professionalità, della possibilità di mobilità nell'ambito del mercato del lavoro europeo prevedendo a tal fine l'introduzione di anni*

sabbatici presso istituti o scuole specializzate di altri paesi della Comunità europea;».

---

**2.1/12**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.38**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.39**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ammortizzatori sociali» aggiungere le seguenti: «in funzione dell'effettivo ricorso agli stessi».*

---

**2.40**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «trasparenza.».*

---

**2.41**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «semplificazione».*

---



**2.42**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «omogeneizzazione».*

---

**2.43**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di inquadramento delle aziende e».*

---

**2.44**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato».*

---

**2.1/28**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo» fino alla fine della lettera.*

---

**2.1/50**

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».*

---

**2.1/59**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni» sostituire la parola: «maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».*

---

**2.1/64**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale.».*

---

**2.1/42**

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «nonché di una contribuzione» fino alla fine del periodo.*

---

**2.47**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e».*

---

**2.46**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «possibilità di scegliere» fino alla fine della lettera.*

---

**2.1/70**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, alla lettera c), in fine, sostituire le parole da: «possibilità di scegliere differenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «versamento da parte di tutti i datori di lavori ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, di una contribuzione pari almeno all'1,80 per cento. La misura è incrementata dello 0,50 per cento quando la contribuzione è riferita a rapporti di lavoro a tempo determinato;».*

---

**2.48**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni».*

---

**2.1/40**

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;».*

---

**2.1/58**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;».*

---

**2.49**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni».*

---

**2.50**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e penalizzazioni».*

---

**2.99**

BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: «articolazione del sistema in:*

1) un trattamento di base di tipo tendenzialmente universalistico, esteso oltre la dimensione attuale, anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni, di natura solidaristica, con sostegno pubblico;

2) un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria, regolato e incentivato con strumenti fiscali;

3) aiuti per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di eccedenze strutturali, attraverso il collegamento organico con gli incentivi per la riassunzione, i nuovi servizi per l'impiego, l'utilizzo di specifici contratti di inserimento lavorativo, integrazione organica con i meccanismi di rimodulazione degli orari;

4) possibilità di regolare l'accesso e l'erogazione dei benefici, in funzione congiunturale, come la Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria, o strutturale (CIG straordinaria), in forme autonome, decise dagli stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità dell'equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo;».

*Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:*

*1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:*

*a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;*

*b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e*

successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

**2.51**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) incentivazione della costituzione di fondi contrattuali volti ad assicurare tutele economiche in caso di sospensioni dal lavoro e disoccupazione;».

---

**2.1/73**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) estensione alle imprese con più di cinque dipendenti dei benefici connessi all'istituto relativo ai contratti di solidarietà assicurando, in particolare, una durata fino a 24 mesi prorogabili per altri 24 aumentata a 36 mesi per le imprese del Sud; una retribuzione al lavoratore pari al 75 per cento di quella perduta e contestuale accreditamento dei contributi figurativi in misura corrispondente all'intera retribuzione perduta; una riduzione contributiva alla impresa del 35 per cento per ogni lavoratore coinvolto, a condizione che non intervenga procedura di licenziamento nei 12 mesi successivi».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
  - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».
-

**2.1/52**

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).*  

---

**2.52**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*  

---

**2.1/13**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).*  

---

**2.1/29**BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, FABRIS, MONTAGNINO,  
TREU, DATO, PAGLIARULO, RIPAMONTI*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:*

«d) la disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, si applica l'indennità di disoccupazione pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti. La misura di cui al periodo precedente si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio. I trattamenti di integrazione sala-

riale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per l'intervento assistenziale (GIAS) presso l'INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di cui alla lettera *d-bis*);

*d-bis*) le Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. I fondi bilaterali possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione, e possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*d-ter*) all'onere derivante dall'attuazione dalla lettera *d-bis*), valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e

2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## **2.1/30**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, FABRIS, PAGLIARULO, TREU, DATO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) le Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. I fondi bilaterali possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione, e possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente



competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente lettera, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 2.1/71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, alla lettera d), sopprimere le parole: «in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito» e, dopo le parole: «fondi mutualistici» sopprimere la parola: «bilaterali» indi, sopprimere le seguenti parole: «rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».*

---

**2.1/19**

BARELLI

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), dopo l'espressione: «settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito» aggiungere: «nonché per la categoria dei dirigenti».*

---

**2.1/65**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), in fine, dopo le parole: «datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative» aggiungere le seguenti: «sul piano nazionale» e sopprimere le parole: «o sostitutive».*

---

**2.1/60**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le seguenti parole: «o sostitutive».*

---

**2.100**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) istituzione, sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di uno o più fondi per l'erogazione di forme di sostegno al reddito, di interventi formativi e di servizi di intermediazione privata volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dirigenziale. Ai Fondi afferisce il gettito del contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, del contributo dovuto dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e del contributo di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

---

**2.1/31**

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).*  

---

**2.1/14**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).*  

---

**2.1/36**

PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ri-definizione dei criteri» con le seguenti: «definizione di criteri omogenei».*  

---

**2.1/72**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ri-definizione dei criteri» con le seguenti: «definizione di criteri omogenei».*  

---

**2.64**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «soggetti e».*  

---

**2.65**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e situazioni».*  

---

**2.66**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
«avendo riguardo ad un'adeguata tutela per il lavoro a termine e stagio-  
nale;».*

---

**2.1/32**

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**2.1/15**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**2.67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**2.68**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante inter-  
venti di delegificazione».*

---

**2.69**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «garantendo flessibilità» fino alla fine della lettera.*

---

**2.70**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e».*

---

**2.71**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e».*

---

**2.72**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice».*

---

**2.1/16**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.73**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «riorganizzazione o».*

---

**2.74**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o ristrutturazione».*

---

**2.1/1**

VANZO

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «o ristrutturazione» con le seguenti: «, ristrutturazione o situazioni permanenti di grave crisi di settore».*

---

**2.2**

VANZO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «o ristrutturazione» con le seguenti: «, ristrutturazione o situazioni permanenti di grave crisi di settore».*

---

**2.1/66**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale» aggiungere le seguenti: «compresi i prestatori d'opera di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,» ed in fine aggiungere le seguenti parole: «sul piano nazionale;».*

---

**2.1/43**

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «interventi formativi» aggiungere: «definiti da accordi tra le parti sociali».*

---

**2.1/61**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «o dagli organismi bilaterali;».*

---

**2.1/33**

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «o dagli organismi bilaterali».*

---

**2.75**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «nell'ambito di piani di reinserimento».*

---

**2.1/34**

VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative» con le seguenti: «da contratti collettivi nazionali o da accordi tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.».*

---

**2.76**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «aziendale o».*

---

**2.77**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o territoriale».*

---

**2.1/3**

VANZO

*Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «associazioni» aggiungere:  
«territorialmente» e conseguentemente sopprimere, in fine, le parole:  
«comparativamente rappresentative».*

---

**2.1/53**

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «da associazioni» aggiungere  
le seguenti: «comparativamente più», conseguentemente sopprimere in  
fine le parole: «comparativamente rappresentative».*

---

**2.78**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «datori e».*

---



**2.79**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e prestatori».*

---

**2.1/62**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), in fine, sostituire la parola: «comparativamente» con la seguente: «maggiormente».*

---

**2.80**

RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» inserire la parola: «più».*

---

**2.81**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**2.1/35**

VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**2.101**

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**2.83**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo altresì un interscambio tra il mondo dell'istruzione superiore sia tecnica che universitaria;».*

---

**2.1/17**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.84**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione,» con le seguenti: «ai disoccupati e agli inoccupati di lungo periodo, nonché a coloro che sono in cerca di occupazione,».*

---

**2.85**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «temporanea».*

---

**2.86**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «temporanea disoccupazione,» aggiungere le seguenti: «ovvero a coloro che siano in cerca di lavoro,».*

---

**2.87**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «di garantire» fino alle parole: «Unione europea per la» con la seguente: «della».*

---

**2.88**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione».*

---

**2.102**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

*«h-bis) revisione della normativa relativa ai contributi volontari prevedendo la possibilità che il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria possa avvenire a seguito di accordi sindacali anche da parte dei datori di lavoro interessati;*

*h-ter) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberanti strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».*

---

**2.1**

## IL GOVERNO

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 2.**

*(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di «requisiti ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti;

b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego, anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo; la perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso di rifiuto delle azioni di formazione, di altra misura o occasione di lavoro – secondo modalità appositamente definite –, o di prestazioni di lavoro irregolare;

c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra

datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo; definizione a decorrere non prima del 1° gennaio 2004, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, in particolare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali e relative strutture da parte di associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;

e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;

f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;

g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;

h) monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.».

---

## 2.1 (testo 2)

IL GOVERNO

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

### «Art. 2.

*(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di

realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di «requisiti ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti;

b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego, anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo; la perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso di rifiuto delle azioni di formazione, di altra misura o occasione di lavoro – secondo modalità appositamente definite –, o di prestazioni di lavoro irregolare;

c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo; definizione a decorrere non prima del 1° gennaio 2004, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, in partico-

lare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali e relative strutture da parte di associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;

e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;

f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;

g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;

h) monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, introdurre il seguente:*

#### **Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finali)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-

sive modificazioni, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nel termine di cui al comma 1. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 1, 2 e 3 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'espressione del parere.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 2, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei termini dei medesimi principi e criteri direttivi».

---



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**139<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su richiesta del senatore MASCIONI che chiede di conoscere se, il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in materia di irreversibilità della scelta del medico sia slittato ad una data successiva a quella inizialmente stabilita per giovedì, 19 giugno prossimo, il presidente Tomassini conferma di avere dato incarico al relatore, senatore Tredese di avviare incontri informali con i rappresentanti dei Gruppi, in base all'esito dei quali, nella seduta già prevista per il prossimo giovedì 19 giugno, sarà stabilito il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TREDESE riferisce di aver già predisposto un emendamento che intende recepire nel disegno di legge n. 397, già assunto come testo base, alcuni dei profili contenuti del disegno di legge n. 1310 d'iniziativa del senatore Liguori ed altri.

Il presidente TOMASSINI informa quindi che il ministro della salute, prof. Sirchia ha confermato la sua presenza per l'audizione, già programmata in sede di Commissione, mercoledì 25 luglio alle ore 14. Dà notizia altresì che sono in corso incontri tra Ministero della sanità e Ragioneria generale dello Stato al fine di individuare una più corretta copertura finanziaria del disegno di legge sulla nuova disciplina delle attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, che possa far superare eventuali obiezioni da parte della Commissione bilancio.

## IN SEDE REFERENTE

**(2318) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)**

Il relatore, senatore SANZARELLO, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca alcune misure per contrastare la diffusione della sindrome respiratoria acuta severa (SARS). In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce, per alcune categorie, l'obbligo di sottoporsi, presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative. Il relatore prosegue osservando che i soggetti interessati sono i passeggeri e il personale dei voli aerei provenienti dalle aree affette dalla suddetta sindrome, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Ricorda che il riferimento al personale è stato inserito dalla Camera; mentre circa il personale degli scali aerei e portuali nazionali addetto all'emergenza in oggetto, anche questa categoria è stata aggiunta dalla Camera. Gli obblighi in esame trovano applicazione «per la durata dello stato di emergenza». Il relatore precisa che restano in ogni caso ferme le seguenti disposizioni: l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sugli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori; l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo alle procedure di adozione dei provvedimenti d'urgenza nei casi di emergenza sanitaria; l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardante le competenze del sindaco in occasione di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

Osserva che l'ambito del comma 1 è più limitato rispetto a quello dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la quale concerne la possibile adozione di misure di verifica sanitaria nei confronti di persone e di merci presso gli aeroporti e le altre strutture di transito. La limitazione del riferimento, nel comma 1, ai voli e scali aerei (nonché, in maniera più marginale, agli scali portuali) è dovuta probabilmente alla considerazione che tali procedure sono state di fatto attivate solo negli aeroporti. Il relatore ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 in esame prevede che, nei casi in cui sussista, secondo le definizioni dell'OMS, una sintomatologia sospetta di SARS, trovino applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969 (modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973), approvato e reso esecutivo con la legge 9 febbraio 1982, n. 106. Egli osserva che la presente norma di rinvio ha validità permanente, non essendo, come invece il comma 1, limitata alla durata dello stato di emergenza. Le suddette disposizioni internazionali – prosegue il relatore Sanzarello – concernono il colera, la febbre gialla, la peste ed il vaiolo minore – quest'ultimo peraltro non menzionato nel comma 2 –.

Tali norme prevedono tra l'altro, in alcune circostanze, la «messa in quarantena» di navi, aeromobili, treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o container, nel periodo in cui un'autorità sanitaria applichi nei loro confronti le misure atte a prevenire la diffusione delle malattie in esame ovvero dei relativi focolai o vettori. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge, conclude il relatore, i test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la SARS sono «validati» dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente TOMASSINI avverte che la discussione generale sul provvedimento avrà inizio nella seduta notturna già convocata per domani, mercoledì 18 giugno p.v. alle ore 20,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia**

Il presidente TOMASSINI fa presente l'opportunità che, così come per la precedente indagine conoscitiva relativa alla patologia osteoporotica, anche per quella sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio, siano nominati dei consulenti che, nel caso di specie, sono stati individuati tra coloro che presentano riconosciute capacità in campo epidemiologico e statistico.

Ai commissari sono forniti i *curriculum vitae* della professoressa Isabella Mastrobuono, della professoressa Maria Concetta Mazzeo, e del professor Carlo Signorelli.

La Commissione conviene quindi sull'opportunità di esprimersi in proposito, una volta presi in esame i titoli dei candidati proposti.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica**

**(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita**

**(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni**

**(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**

**(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**

**(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita**

(1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) *TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno 2003.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 14 del disegno di legge numero 1514.

Sull'emendamento 14.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LONGHI, rilevando una serie di incongruenze presenti nel testo approvato dalla Camera. Innanzitutto, risulta contraddittorio vietare la soppressione di embrioni quando la normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza consente la soppressione del feto, il quale sarebbe semmai più degno di tutela rispetto all'embrione. Riguardo al secondo comma dell'articolo 14 osserva l'inopportunità di fissare a tre il numero di embrioni producibili: ciò potrebbe dare luogo, in ipotesi, a seconda della donna ricevente, a gravidanze trigemellari oppure a un insuccesso totale, nel qual caso si renderebbero necessarie ripetute stimolazioni ormonali. Circa la possibilità di ricorrere alla crioconservazione degli embrioni prevista dal comma 3, nel caso di cause di forza maggiore riguardanti lo stato di salute della donna, occorre considerare che qualora ella cambiasse la propria opinione in merito all'opportunità di iniziare una gravidanza, l'unica via praticabile sarebbe quella, inaccettabile, dell'impianto coatto dell'embrione. La possibilità che si verificano gravidanze plurigemellari, inoltre, può avere l'effetto di incrementare il ricorso all'aborto.

Sull'emendamento 14.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, rilevando innanzitutto come l'articolo 14, così come l'articolo 13, sia, in quanto alla materia trattata, estraneo al contenuto generale del disegno di legge. Esso, infatti, riguarda la ricerca scientifica piuttosto che la procreazione, ed è, inoltre, ispirato a una concezione oscurantista, contraria alla ricerca e al progresso scientifico. Il divieto di praticare la crioconservazione degli embrioni e i vincoli posti alle

tecniche di produzione sono elementi che devono essere soppressi per non rinunciare all'opportunità di progredire in ambito scientifico, specie nella lotta contro le malattie. Inoltre, le sanzioni previste nell'articolo, di natura pecuniaria, risultano in stridente contraddizione rispetto all'impostazione di rigida chiusura ideologica cui il testo in esame pare ispirato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, di contenuto identico, non sono approvati.

Sull'emendamento 14.6 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BETTONI BRANDANI, mettendo in evidenza come il divieto posto alla pratica della crioconservazione e il previsto limite di tre embrioni sia un'invasione del legislatore nella sfera della professionalità medica. Il numero di tre embrioni è del tutto arbitrario, potendosi rilevare, nei singoli casi, eccessivo oppure insufficiente, caso, quest'ultimo, tale da costringere a praticare nuove stimolazioni ormonali a carico della donna, con evidenti rischi per la salute della stessa. Tra le contraddizioni riscontrabili nel testo vi è quella dell'impianto degli embrioni conservati, «da realizzare non appena possibile», come previsto dal comma 3: tale opportunità può essere valutata solamente dal medico, pertanto non si vede perché non riconoscergli altrettanta libertà di scelta relativamente al numero degli embrioni da creare. L'emendamento proposto disciplina la raccolta e la conservazione di gameti ed è concepito per impedire che i gameti di uno stesso donatore possano essere usati per dare luogo a più di cinque gravidanze, oltre a stabilire i requisiti necessari per la concessione e la revoca delle autorizzazioni necessarie alla pratica della raccolta e della conservazione. Infine, l'emendamento 14.6 consentirebbe la sperimentazione sugli embrioni.

Il senatore DEL PENNINO interviene annunciando che non parteciperà alla votazione dell'emendamento, che giudica corretto e accettabile solamente nei primi sei commi. E' infatti un'incoerenza normativa introdurre disposizioni riguardanti gli embrioni dopo una serie di disposizioni riguardanti esclusivamente i gameti. E' inoltre incongruente mettere sullo stesso piano, come accade con le lettere *a)*, *b)*, *c)* comprese nella lettera *e)* del comma 7, la distruzione degli embrioni e il loro uso – del tutto accettabile – per fini di ricerca scientifica e per rendere possibile la gravidanza di un'altra donna.

La senatrice BETTONI BRANDANI, ascoltate le argomentazioni del senatore Del Pennino, chiede la votazione per parti separate.

Il presidente TOMASSINI, ai sensi dell'articolo 102, comma 5 del Regolamento, pone ai voti la proposta, la quale risulta respinta.

Posto ai voti, l'emendamento 14.6 non è approvato.

Sull'emendamento 14.7 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale ritiene che la portata dell'emendamento stesso sia decisamente moderata: esso prevede che la crioconservazione degli embrioni sia consentita in strutture appositamente autorizzate e sottoposte all'applicazione di appositi sistemi di certificazione; prevede inoltre che vengano effettuate opportune indagini cliniche sui donatori dei gameti al fine di tutelare la salute dell'embrione e della donna ricevente. Viene inoltre prevista la possibilità di identificare il donatore dei gameti utilizzati a salvaguardia della salute del nascituro, nonché garantito il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 13 comma 3 del disegno di legge in esame. L'emendamento proposto è completato da un sistema sanzionatorio decisamente più rigoroso di quello previsto nel testo approvato dalla Camera.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, osservando come l'emendamento 14.7 sani molti dei limiti caratterizzanti il testo in esame.

Innanzitutto prevede la donazione dei gameti e la fecondazione eterologa, la quale può soddisfare le aspettative di molte persone. Prevede inoltre la crioconservazione degli embrioni, la quale è vietata solamente in Germania e in Austria, paesi nei quali tale divieto, pur non riguardando il gamete in stato pre-embrionale, è oggetto di approfonditi ripensamenti. Consentire la pratica della crioconservazione sarebbe un'innovazione auspicabile, in quanto il ricorso a tale tecnica riduce i rischi dovuti a troppe numerose stimolazioni ormonali e al prelievo chirurgico degli ovociti, oltre a permettere, con la diagnosi preimpianto, di selezionare gli embrioni di migliore qualità, quando è noto che l'incidenza di malattie cromosomiche riguardanti gli embrioni può giungere al 60%. E' altresì apprezzabile la previsione di indagini cliniche sui donatori, di esami per la ricerca della positività nei confronti del virus HIV, così come la possibilità di accertare la corrispondenza tra embrione e donatore o donatrice al fine di evitare un numero eccessivo di donazioni da parte di uno stesso soggetto. E' inoltre da ritenere corretta la conservazione dei divieti posti dagli articoli precedenti, così come la rimodulazione delle pene secondo criteri di maggiore equità.

Posto ai voti, l'emendamento 14.7 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

### Art. 14.

#### 14.1

D'AMICO, DATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 14.2

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 14.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 14.4

TONINI, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 14.5

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,  
PILONI, ROTONDO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.6**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (*Donazione di gameti; Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni*). – 1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 16.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

6. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti oppure presso centri privati appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro.

7. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revocche delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri di cui al presente articolo;

c) le modalità di conservazione dei gameti;

d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

e) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui all'articolo 1 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;



b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12.

8. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.

9. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

---

#### 14.7

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. La crioconservazione degli embrioni è consentita nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministro della salute. 2. I centri autorizzati devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

a) vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;

b) vengano compiuti tutti gli esami idonei alla ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV;

c) la conservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consentire in ogni momento e senza possibilità di equivoco l'identificazione della donatrice da parte dei sanitari;

d) il rispetto dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 13.

4. La crioconservazione al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

5. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al comma precedente.

6. È consentita la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, previo consenso informato scritto.

7. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**228<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Nicoletti, coordinatore nazionale aree protette e territorio per Legambiente; il dottor Gaetano Benedetto, segretario aggiunto per gli affari pubblici e le relazioni istituzionali e il dottor Antonio Canu, responsabile del coordinamento aree protette, sistema Oasi e programma mare per il WWF; la dottoressa Gaia Pallottino, segretario generale di Italia Nostra; il dottor Anacleto Busà e l'ingegner Giorgio Marcenaro, componenti del direttivo nazionale di Ambiente e/è vita.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge quadro sulle aree protette: audizioni di rappresentanti delle associazioni ambientaliste Legambiente, WWF, Italia Nostra, Ambiente e/è vita**

Riprende l'indagine, sospesa l'11 dicembre 2002.

Il dottor BENEDETTO, in rappresentanza del WWF, ritiene che si possa dare un giudizio positivo sulla legge n. 394 del 1991 che ha contribuito in modo determinante al decollo del sistema dei parchi in Italia. In tal senso, nessun'altra legge in materia ambientale può vantare risultati ugualmente positivi, soprattutto nella valorizzazione di un bene, quale è rappresentato dall'insieme dei parchi, non avente paragoni in Europa. Tuttavia, tale giudizio positivo deve confrontarsi con l'attuale dibattito nel quale è centrale il tema della tutela della biodiversità. È indubbio che la conservazione di questa ricchezza deve essere intesa in senso dinamico poiché l'attività antropica non può risultare estranea al dato naturalistico. Pertanto, appare impropria l'attuale contrapposizione tra le esigenze di conservazione della natura e quello di sviluppo delle attività umane perché può condurre alla errata impostazione secondo la quale i parchi sono intesi per lo più come occasione di sviluppo socio economico e non anche come strumenti di salvaguardia dei beni naturali. A tale riguardo, suscitano preoccupazione le considerazioni svolte dal ministro Matteoli in una precedente audizione svolta in questa Commissione.

Un altro elemento valorizzato dalla legge n. 394 del 1991 è poi costituito dal buon equilibrio tra l'interesse generale statale e quello degli enti locali nella gestione degli enti parco; infatti appare positivo che entrambi questi ambiti concorrano alla realizzazione degli obiettivi indicati nella legge quadro. Tuttavia, occorre sgombrare il campo da alcuni equivoci a causa dei quali, per molto tempo, le stesse popolazioni locali hanno concepito l'esistenza dei parchi come un ostacolo al loro sviluppo o all'esercizio di attività tradizionali. Deve comunque restare prioritario l'interesse generale dello Stato sul sistema degli enti parco poiché la strada di perseguire il consenso preventivo da parte delle comunità locali non sempre si è accompagnata a risultati positivi.

Una serie di preoccupazioni emergono altresì in virtù di quanto previsto dal disegno di legge che delega il Governo all'emanazione di testi unici in materia ambientale, attualmente all'esame presso la Camera dei deputati; in particolare, è criticabile abbandonare il disegno di una sovraordinazione dei piani di assetto dei parchi rispetto agli altri strumenti urbanistici, oltre che individuare in maniera esasperata altre funzioni cui potrebbero assolvere i parchi, configurando, ad esempio, parchi agricoli o minerari. Anche per quanto concerne il sistema dell'autofinanziamento, esso, pur essendo in astratto condivisibile, non può risultare un vincolo per gli enti parco che si renderebbero costretti ad importare formule economiche difficilmente adattabili alle loro caratteristiche.

Sulla base delle considerazioni richiamate, eventuali linee di intervento sulla vigente normativa in materia di parchi dovrebbero mirare a inserire le perimetrazioni nell'ambito della rete economica nazionale, oltre che avviare una politica volta alla formazione professionale del personale impiegato presso gli enti parco. Infine, bisognerebbe dare attuazione alla legge n. 394 del 1991, soprattutto con riguardo alla istituzione del parco del delta del Po e del parco del Gennargentu.

La dottoressa PALLOTTINO, in rappresentanza di Italia Nostra, sottolinea che la legge n. 394 del 1991, resta senz'altro un punto di riferimento nella disciplina dei parchi, anche perché ha posto in risalto l'obiettivo della conservazione della natura e della biodiversità. Tuttavia, i problemi presenti sono spesso legati ad una mancata attuazione delle sue disposizioni ed al fatto che le popolazioni locali spesso hanno temuto che il parco rappresentasse un ostacolo al loro sviluppo economico e sociale. Inoltre, ulteriori carenze si registrano per quanto concerne la figura del direttore del parco o nell'ambito delle comunità del parco, non sempre rappresentative di tutte le realtà locali. Più in generale, preoccupa la visione che sta emergendo sulla gestione dei beni culturali e ambientali, che non sarebbero più intesi solo secondo una logica di tutela e valorizzazione, ma soprattutto secondo un criterio economicistico. La stessa spinta al decentramento delle competenze tra Stato e regioni dovrebbe essere meglio calibrata, soprattutto riaffermando i principi di leale cooperazione, più volte ricordati in diverse sentenze della Corte costituzionale.

Dopo avere ricordato alcuni problemi che investono diversi parchi nazionali, quali lo Stelvio, il Gran Paradiso e il Cilento, e lamentato la mancata attuazione delle disposizioni relative alla istituzione dei parchi del Delta padano e del Gennargentu, si sofferma sul tema del mancato utilizzo delle risorse finanziarie da parte degli enti parco. Tale situazione in certi casi è dipesa da errori ed incompetenze, ma altre volte è imputabile ad una eccessiva burocrazia e ad una visione particolaristica che ha posto in difficoltà la capacità di spesa dei parchi. In conclusione, Italia Nostra conferma la validità della legge n. 394 del 1991, la quale semmai necessita di alcune integrazioni che dovrebbero avere ad oggetto, ad esempio, la semplificazione degli strumenti pianificatori, il completamento delle piante organiche, nonché la garanzia di risorse certe a copertura delle spese correnti.

Il senatore SPECCHIA ringrazia i rappresentanti delle associazioni presenti anche per il ruolo da loro assolto a difesa del sistema dei parchi sul quale però è bene fare chiarezza su alcuni malintesi. Infatti, sembra in atto una sorta di guerra psicologica nei confronti della politica ambientale seguita dal Governo poiché sono state ripetutamente fraintese le parole del ministro Matteoli sui parchi. In passato, del resto, si era dato peso per lo più al profilo della tutela e della salvaguardia dei beni paesaggistici e naturalistici e tale strategia, sebbene abbia conseguito dei risultati, ha anche comportato alcuni effetti negativi dal momento che, a volte, le popolazioni locali hanno avvertito la presenza dei parchi come un sistema di vincoli. Invece, proprio in ossequio alle finalità di cui alla legge quadro sui parchi, il tema della tutela dovrebbe essere funzionalmente legato a quello dello sviluppo socio-economico. In tale contesto, quindi il ministro Matteoli non ha mai sostenuto che i parchi debbano essere concepiti soltanto come strumenti di sviluppo economico.

Fatta questa premessa di ordine generale sarebbe utile apprendere dai soggetti auditi se, al di là delle carenze gestionali e delle incomprensioni

con talune realtà locali, la pur valida legge n. 394 del 1991 debba comunque essere aggiornata o riportata al suo spirito originario.

Il senatore IOVENE, dopo aver ringraziato le associazioni ambientaliste che hanno partecipato alla seduta, si augura che i loro suggerimenti potranno essere presi in considerazione dal Governo se e quando sarà chiamato ad esercitare le deleghe relative ai testi unici ambientali. Più in generale, dal complesso delle audizioni fin qui svolte oltre che dai sopralluoghi effettuati stanno emergendo alcune verità con riguardo alla partecipazione delle popolazioni locali o alla perimetrazione degli stessi parchi. Si assiste d'altronde, alla fase conclusiva di un periodo costituente del sistema dei parchi, nella quale, però, debbono essere affrontati alcuni problemi quali, ad esempio, quello della capacità di spesa dei parchi o quello dello *status* del personale impiegato. Sarebbe quindi utile che le associazioni ambientaliste fornissero le loro valutazioni o indicassero quali correttivi adottare in merito agli argomenti richiamati tra i quali bisogna annoverare anche le politiche di sistema sul cui mancato sviluppo non si è ancora ricevuta una risposta esauriente da parte del Governo.

Il dottor BENEDETTO, dopo avere ringraziato il senatore Specchia per gli apprezzamenti da lui espressi, ritiene emblematico l'esempio del parco nazionale dell'Abruzzo, che, al di là delle indubbie difficoltà di carattere amministrativo e gestionale, ha costituito un modello di riferimento per il sistema dei parchi poiché è riuscito a concepire l'economia locale come motore di sviluppo, a valorizzare i prodotti tipici, a recuperare i centri storici, nonché ad utilizzare i progetti comunitari. A fronte di tale modello che dovrebbe essere da tutti condiviso si prospettano, al contrario, linee di tendenza preoccupanti che esasperano la funzione del parco quale strumento di impulso socio-economico o che tendono a decontestualizzare le perimetrazioni dalle politiche di sistema.

Pertanto, prima di interrogarsi su quali modifiche apportare alla legge quadro in materia di parchi, non è privo di importanza che il soggetto chiamato ad intervenire sulla legge citata sarà il Governo, nell'ambito dell'attuazione del disegno di legge di delega ambientale. D'altro canto, bisognerebbe soffermarsi su quei punti della legge n. 394 del 1991, che finora hanno ricevuto scarsa attuazione come, ad esempio, l'assenza di una campagna informativa che spiegasse alle popolazioni locali che gli enti parco rappresentano un valore aggiunto e non un ostacolo, o anche una politica di formazione del personale. Ulteriori ambiti nei quali intervenire attengono alla semplificazione del sistema di spesa, allo snellimento delle procedure, nonché al superamento delle politiche di sistema.

Il dottor NICOLETTI, in rappresentanza di Legambiente, valuta positivamente l'esperienza della legge n. 394 del 1991, frutto di collaborazione e confronto tra istituzioni ed enti locali. Tuttavia, non si possono nascondere alcune contraddizioni relative alle giacenze di cassa, spesso determinate dalle ingenti risorse che inizialmente furono destinate ai par-

chi. Inoltre, un ulteriore aspetto preoccupante è dato dal ritardo con cui si è provveduto alla nomina delle figure di vertice, oltre che da una distorta interpretazione del principio di sussidiarietà verticale poiché numerosi comuni non sono in grado ancora di assolvere determinati impegni.

Sta di fatto comunque che l'idea di parco è mutata nel corso degli anni, nel senso che si rende sempre più indispensabile integrare gli aspetti di tutela e conservazione della natura con quelli diretti allo sviluppo socio-economico del territorio. Tuttavia, questa necessità non può essere guidata esclusivamente da criteri di appartenenza politica. Alcuni aspetti cruciali meritano poi un ulteriore approfondimento: la nomina da parte dei consigli direttivi delle figure di vertice degli enti parco; una politica di differenziazione contrattuale; l'attuazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 394 del 1991; una più rapida approvazione dei piani del parco, sollecitando le regioni a rendere i previsti pareri; il meccanismo dell'autofinanziamento che dovrebbe intendersi come integrativo e non sostitutivo del finanziamento pubblico. In conclusione, ferma restando l'intoccabilità della prima parte della legge n. 394 del 1991, eventuali modifiche potrebbero concernere la seconda parte del complesso normativo.

Il dottor BUSÀ, in rappresentanza di Ambiente e/vita, ringraziando la Commissione per l'attenzione che sta dimostrando sulla materia delle aree naturali protette, auspica che possa davvero aprirsi una nuova stagione per la gestione dei parchi affinché sia intesa in modo semplificato e pragmatico e sulla base di progetti realizzabili con il coinvolgimento delle realtà locali. Ricorda che in una precedente audizione del 1997 si era posto l'accento su queste tematiche, oggi ancor più avvertite in presenza di un mutato scenario politico nazionale, oltre che per i cambiamenti innescati dal decentramento amministrativo. Tuttavia, tali cambiamenti rafforzano ancor di più la necessità che l'uomo sia posto al centro del sistema ambiente, coniugando le ragioni della tutela ambientale con quelle dello sviluppo sostenibile, così recependo, peraltro, le conclusioni del vertice di Johannesburg tenutosi l'anno scorso. L'obiettivo indicato di porre l'uomo al centro del sistema ambiente, infatti, si deve accompagnare alla conservazione della natura, alla salvaguardia delle culture locali, alla valorizzazione delle tradizioni popolari, nonché al recupero della memoria. In tale contesto, dovrebbe essere inaugurata una politica del fare, volta al raggiungimento di alcune finalità: una più forte educazione e formazione professionale; una maggiore coscienza ecologica che non dovrebbe essere soltanto prerogativa delle associazioni ambientaliste, ma deve essere avviata a partire dalle scuole oltre che da interventi più generali, come quelli tendenti, ad esempio, ad includere espressamente nel testo della Costituzione il profilo della tutela ambientale. Inoltre, più concretamente, ulteriori interventi dovrebbe indirizzarsi sui consigli direttivi dei parchi e sul più organico coinvolgimento delle popolazioni residenti.

Ad avviso del senatore DETTORI le audizioni confermano la validità dell'avvio di un'indagine conoscitiva su una materia nella quale si registra

una forte confusione oltre che diversi problemi rimasti irrisolti. In primo luogo, sembra di poter dire che il sistema dei parchi non decollerà veramente senza il coinvolgimento delle popolazioni locali. Inoltre, appare necessario che molte delle ragioni esposte dalle associazioni ambientaliste non restino inascoltate. In tale ambito, sarebbe interessante apprendere dai soggetti oggi presenti quali valutazioni e quali misure appaiano indispensabili per avviare in generale una nuova politica in materia di parchi, ma anche per fronteggiare questioni drammaticamente concrete come quella relativa alla collocazione delle scorie radioattive per cui ancora una volta la Sardegna risulta essere la candidata più probabile.

Il senatore IOVENE ritiene utile qualche chiarimento in merito all'attuale assetto delle disponibilità finanziarie, dopo che nelle ultime manovre di bilancio è stato istituito un apposito capitolo per azioni relative ai parchi. Inoltre, prendendo spunto anche dalla vicenda che ha riguardato il parco dell'Aspromonte dove è stato collocato un minizoo con animali esotici, sarebbe opportuno sapere se simili iniziative possano essere veramente compatibili con una moderna politica dei parchi. Infine, sollecita una valutazione delle associazioni ambientaliste anche per quanto attiene ai processi in atto di decentramento amministrativo: infatti il Ministro dell'ambiente ha operato di recente una serie di scelte, senza acquisire il necessario concerto da parte delle regioni.

Il dottor CANU ritiene senz'altro che le iniziative, come quella del minizoo collocato all'interno del parco dell'Aspromonte, si pongano in contrasto con l'ambiente naturale, mentre conferma l'esistenza di fondi straordinari, stanziati nelle ultime manovre di bilancio. Condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Dettori con riferimento al problema del deposito delle scorie radioattive.

Il dottor MARCENARO rileva che Ambiente e/vita dà un giudizio positivo sul processo di decentramento avviato nel Paese anche se bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai profili della competenza e della professionalità degli amministratori; essi, infatti, dovrebbero essere valutati in modo sostanziale e non secondo criteri di contiguità politica. In merito, poi, alla questione sollevata dal senatore Dettori sulla collocazione delle scorie radioattive si augura che la Sardegna non venga considerata una sorta di discarica nazionale e che si apra una riflessione sulle aree che presentano le condizioni ambientali favorevoli per il deposito di tali materiali. Sempre con riferimento alla Sardegna, denuncia la grave situazione presente nel parco regionale di Capo Carbonara, presso Villasimius, dove sono state spese ingenti risorse per attrezzature, attualmente abbandonate in alcuni magazzini.

Il dottor BUSÀ osserva che sulla questione della individuazione dei siti per il deposito delle scorie radioattive bisognerebbe avviare una campagna informativa presso la popolazione.

Il dottor NICOLETTI ritiene che si debba tenere alta l'attenzione sulla vicenda delle scorie nucleari che sta riguardando la Sardegna, regione nella quale, peraltro, preoccupa la presenza di una base statunitense all'interno dell'arcipelago de La Maddalena. Infine, quanto accaduto nel parco dell'Aspromonte, in relazione al minizoo cui ha fatto cenno il senatore Iovene, è indice dell'arroganza con cui l'amministrazione regionale ha imposto le proprie scelte a discapito del parco presente in quel territorio.

Il presidente NOVI, dove aver ringraziato i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,40.*



**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale per i minori di Roma, dottoressa Magda Brienza, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Roma, dottor Costantino Pecorelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Roma, dottoressa Magda Brienza e del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dottor Costantino Pecorelli**

Il presidente BUCCIERO ricorda preliminarmente oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva. Rende poi noto che oggi non potranno avere luogo le previste audizioni del Presidente del Tribunale dei minori di Trieste e del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, i quali hanno comunicato la loro impossibilità ad intervenire nell'odierna seduta, a causa di un imprevisto e concomitante impegno.

Dà quindi la parola alla dottoressa Brienza, per una breve relazione introduttiva.

La dottoressa Magda BRIENZA ricorda che il problema del ricovero del minore presso istituti per l'infanzia ha radici lontane nel tempo e sottolinea che attualmente tale struttura non è più idonea a garantire al minore un ambiente che abbia le stesse caratteristiche di quello familiare, soprattutto sotto il profilo affettivo. Infatti, presso l'istituto non è possibile portare avanti il progetto educativo specifico e adeguato per il minore,

ciò che invece è previsto per le case famiglia e ambienti analoghi. A suo avviso, l'indirizzo scelto dal legislatore di una progressiva riconversione degli istituti in case famiglia oppure gruppi alloggio è senz'altro da condividere, poiché tali soluzioni alternative al tradizionale istituto permettono la realizzazione di ambienti a misura del minore, il quale trova il calore e l'affettività propria della famiglia, mentre il rapporto che si instaura con gli operatori professionali dell'istituto non ha certamente le caratteristiche della familiarità. È pur vero che sussiste la difficoltà per molti istituti di operare la programmata ristrutturazione, a causa dei costi elevati, ma a suo avviso sarebbe assolutamente negativo e controproducente per l'interesse dei minori rallentare o addirittura bloccare tale processo di riconversione.

Il presidente BUCCIERO dà quindi la parola al dottor Costantino Pecorelli.

Il dottor PECORELLI osserva che gli istituti per l'infanzia, anche se storicamente sono stati un segno di civiltà, in quanto hanno dimostrato l'interesse della collettività in un certo momento storico ad affrontare e risolvere il problema dell'accoglienza dei bambini e delle bambine abbandonati o rimasti orfani, tuttavia oggi si ritiene che, configurandosi come istituzioni totali (al pari di caserme, carceri, istituti per anziani, ospedali), determinino nei loro piccoli clienti uno stato di separatezza rispetto al mondo esterno che non è certo la migliore condizione per assicurare una crescita serena ed equilibrata del minore. L'esperienza diretta degli operatori, ma anche le ricerche psicologiche e sociologiche dimostrano che l'istituto educativo non è in grado di dare risposte adeguate ai fondamentali bisogni del minore e pertanto si associa alle considerazioni testé espresse dalla dottoressa Brienza, con particolare riferimento alla necessità di supportare il minore con un adeguato progetto educativo personalizzato. Il dottor Pecorelli riferisce poi di aver svolto diverse visite presso gli istituti esistenti a Roma, che sono pochi e in via di trasformazione in strutture di dimensioni più limitate (come ad esempio l'istituto «Linda Penotti»).

Merita poi un momento di riflessione la proposta – contenuta nell'A.S. 791 – di eliminare l'avverbio «temporaneamente» dalla formulazione del primo comma dell'articolo 2, della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 189 del 2001. La legge n. 184 non può disciplinare tutte le differenti tipologie di affidamento del minore, né tutte le procedure che possono portare ad un provvedimento di affidamento (con collocamento eterofamiliare del minore e quindi in strutture comunque esterne alla famiglia). Così viene disciplinata solo una particolare tipologia di affidamento e cioè quello temporaneo, funzionale ad impedire una pronuncia di adottabilità attraverso il recupero della famiglia di origine, resa nuovamente capace di assolvere in pieno la sua funzione nei confronti del minore. Le norme quindi regolano due situazioni sostanzialmente differenti e alternative. L'eventuale eliminazione del concetto di temporaneità significherebbe sopprimere la differenza fondamentale tra

lo specifico affidamento del minore previsto dall'articolo 2 della legge e la dichiarazione di adottabilità prevista dall'articolo 8 della stessa legge, con il rischio di sovrapporre i due istituti e rendere difficile ogni distinzione pratica tra gli stessi.

Quanto al problema dell'assistenza ai minori extracomunitari a suo avviso non desta preoccupazione l'eventuale chiusura di alcuni istituti che accolgono anche minori extracomunitari, potendo gli stessi, come avviene attualmente, trovare il giusto inserimento in comunità di tipo familiare, che sono tutte in continuo aumento. La legge già prevede l'obbligo di assistenza a carico del Comune e quindi il servizio sociale dovrà comunque provvedere a collocare il minore in una struttura di protezione. Dai controlli effettuati nel Lazio dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Roma, al dicembre 2002 risultavano 213 stranieri extracomunitari accolti in 67 case famiglia o gruppi appartamento, mentre 128 erano inseriti in 21 istituti. Quindi la previsione della cessazione del ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006, disposta dalla legge attualmente in vigore, non sembra che possa incidere negativamente sul sistema di assistenza ai minori ed in particolare su quelli extracomunitari non accompagnati. Si può poi affacciare l'ipotesi che gli istituti restanti, qualora non intendessero trasformarsi in comunità od altro, potrebbero ancora svolgere un'utile funzione se utilizzati come «Centri di Prima Accoglienza» (che attualmente esistono ma andrebbero potenziati) dove ricoverare nell'immediatezza i minori extracomunitari (e non) in attesa di una specifica e ponderata collocazione meglio indirizzata dalle caratteristiche e dai problemi dei minori.

Riguardo al problema dei cosiddetti «bambini ombra», i quali arrivano in Italia senza una precisa identità e poi scompaiono o diventano facile preda di traffici illegali, qualora la pubblica autorità venga a conoscenza della loro presenza a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia (Servizio Sociale), si potrà applicare l'articolo 403 del codice civile, collocandoli in luogo sicuro e cioè in qualsiasi struttura idonea (istituto, casa famiglia od altro). Analogamente, la pubblica autorità può provvedere per i bambini dediti all'accattonaggio con apertura da parte del pubblico ministero minorile di una procedura per la limitazione o decadenza della potestà genitoriale (ex articoli 330 e 333 c.c.) ove venissero individuati i genitori.

Prima di dare la parola ai Commissari per porre quesiti, il presidente BUCCIERO chiede agli auditi di precisare se sono a conoscenza del numero medio di minori in affido o comunque, allontanati dalla famiglia a seguito di provvedimenti giudiziari e quali siano i tempi di permanenza media dei bambini negli istituti negli ultimi dieci anni. Desidera poi conoscere i tempi medi di permanenza in affido etero-familiare e se per le famiglie desiderose di avere bambini in affido sono previsti dei corsi specifici di preparazione e con quali modalità.

La dottoressa BRIENZA fa presente di non avere dati precisi al riguardo, ma esprime l'avviso che la temporaneità dell'affido sia presso gli istituti che presso le famiglie o le strutture analoghe alle case famiglia ha un significato relativo, che dipende dai singoli casi. Certamente, gli istituti progressivamente si sono svuotati essendosi sviluppata contemporaneamente la positiva realtà delle case famiglia e dei gruppi appartamento, mentre si registra però un aumento dell'accoglienza presso gli istituti a favore di minori stranieri. Occorre poi distinguere fra minori stranieri e non, con riferimento al tempo dell'affidamento, poiché non è infrequente, specie per quattordicenni extracomunitari, la permanenza presso gli istituti anche fino al compimento della maggiore età, mancando totalmente la possibilità di recuperare la famiglia di origine. Ribadisce la necessità di mantenere comunque ferma nella normativa la distinzione fra affido temporaneo e presupposti per l'adozione. Per quanto riguarda i corsi di preparazione per le famiglie che hanno manifestato l'intenzione di accogliere un minore, riferisce che il Comune di Roma ha attivato gratuitamente dei corsi che si svolgono nella forma dell'incontro e del colloquio, in modo da fornire alle famiglie gli strumenti necessari per poter avviare positivamente tale delicata esperienza. Va inoltre attentamente considerato il fatto che, al di là della manifestazione di buona volontà e di disponibilità verso l'accoglimento di un minore, tuttavia occorre garantire che quest'ultimo non subisca traumi, né nella fase dell'inserimento, né nella successiva fase dell'uscita dalla famiglia affidataria. Sottolinea poi, l'importanza del ruolo svolto dai servizi sociali che dovrebbero essere adeguatamente potenziati per poter corrispondere in modo efficiente alle molteplici esigenze di tutela dei minori. Tale funzione di tutela non può essere certamente svolta dai giudici minorili che, peraltro, sono in numero assolutamente esiguo rispetto alle esigenze reali: essi hanno infatti la precipua funzione di garantire il rispetto delle norme in materia minorile.

Interviene quindi la senatrice BAIÒ DOSSI per chiedere ulteriori indicazioni circa la reale diffusione dell'istituto dell'affido, che in Lombardia sta presentando aspetti positivi. Anche le «comunità di pronto intervento» si stanno rivelando particolarmente utili allo scopo di tutelare i minori in situazioni di abbandono e sarebbe quindi auspicabile che tale esperienza potesse essere estesa a tutte ad altre regioni, sempre che la normativa di carattere generale lo consenta.

Il senatore DETTORI osserva che dall'esperienza degli operatori del settore potrebbero derivare preziose indicazioni circa il grado di efficacia delle norme, ed eventuali suggerimenti sui vuoti normativi da colmare, soprattutto in considerazione del fatto che le realtà territoriali sono notevolmente differenziate. Desidera poi conoscere se esiste un monitoraggio dei risultati ottenuti rispettivamente dagli istituti e dalle comunità di tipo familiare.

La senatrice Vittoria FRANCO condivide le considerazioni svolte con riferimento alle caratteristiche dell'accoglienza proprie della casa famiglia rispetto a quelle proprie dell'istituto e si associa alla richiesta di un approfondimento circa eventuali verifiche condotte in tale ambito.

Il senatore PELLICINI, pur condividendo la rilevata differenza qualitativa dell'ambiente della casa famiglia rispetto a quella dell'istituto, esprime tuttavia preoccupazione per l'assoluta mancanza di tutela per tutti quei minori, soprattutto extracomunitari, coinvolti nel vasto fenomeno dell'accattonaggio. A tale proposito sottolinea anche la mancanza di coordinamento fra le forze di polizia che chiedono, per poter agire adeguatamente, un indirizzo chiaro e univoco sulle procedure da attivare per contrastare il fenomeno.

Il senatore SEMERARO richiama l'attenzione sul problema della sussistenza delle condizioni che consentano alle famiglie di accogliere un minore, sottolineando la necessità che vengano definiti dei criteri rigorosi in materia. Chiede poi se l'affidamento familiare cosiddetto «multiplo», cioè il caso di più minori affidati ad una stessa famiglia, costituisca una possibilità ammessa dalla legge, esprimendo l'avviso che tale evenienza non è giustificabile.

La dottoressa BRIENZA, rispondendo ai quesiti posti, precisa che non ha esperienza di affidamenti «multipli» e che si differenziano dal caso, non infrequente e doveroso, dell'affidamento di minori consanguinei. Circa i corsi di formazione per le famiglie, sottolinea l'importanza di offrire alle stesse, al di là della loro disponibilità, gli strumenti necessari per svolgere il loro ruolo in modo efficace, evitando il rischio di incidere negativamente ed inconsapevolmente sullo sviluppo del minore. In particolare è importante che le famiglie affidatarie si adoperino per salvaguardare comunque i sentimenti del minore accolto nei confronti dei genitori naturali. Certamente, la diffusione dell'affido, pure ampiamente promossa dalla legge n. 184, ha fatto emergere un'ampia disponibilità da parte delle famiglie, ma ciò non basta perché occorre verificarne le reali capacità di fronte ai casi concreti.

Quanto al triste fenomeno dell'accattonaggio, che coinvolge per la maggior parte minori extracomunitari, la dottoressa Brienza fa presente che ha partecipato a diversi incontri con rappresentanti dell'amministrazione comunale di Roma e delle forze di polizia per tentare di individuare strumenti di prevenzione e controllo, dato che la normativa penale non è idonea allo scopo. Tuttavia, va anche detto che non sempre i minori versano in situazioni di reale sfruttamento da parte di familiari, poiché l'esperienza registra molti casi in cui i bambini stessi credono di svolgere, con l'attività di accattonaggio, un ruolo importante all'interno della propria famiglia e comunità: in questi casi è difficile provare la fattispecie dello sfruttamento, poiché si tratta più che altro di educare i genitori e il minore ad una presa di coscienza dei propri atti. Va poi considerata la difficoltà di

ricoverare minori extracomunitari presso gli istituti, quando si tratti di minori nomadi che, per la loro cultura, non accettano l'accoglienza. Infine, per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati dell'accoglienza praticata dagli istituti e quella presso le case famiglia, non è possibile al momento fornire dati precisi, ma è documentata l'esperienza di minori che, permanendo troppo a lungo presso gli istituti, diventano assolutamente insofferenti rispetto all'ambiente che li circonda; diversamente, occorre stare attenti anche all'ipotesi opposta che si verifica quando il minore rischia di subire un trauma proprio in seguito al distacco dalla famiglia che lo ha a lungo curato con profusione di un affetto che tende a sostituire quello della famiglia originaria.

Il presidente BUCCIERO ringrazia la dottoressa Brienza e il dottor Pecorelli per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e dichiarando conclusa la presente audizione, li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**53<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carlo VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.S. 1178) GIOVANELLI ed altri.** – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

**(A.S. 1198) SPECCHIA ed altri.** – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

**(A.S. 1552) TURRONI.** – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore PONZO il quale esordisce rilevando come i tre disegni di legge in titolo abbiano iniziato lo scorso 11 giugno il loro *iter* presso la Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato. Presentano un contenuto pressoché identico, benché provenienti da tre diversi Gruppi parlamentari (Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Alleanza Nazionale e Verdi-L'Ulivo), ciò che fa ritenere che uno di essi – l'A.S. n. 1198, presentato dai senatori Specchia ed altri, come indicato dal relatore presso la Commissione con competenza primaria – potrebbe essere assunto come testo base.

Premette che, alla Camera, in terza lettura, è in discussione l'A.C. 1798-B, di iniziativa governativa, che prevede la delega al Governo ad emanare testi unici in materia ambientale: sottolinea che sicuramente non è compito della Commissione parlamentare per le questioni regionali contribuire a risolvere qualche prevedibile difficoltà di coordinamento dei lavori sulla materia dei rifiuti tossici e pericolosi per l'ambiente e, conseguentemente, per la salute dell'uomo e degli animali. Rileva, nel contempo, l'oggettiva indifferibilità della disciplina degli interessi tutelati mediante le tre iniziative legislative in titolo, avuto riguardo all'elevato tasso

di pericolo inquinante di rifiuti quali l'olio lubrificante e le batterie esauste.

Come si legge nella relazione all'Atto Senato 1198, presentato nel febbraio 2002 dal senatore Specchia ed altri, l'attenzione del provvedimento è focalizzata su due rifiuti che hanno in comune il fatto di essere collegati all'automobile, cioè ad un mezzo di trasporto usato e gestito direttamente da milioni di persone. In entrambi i casi si tratta di componenti altamente tossici per la salute umana ed inquinanti per l'ambiente, che richiedono una grande cautela una volta usati e che hanno in comune un altro elemento chiave: la possibilità di essere pressoché integralmente riciclati, con forti risparmi nell'approvvigionamento di costose materie prime. L'amplessima platea di utilizzatori di olio lubrificante e batterie è assistita da una capillare rete di professionisti, gli autoriparatori o gli addetti alle stazioni di servizio, che provvedono in genere a risolvere molti problemi connessi all'uso di olio e batterie, a loro volta con l'aiuto di due Consorzi obbligatori – il Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) ed il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) – che hanno istituzionalmente il compito di affrontare e risolvere i connessi problemi ambientali, industriali, di ricerca e comunicazione.

L'essenziale funzione di questi Consorzi – rileva il relatore senatore PONZO – svolta senza oneri a carico dello Stato e con l'utilizzo di ampia autonomia gestionale nel raggiungimento degli scopi pubblici prefissati, ha conseguito nel tempo grandi risultati che, sia per l'olio che per le batterie, collocano l'Italia ai vertici delle classifiche europee sia nella raccolta che nella capacità di riciclo. Ciononostante – dopo aver superato la soglia di percentuali maggiori del 90 per cento del raccogliabile e riciclabile, e volendo puntare al traguardo massimo, entrambi i Consorzi segnalano talune distonie legislative che rendono talvolta difficile il felice raggiungimento degli obiettivi di massima efficacia che sarebbero necessari per superare quest'ultimo «zoccolo duro». Il problema è particolarmente acuto nel settore dei cosiddetto «fai da te», cioè nella pratica diretta – da parte degli automobilisti – del cambio dell'olio e delle batterie, con rischi di abbandono nell'ambiente di materiali potenzialmente molto pericolosi.

Il senatore PONZO riassume quindi, brevemente – senza entrare nelle minute tecnicità delle modificazioni ed integrazioni legislative proposte – l'impianto dei tre provvedimenti all'esame che, come detto, sono assai simili fra loro.

L'articolo 1 reca la definizione di olio usato, raccolta e stoccaggio. L'articolo 2 sopprime il richiamo alla classificazione doganale degli oli, in quanto riportata nel nuovo testo dell'articolo 1.

Gli articoli 3 e 5 recano disposizioni volte ad evitare dubbi interpretativi su un rifiuto pericoloso quale l'olio minerale. L'articolo 4 armonizza i concetti di «raccolta» e «stoccaggio» alle norme tecniche del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

L'articolo 6 prevede che gli esercizi commerciali al dettaglio che vendono l'olio minerale ed operano in strutture di vendita superiori ai



1.000 metri quadrati debbano mettere a disposizione della clientela e debbano gestire un impianto per la sostituzione e lo stoccaggio di olio minerale usato nel rispetto delle autorizzazioni ambientali. Per le strutture di vendita di superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, si prevede che sia il Consorzio obbligatorio degli oli usati, previa richiesta, ad installare un impianto di solo stoccaggio a disposizione del pubblico e non solo della clientela. Tutti gli esercizi dovranno garantire una corretta informativa al pubblico sul pericolo rappresentato dall'olio minerale, comprendente l'indicazione delle imprese di autoriparazione di zona convenzionate per il cambio olio, nonché i recapiti del Consorzio obbligatorio. Analogo discorso viene fatto, per identico motivo, per le batterie al piombo esauste di cui al successivo articolo 9. Dopo un congruo termine, successivo all'entrata in vigore della legge, le case costruttrici di autoveicoli e tutti gli altri mezzi dotati di motore dovranno inoltre inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda sulla gestione dell'olio minerale usato, mentre i produttori di olio minerale avranno l'obbligo di marcare l'imballaggio che lo contiene, affinché le informazioni richieste per i produttori di veicoli a motore compaiano anche su tale imballaggio.

Con l'articolo 7 si procede alla parziale armonizzazione del decreto legislativo n. 95 del 1992 con le discipline dettate dai decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 209 del 1999, mantenendo tuttavia la dichiarazione sul contenuto di policlorodifenili (PCB); viene soppresso il riferimento al decreto di Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, abrogato dal decreto legislativo n. 22 del 1997; si richiama infine l'applicazione delle norme sanzionatorie generali di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e non più di quelle di cui all'ormai abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, non potendo le sanzioni penali o amministrative essere applicate in via analogica; si prevedono sanzioni specifiche per il mancato rispetto di quanto disposto all'articolo 6 ed al successivo articolo 9.

Tutto il resto della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti rappresentati da batterie al piombo esauste viene lasciato inalterato.

Il principale riferimento della normativa europea – prosegue il senatore PONZO – è costituito dalla Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 16 settembre 1996, n. 59, concernente lo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili, recepita nell'ordinamento italiano nel 1998. Il quadro legislativo interno è stato successivamente aggiornato con Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

Dal punto di vista proprio della Commissione parlamentare per le questioni regionali, al di là dei problemi posti dal coordinamento di contemporanee iniziative legislative che sono in corso e sopra menzionate, meritano apprezzamento le iniziative legislative in titolo, proprie di Gruppi di maggioranza e di opposizione e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, può valutarsi senz'altro positivamente lo sforzo di armonizzazione proposto, in direzione di estendere l'efficacia di alcune misure all'intero territorio nazionale. Per tali ragioni il trasferimento delle autorizzazioni

dalle Regioni all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come previsto nell'articolo 4 dei tre disegni di legge in titolo, sarà disciplinato da un decreto ministeriale che determina le norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, anziché alla raccolta, allo stoccaggio ed alla eliminazione delle sostanze pericolose e nocive per la salute.

In conclusione, il senatore PONZO osserva, alla luce di un diverso parametro costituzionale, che ascrive la tutela della salute fra le materie di legislazione concorrente – proprio tenuto conto del riflesso immediato che la tutela della salute in alcuni casi esercita sulla tutela dell'ambiente la quale ultima è materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva – che il legislatore nazionale potrà opportunamente, in ogni caso, coinvolgere le Regioni e le Province autonome nel processo di formazione delle procedure e degli atti definitivi volti a disciplinare anche il fenomeno del recupero, riciclaggio, stoccaggio ed eliminazione di rifiuti pericolosi, quante volte esso presenti risvolti e connessioni che investono la sfera della tutela della salute della popolazione e del mondo animale e restano esposti agli effetti del mancato o carente trattamento dei rifiuti altamente pericolosi.

Infine, propone che la Commissione si esprima su una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati congiuntamente i tre disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Osserva, in particolare, che – tenuto conto del riflesso immediato che la tutela della salute in alcuni casi esercita sulla tutela dell'ambiente – il legislatore opportunamente vorrà prevedere il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, nonché delle altre sedi delle autonomie locali, nel processo di formazione delle procedure e degli atti definitivi volti a disciplinare anche il fenomeno del recupero, riciclaggio, stoccaggio ed eliminazione di rifiuti pericolosi, quante volte esso presenti risvolti e connessioni che investono la sfera della tutela della salute della popolazione e del mondo animale che restano esposti agli effetti del mancato o carente trattamento dei rifiuti altamente pericolosi».

Posto ai voti, lo schema di parere testé illustrato risulta approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è in distribuzione una nuova bozza di Relazione al Parlamento sull'attività della Commissione, da lui predisposta tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Egli invita quindi i membri della Commissione a fargli pervenire ulteriori osservazioni e proposte di modifica.

*ESAME DI DOCUMENTI*

**Esame di sette relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (gennaio-febbraio 2002 – gennaio-febbraio 2003)**

*(Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)*

Riferisce alla Commissione il senatore D'ANDREA.

Il lungo intervallo trascorso dall'ultimo esame di una relazione bimestrale del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale consente una visione diacronica del prodotto dell'azienda

di servizio pubblico nell'ultimo anno che può sicuramente rappresentare lo spunto per una riflessione più approfondita sullo stato dell'azienda, peraltro alla vigilia di cambiamenti di sistema preannunciati dai disegni di legge in discussione alla VIII Commissione del Senato.

L'ultima relazione, relativa al bimestre novembre-dicembre 2001, partiva da una valutazione dei risultati conseguiti dall'azienda pubblica in termini di quota del mercato dell'ascolto che la RAI valutava in termini positivi rispetto ai risultati dell'anno precedente; si evidenziava peraltro la perdita di *share* rispetto al bimestre immediatamente precedente, dal momento che sull'intera giornata si passava dal 47,50 per cento al 47,01 per cento e sul *prime time* dal 47,98 per cento al 46,34 per cento.

Al di là dunque di un incremento rispetto al corrispondente periodo del 2000, incremento che veniva collegato anche all'effetto di traino dell'intera programmazione televisiva dovuto al maggior ascolto dei telegiornali RAI in occasione della crisi afgana, si evidenziava nel breve periodo un declino, declino che purtroppo è proseguito ininterrottamente per tutto l'anno successivo.

Nel periodo gennaio-febbraio 2002, infatti, le quote dell'intera giornata e della prima serata scendono rispettivamente al 46,34 e al 45,63, e dopo un miglioramento di mezzo punto nel bimestre successivo, nel periodo maggio-giugno il *prime time* continua a calare al 44,80, nonostante la quota dell'intera giornata registri miglioramenti legati alla trasmissione dei Mondiali di calcio. Il calo prosegue nei bimestri successivi, fino a che nell'ultimo bimestre del 2002 la quota dell'intera giornata si assesta al 46,28 e quella del *prime time* al 44,86 – appena lo 0,13 in più del concorrente privato – mentre nel primo bimestre di questo anno le quote sono rispettivamente del 45,80 e del 43,80, cosicché per la prima volta l'ascolto medio della prima serata della RAI viene superato da quello complessivo delle reti Fininvest di ben 2,47 punti percentuali. Naturalmente la Commissione non ha a disposizione i dati relativi agli ultimi tre mesi, ma sulla base della preoccupata relazione della presidente Annunziata non vi è motivo di ritenere che siano più confortanti.

Questo risultato negativo appare tanto più evidente se si considera che quello dei telegiornali non è stato complessivamente cattivo e che, in particolare, il TG1 di prima serata ha recuperato rispetto al TG5, un risultato questo che si deve anche al successo del programma di traino delle 19.00, oltre che ai vantaggi di una più prolungata stabilità editoriale e, anche in questo caso, all'effetto positivo derivante dall'interesse della pubblica opinione determinato dalla crisi irachena e dallo sviluppo dei movimenti pacifisti.

È quindi evidente che la crisi degli ascolti che ha colpito la RAI in maniera così vistosa negli ultimi mesi del periodo considerato è stata determinata da una vera e propria crisi di prodotto, plateale soprattutto nel caso di RAIDUE, costantemente superata negli ascolti di prima serata da Italia 1; tale crisi di prodotto è stata a sua volta sicuramente influenzata dai problemi di linea editoriale collegati alle note vicende del Consiglio di

Amministrazione e dei rapporti tra il Consiglio stesso e il Direttore Generale.

Mentre da un lato conserva la sua validità l'osservazione, fatta in occasione dell'esame delle precedenti relazioni, per cui il problema non è tanto quello del rispetto del piano editoriale da parte della programmazione, quanto quello del rispetto da parte di quest'ultima dei contenuti e degli obblighi di servizio pubblico determinati dal contratto di servizio, è anche vero che nell'ultimo anno, e in particolare nel periodo cui si riferiscono le ultime due relazioni, anche sul piano strettamente commerciale la RAI ha segnato decisamente il passo nei confronti del concorrente, pur se non sono mancate produzioni di rilievo e di grande ascolto, come gli sceneggiati tratti dai romanzi di Andrea Camilleri, la cui ideazione e produzione era peraltro già iniziata negli anni precedenti.

In particolare per quanto riguarda l'aspetto della congruità della programmazione rispetto al contratto di servizio sono emersi nel corso dell'ultimo anno alcuni fattori negativi come ad esempio la riduzione quantitativa e il declassamento orario di alcuni tra i migliori programmi per bambini e la stessa riduzione di alcuni tra i programmi più apprezzati della terza rete radio.

Infine va osservato come nel 2002 sia stata sostanzialmente confermata la tendenza ad un peggioramento della posizione della RAI sul mercato pubblicitario: la raccolta di quell'anno è stata infatti pressoché pari a quella del 2001, e ciò nonostante la raccolta aggiuntiva determinata dai Campionati di calcio 2002, una situazione cui l'azienda ha risposto con una politica di contenimento dei costi che, se da un lato è apprezzabile, dall'altro suscita delle perplessità per i riflessi sugli investimenti e sull'innovazione. Una delle più preoccupanti manifestazioni di questa politica incentrata più sul contenimento dei costi che sull'espansione nel mercato è rappresentata dalla ventilata rinuncia della RAI a partecipare all'asta per Champions League, una scelta che si tradurrebbe non solo nella rinuncia a tentare di acquisire un evento foriero di notevoli introiti pubblicitari, ma anche in un vantaggio per la concorrenza che, in caso di partecipazione all'asta da parte dell'azienda pubblica, dovrebbe per lo meno sopportare, anche in caso di aggiudicazione, i maggiori costi derivanti dalla presenza in gara di un forte concorrente.

Il presidente PETRUCCIOLI, nel dichiarare aperto il dibattito, comunica che l'esame delle relazioni bimestrali si concluderà nella seduta di domani, in modo da lasciare spazio al maggior numero di interventi.

Il senatore FALOMI nell'esprimere una valutazione ampiamente positiva della illustrazione svolta dal senatore D'Andrea, rileva peraltro come anche stavolta si ripresenti il problema della scarsa utilità conoscitiva di queste relazioni presentate dalla RAI in mancanza del piano editoriale cui dovrebbero fare riferimento.

Naturalmente le sue considerazioni hanno per il passato un mero valore di constatazione, ora tuttavia è indispensabile che i nuovi organi di-

rigenti della RAI presentino quanto prima alla Commissione un progetto di piano editoriale, almeno subito dopo la presentazione a Cannes dei palinsesti del prossimo anno agli investitori pubblicitari.

Concordano il deputato GENTILONI SILVERI, il quale sottolinea l'opportunità anche in relazione agli impegni già assunti dal nuovo Consiglio di Amministrazione davanti a questa Commissione, che una bozza di piano sia presentata prima della trasmissione ai dirigenti dell'azienda, e il deputato CARRA che sottolinea la necessità che il piano editoriale abbia perlomeno un respiro biennale.

Il deputato Giuseppe GIANNI nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Falomi, Gentiloni Silveri e Carra sulla necessità di presentare alla Commissione il piano editoriale, esprime apprezzamento per l'illustrazione del senatore D'Andrea che ha posto in evidenza il preoccupante declino della RAI che è determinato da una crisi non solo di ascolti, ma anche di credibilità.

Ne sia ad esempio la trasmissione «Report» dello scorso 9 giugno dove, con incredibile leggerezza, si è falsamente affermato che in Sicilia gli agrumeti sarebbero irrorati con benzene. È evidente il danno che tali affermazioni irresponsabili possono provocare all'agricoltura siciliana, già in passato peraltro vittima di gravi disinformazioni da parte della RAI.

Il deputato Giuseppe Gianni quindi, nel rilevare che la RAI potrà essere anche oggetto di azioni legali da parte dei soggetti danneggiati, chiede al presidente Petruccioli che la Commissione possa audire al più presto i responsabili del programma e della rete.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per l'illustrazione del senatore D'Andrea, sottolineando che i dati da lui forniti circa la crisi della RAI rivestono particolare importanza proprio perché basati su un documento ufficiale dell'azienda.

Egli concorda altresì col relatore sui vantaggi derivanti dal fatto di esaminare contemporaneamente più relazioni, così da poter effettuare delle valutazioni non inquinate da una prospettiva di breve periodo. Per questo motivo sarà probabilmente utile prevedere che l'esame delle relazioni sia effettuato in futuro con scadenza semestrale.

Per quanto riguarda la segnalazione del deputato Giuseppe Gianni circa le affermazioni fatte in una trasmissione televisiva sull'agricoltura siciliana, il presidente Petruccioli assicura che acquisirà la cassetta della trasmissione, in modo da poter poi valutare se ascoltare i responsabili della trasmissione.

Per quanto riguarda poi la questione da più parti sollevata del piano editoriale, egli fa in primo luogo presente di aver già chiesto al direttore generale Cattaneo la bozza del piano industriale già sottoposta al Consiglio di Amministrazione, e di aver ricevuto la risposta che talune parti del piano devono restare riservate nell'interesse aziendale.

Egli si farà comunque carico di richiedere la trasmissione delle parti che possono essere esaminate e che presentano maggior interesse per la Commissione.

Quanto alla presentazione del piano editoriale, egli presenterà alla Commissione insieme al relatore la proposta di un atto formale per richiedere alla RAI la presentazione in Commissione del piano editoriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per domani, mercoledì 18 giugno 2003 alle ore 14, per il seguito dell'esame di sette relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente**

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il senatore Antonio Rotondo è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Loris Giuseppe Maconi.

**Audizione del commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania, Massimo Paolucci, del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Raffaele Vanoli, e del sub-commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Giulio Facchi**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Massimo PAOLUCCI, *commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania*, e Raffaele VANOLI, *vice commissario per l'emergenza rifiuti*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Benito SAVO (FI), Donato PIGLIONICA (DS-U), Gennaro CORO-



NELLA (AN) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché i senatori Vincenzo DEMASI (AN), Giuseppe SPECCHIA (AN) e Gaetano PASCARELLA (DS-U), ai quali replicano Massimo PAOLUCCI, *commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania*, Raffale VANOLI, *vice commissario per l'emergenza rifiuti*, e Giulio FACCHI, *sub-commissario per l'emergenza rifiuti*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Massimo Paolucci, il professor Raffaele Vanoli e il dottor Giulio Facchi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Adolfo Izzo, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Federico Bisceglie**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Adolfo IZZO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Gennaro CORONELLA (AN), ai quali replicano Adolfo IZZO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, e Federico BISCEGLIE, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Adolfo Izzo, il dottor Federico Bisceglie, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

*Presidenza del presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

### COMMISSIONE PLENARIA

**Comunicazioni del presidente su una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, informa che, a seguito del lavoro svolto dalla Commissione in numerose audizioni e grazie all'ausilio dei consulenti, la Commissione stessa ha deciso di predisporre una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. La prima ipotesi presa in considerazione è stata quella di predisporre un progetto di legge, auspicabilmente sottoscritto da tutti i componenti di questa Commissione e che andrebbe presentato in ciascuno dei due rami del Parlamento dai deputati e dai senatori. In tal modo, però, l'iniziativa sarebbe estrapolata dall'alveo del lavoro della Commissione e proprio per questo si è pensato di agire con maggiore incisività presentando, ai sensi del citato articolo della legge istitutiva, una proposta di relazione alle Camere, analogamente a ciò che si è fatto in tema di giustizia minorile, il cui atto di indirizzo predisposto dalla Commissione è risultato molto utile e viene grandemente utilizzato dal Governo.

Informa, inoltre, che il prossimo 9 luglio avrà luogo alla Camera un convegno organizzato dalla Commissione per confrontare un eventuale progetto italiano di garante per l'infanzia con le analoghe figure che esistono a livello europeo. È evidente che per delineare nel modo migliore la figura del garante è necessario l'apporto di tutti: deve infatti trattarsi di una figura bypartisan di altissimo profilo.

Venendo ora ad illustrare i punti salienti della proposta di relazione, ritiene che in premessa essa debba contenere l'esposizione del lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, nonché un richiamo ad atti ed impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia. Successivamente, si dovrebbe fare riferimento alle esperienze dei garanti nazionali per l'infanzia di alcuni paesi europei, richiamare il quadro normativo in Italia e dar conto delle esperienze maturate in quelle regioni in cui è stata istituita una figura analoga al garante. Infine, si dovrebbero illustrare le osservazioni e le proposte presentate in materia alla Camere e al Senato e, come conclusione, si dovrebbe tendere verso l'istituzione di un garante europeo dell'infanzia e dell'adolescenza, figura richiesta dall'Unione europea come una sorta di coronamento dell'opera dei variggaranti nazionali.

Nel merito, illustra la relazione soffermandosi sui principali problemi che da vari interlocutori erano stati posti. La relazione prevede l'istituzione di un garante nazionale per l'infanzia come autorità indipendente sia dall'esecutivo sia dal Parlamento, secondo il modello di autorità che nel tempo si è consolidato in Italia. Ciò comporta la necessità di ridisegnare parte delle competenze che in materia sono attribuite al Governo, alla magistratura, alle regioni ed agli enti locali. Si opera una distinzione tra tutela dei diritti civili dei minori in quanto persone, per esempio nell'ambito della famiglia o nei confronti dell'istituzione giudiziaria sia civile sia penale, e tutela dei diritti sociali, le cui politiche sono ormai in larghissima parte di competenza di comuni, province e regioni e solo in minima parte del Governo. Si tratta di una distinzione sottile che come tale comporta certamente ambiti di sovrapposizione.

In uno Stato ad assetto regionale qual è l'Italia, in cui le regioni e gli enti locali hanno competenze costituzionalmente riservate e garantite, si pone il problema del rapporto tra l'istituendo garante nazionale e i diversi garanti che esistono in alcune regioni e che potrebbero essere istituiti nelle altre. La questione è quindi quella del coordinamento tra l'autorità centrale, con competenze specifiche in materia di tutela dei diritti, e le autorità regionali, anch'esse coinvolte almeno in parte nella tutela di tali diritti. A tal fine si è ritenuto necessario costituire un organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, organo presieduto dal garante nazionale e composto dai vari garanti regionali e nell'ambito del quale deve aver luogo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche una vera e propria azione di coordinamento.

Uno dei temi che maggiormente ha occupato la riflessione in materia concerne l'articolazione territoriale del garante nazionale: è evidente che quest'ultimo, a differenza di altre autorità esistenti in Italia, non può non avere un'articolazione territoriale in quanto la sua azione coinvolge milioni di soggetti, centinaia di migliaia di famiglie e moltissimi luoghi. D'altra parte, la tutela dei diritti soprattutto sul versante giudiziario richiede una presenza territoriale molto forte, che consenta di poter ricevere le segnalazioni ed agire concretamente nelle sedi opportune.

Le soluzioni individuate sono sostanzialmente due. La prima prevede di utilizzare come articolazioni territoriali del garante nazionale i garanti o comunque le istituzioni similari già presenti sul territorio. Questa prima soluzione è tuttavia apparsa inadeguata in quanto i garanti esistono solo in qualche regione e la legge nazionale non può certamente imporre l'istituzione dei garanti regionali. Inoltre, il livello regionale appare troppo alto ed esteso. Infine, si porrebbe la questione di una differenziazione funzionale, anche se con punti di sovrapposizione, tra il garante nazionale chiamato a tutelare diritti, soprattutto civili, e le strutture che sovrintendono localmente alle politiche sociali.

La seconda soluzione prevede l'istituzione di uffici del garante a livello territoriale. Come i colleghi ricorderanno, in una prima versione si era pensato di fare dei prefetti le articolazioni periferiche del garante nazionale, ma tale ipotesi è stata scartata perché il prefetto è organo del Governo, mentre il garante è autorità indipendente. Si è pensato quindi di istituire degli uffici provinciali del garante i cui titolari dovrebbero essere nominati dal garante nazionale, possedere a loro volta determinati requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza ed essere in grado di intervenire a livello locale sulle situazioni di necessità. A ciascun garante provinciale dovrà essere garantita una struttura da definire in un testo normativo. Appare opportuno che esso possa avvalersi del supporto logistico degli uffici territoriali del Governo ed essere supportato dall'autorità di pubblica sicurezza sia in fase di raccolta di informazioni e notizie sia in fase di interventi concreti.

Quanto al rapporto del garante nazionale con organismi esistenti in vari settori, nell'ambito di quelli previsti dalla legge n. 451 del 1997, tra i quali c'è anche questa Commissione, tali organismi andranno rivisti a livello di funzioni e a tal fine appare utile prevedere una delega al Governo.

Relativamente al tema delle adozioni internazionali e della tutela dei minori stranieri, di cui molto si è discusso in questa sede, la proposta è quella di non creare una sovrapposizione con i relativi organismi, che stanno lavorando con grande serietà, pur tra molte difficoltà. Con questi organismi, pertanto, il garante nazionale dovrà collaborare, scambiare informazioni ed esperienze, ma non sembra opportuno che esso possa andare al di là di questo compito consultivo.

A seguito di quanto emerso in varie audizioni, nella proposta di relazione si è aggiunto il tema della tutela dei minori nel settore dello spettacolo. Si sono altresì previste varie funzioni in sede giurisdizionale secondo quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo recentemente ratificata dal Parlamento italiano.

Un ulteriore tema politico su cui molto si è discusso è se il garante debba essere organo monocratico o collegiale: alla luce del fatto che si prevede l'istituzione di garanti periferici e della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, appare opportuno mantenere una configurazione monocratica, fermo restando che il garante deve essere nominato con le massime garanzie, nel senso che non può essere di nomina

governativa e che è consigliabile evitare che alla sua nomina procedano le Assemblee parlamentari. Quindi il modello che appare più opportuno è quello della nomina da parte dei Presidenti delle Camere.

Una determinazione al riguardo dovrà tuttavia opportunamente essere rinviata in attesa della disciplina generale delle autorità indipendenti che il Governo si appresta a presentare al Parlamento. Un'altra possibilità è quella della nomina del garante da parte delle Commissioni parlamentari a maggioranza fortemente qualificata (2/3 o 3/5), cioè con un forte apporto dell'opposizione.

Conclude auspicando che la Commissione predisponga la proposta di relazione prima del prossimo 9 luglio, quando avrà luogo il convegno dei garanti europei. A tal fine, ritiene che si possa dedicare un'altra seduta alla materia cercando, come al solito, di recepire tutte le osservazioni che i colleghi formuleranno.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) ritiene indispensabile che l'ufficio del garante si articoli a livello provinciale e ricorda che di tale figura si parla nel disegno di legge di riforma della giustizia minorile. Chiede che ruolo avrà il garante regionale, ove esistente, nell'ambito di questa previsione e ritiene che comunque non sarà facile un suo coordinamento con quello nazionale, difficoltà che invece, a suo giudizio, non si porrà con i garanti provinciali.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere l'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia ed il rapporto con le autorità straniere per la costruzione dell'Europa dei diritti dell'infanzia, manifesta perplessità sull'articolazione territoriale che, così come ipotizzata, sembra non andare nella direzione di una semplificazione delle competenze, creando anzi un nuovo organismo elefantino che avrà difficoltà operative. È comunque d'accordo sull'utilizzo logistico delle prefetture per collocare gli uffici dei garanti provinciali, ritenendo tuttavia che il tema delle competenze debba ancora essere approfondito. Per quanto riguarda l'ipotesi di una legge delega, si chiede se non si potrebbero individuare strumenti diversi.

Quanto al metodo ed ai tempi prefigurati, dopo aver rilevato che quello del prossimo 9 luglio va considerato un appuntamento di lavoro dal quale sarà possibile trarre spunti di approfondimento, chiede se per tale data si pensi di predisporre il testo definitivo della relazione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, precisa che quello da predisporre è solo uno schema di relazione, su cui si potrà continuare a lavorare.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) dichiara di essere favorevole alla previsione di un intervento in giudizio del garante e esprime il timore che possa porsi un pericolo di sovrapposizione di competenze con i ga-

ranti regionali esistenti, pericolo che forse si potrebbe ovviare prevedendo per legge che ogni regione debba istituire il proprio garante.

Come capogruppo dei DS in questa Commissione, rappresenta la necessità di avere più tempo per elaborare la relazione. Ad esempio, Livia Turco, responsabile per il suo partito in materia sociale, ha presentato un progetto di legge che va in direzione diversa rispetto a quella esposta dal presidente. Vi è quindi il bisogno che i gruppi si confrontino nell'ambito della Commissione per evitare di fare qualcosa che in altre sedi potrebbe poi essere smentita o non utilizzata.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, fa presente che nella proposta precedentemente illustrata si è recepita gran parte del progetto di legge presentato dall'onorevole Turco. Dal punto di vista politico, è ovvio che vi sia un raccordo con i gruppi, ma non può sottrarsi al compito di sollecitare i colleghi ad affrontare gli argomenti che altrimenti rimangono nel cassetto. D'altronde, l'Europa chiede all'Italia un impegno per l'istituzione del garante europeo, ma il Parlamento italiano non è pronto ad istituire neppure quello nazionale.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) auspicando che possano essere definiti livelli uniformi per le prestazioni su tutto il territorio nazionale, sottolinea la necessità di prevedere in situazioni problematiche interventi diretti e concreti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, osserva che effettivamente dal testo illustrato manca la menzione dei livelli essenziali delle prestazioni previste in Costituzione dalla lettera *m*, secondo comma, dell'articolo 117. Si tratterebbe, quindi, di presentare una proposta di legge sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dell'infanzia e la Commissione potrebbe farsi parte attiva in questo senso. Del rispetto di tali livelli dovrebbero occuparsi i garanti regionali, ma bisogna tener presente che non si può imporre per legge l'istituzione di queste figure. Inoltre, bisogna riflettere ancora sul garante provinciale che deve convivere con le autorità locali, le deve supportare ed esserne a sua volta supportato, perché tutte si occupano di politiche sociali. Da ultimo, sul tema della nomina dei garanti provinciali si potrebbe pensare di coinvolgere le autorità locali.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 21.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 21 alle ore 21,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo GUZZANTI

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE informa che in data 13 giugno 2003 il Segretario generale del Ministero degli affari esteri ha trasmesso copia della lettera indirizzatagli dall'Ambasciatore del Regno Unito con la quale si comunica l'indisponibilità del colonnello Mitrokhin ad essere ascoltato dalla Commissione. Il colonnello Mitrokhin ha ritenuto che l'incontro proposto non avrebbe alcuna utilità non potendo aggiungere nulla al materiale basato sul suo archivio trasmesso alle autorità italiane; ha inoltre osservato che la sua storia nel KGB è esaurientemente spiegata nel libro «The Mitrokhin Archive» e ha precisato di non aver nulla di utile da dire circa la sua collaborazione con i Servizi segreti britannici, tranne il fatto che il rapporto è stato di mutuo vantaggio; ha specificato infine chiaramente che il suo avviso al riguardo è conclusivo.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato di procedere al seguito dell'audizione del maresciallo Mauro Dodero martedì 24 giugno 2003, alle ore 13, e di ascoltare l'ammiraglio Osvaldo Toschi martedì 1º luglio

2003, alle ore 13. L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì convenuto di designare quale ulteriore collaboratore, con incarico a tempo parziale, il dottor Stojan Spetic.

Informa infine che nei prossimi giorni alcuni commissari e alcuni collaboratori della Commissione si recheranno presso il SISMI al fine di consultare i fascicoli degli intestatari dei *report* del *dossier* Impediam presenti negli archivi della I divisione del Servizio.

#### **Audizione del colonnello Leonid Kolosov**

La Commissione procede al seguito dell'audizione del colonnello Leonid Kolosov, sospesa al termine della seduta del 10 giugno 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverò l'impianto per il tempo necessario.

Informa che è presente il dottor Ivan Meckumyan, interprete di lingua russa, nel caso in cui il colonnello Kolosov, che peraltro ha dimostrato di parlare correntemente l'italiano, avesse necessità di ricorrere alla traduzione per rispondere alle domande.

Intervengono quindi per porre domande i deputati PAPINI, BIELLI e GAMBA, i senatori ANDREOTTI, NIEDDU, MARINO, CICCHITTO e FRAGALÀ, nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il colonnello KOLOSOV.

Dopo interventi del deputato FRAGALÀ e del senatore MARINO, che chiedono di poter acquisire agli atti copia dell'articolo comparso sul giornale «Izvestija» a firma del colonnello Kolosov e relativo al cosiddetto «Piano Solo», il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 giugno 2003, per procedere al seguito dell'audizione del maresciallo Mauro Dodero.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, la gran parte dei quali ripropongono integralmente o parzialmente emendamenti sui quali è già stato espresso un parere non ostativo alla Commissione referente, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione conviene.

**(1924) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2206) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2297) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(980) CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(1660) MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo e dopo aver segnalato come le norme in esso contenute afferiscano alla materia «tutela dei beni culturali» e indirettamente alla materia «difesa e forze armate», entrambe riservate alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117 della Costituzione, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali**

**(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali**

**(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo sugli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 848-bis. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 848-bis, rinviato nella seduta del 27 maggio 2003.

Il relatore FALCIER, dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 848-bis, riferisce sugli emendamenti all'articolo 2, e segnatamente sull'emendamento 2.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno

di legge. Dopo aver ricordato che l'emendamento governativo ed i numerosi emendamenti presentati possono far emergere taluni profili di rilievo in materie quali la formazione professionale, l'assistenza sociale, la tutela del lavoro, di competenza regionale residuale o concorrente, segnala come le proposte emendative siano comunque riconducibili alla garanzia di quei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che l'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione demanda alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché alla garanzia dell'effettività dei diritti sanciti dall'articolo 38 della Costituzione, al cui soddisfacimento sono preposti, a norma del comma quarto di quell'articolo, organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Propone, pertanto, alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul complesso di emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 848-*bis* e di rinviare l'esame dei restanti emendamenti riferiti ai successivi articoli.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 14,45 di mercoledì 18 giugno.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**71<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239):** osservazioni di nulla osta.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

**209<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**(1442-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EURO-FOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, in merito al quale non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle suddette considerazioni, propone alla Sottocommissione di rendere parere non ostativo sul provvedimento in esame. Si riserva, tuttavia, di approfondire, in altra sede, alcuni aspetti di carattere metodologico relativi alla copertura degli oneri derivanti da obblighi internazionali, per i quali potrebbe determinarsi l'esigenza di armonizzare con l'altro ramo del Parlamento la valutazione sul valore da attribuire – con riferimento alla natura ricognitiva ovvero sostanziale – all'elenco, che il Governo è tenuto a trasmettere annualmente alle Camere, delle economie di spesa correlate ad oneri riferiti all'esercizio fi-

nanziario scaduto da utilizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, nell'esercizio finanziario successivo.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

**(1924) *Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La Sottocommissione, su proposta del relatore NOCCO e previo avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, conviene di esprimere parere non ostativo sul testo in esame.

**(1954) *Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La Sottocommissione, preso atto delle osservazioni favorevoli del relatore GRILLOTTI e dell'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, su proposta del PRESIDENTE, conferisce mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

**(2206) *Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La Sottocommissione, su proposta del relatore NOCCO e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, esprime un parere non ostativo sul testo in esame.

**(2297) *Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La Sottocommissione, preso atto delle osservazioni favorevoli del relatore FERRARA e dell'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, su proposta del PRESIDENTE, conferisce mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul testo in esame.

**(2318) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI riferendo, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, rileva la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'articolo 1, in relazione all'espletamento dei più intensi controlli sanitari preventivi presso gli scali aerei e portuali nazionali, al fine di verificare se gli stessi possano o meno essere esperiti con il personale e le strutture esistenti dei competenti uffici periferici del Ministero della Salute. Al riguardo, la relazione tecnica, qualora tali controlli determinino nuovi o maggiori oneri, indica la copertura a valere sulle risorse del capitolo 3360 dell'unità previsionale di base della Direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute, nonché sulle risorse del Fondo della protezione civile, come previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 2003, emanata in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Ove si accertasse la sussistenza di nuovi o maggiori oneri, occorrerebbe tuttavia valutare l'effettiva disponibilità e adeguatezza delle risorse sopra indicate, nonché l'opportunità che tale copertura venga richiamata in maniera esplicita nel testo normativo.

Il sottosegretario VEGAS rileva il carattere non oneroso delle misure previste dal disegno di legge in esame, essenzialmente connesse ai controlli da svolgersi presso gli aeroporti, anche in deroga alle norme previste dagli accordi di Schengen, ferma restando la facoltà del Governo di adottare i provvedimenti opportuni ove l'evolversi della situazione dovesse comportare l'adozione di misure correlate a maggiori spese.

Il senatore CADDEO ritiene che i controlli sanitari previsti dal disegno di legge in esame presso gli scali portuali ed aeroportuali possano, in realtà, comportare maggiori oneri, considerando anche che il personale medico addetto a tali attività percepisce normalmente retribuzioni più alte di quelle ordinarie, in ragione dei particolari rischi cui è sottoposto.

Il presidente AZZOLLINI precisa che il testo in esame non introduce attività di carattere oneroso, ma si limita a prevedere l'obbligo per i passeggeri provenienti da zone a rischio di sottoporsi ai controlli sanitari. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo, nel presupposto che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.



(2325) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1, comma 3, sembra prevedere un trattamento fiscale e contributivo più favorevole, rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, per incentivi, assegni ed altri benefici derivanti dalla nuova disciplina applicabile al Fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 370 del 1999. Al riguardo, appare opportuno verificare se non si ponga l'esigenza di quantificare e coprire le minori entrate derivanti dalle suddette misure, che riguardano una diversa modalità di corresponsione di erogazioni corrisposte a valere di un Fondo già previsto dalla legislazione vigente.

Ritiene inoltre necessario verificare la compatibilità delle norme che escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, con le disposizioni, ivi rispettivamente previste, volte ad istituire un'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e ad organizzare delle sessioni straordinarie di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo nazionale degli psicologi.

Osserva infine che occorre valutare se non derivino effetti finanziari dall'articolo 2, che novella le disposizioni sulla programmazione delle assunzioni di personale negli enti pubblici di cui all'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ampliando la facoltà di taluni enti di ricerca e delle università di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ovvero a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Il sottosegretario VEGAS, anche in considerazione della complessità del disegno di legge in titolo, chiede di poter disporre di ulteriore tempo per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI si associa alla richiesta del Sottosegretario, ritenendo che i vari aspetti del provvedimento in esame meritino un maggiore approfondimento. Propone, pertanto, di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il senatore PIZZINATO chiede di poter approfondire le motivazioni del parere reso dalla Sottocommissione in merito al disegno di legge n. 2212, relativo alla promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, ritenendo che le condizioni introdotte nel suddetto parere in merito agli aspetti finanziari siano eccessivamente stringenti, in quanto, a suo avviso, riferiti a misure che, in realtà, non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la previsione della parificazione del trattamento economico e premiale degli atleti disabili rispetto agli atleti normodotati – obiettivo indicato nel suddetto disegno di legge e pienamente apprezzabile nel merito – sembra configurare oneri che ricadono nella competenza dello Stato. Si dichiara, comunque, disponibile a riesaminare la questione in maniera più approfondita, e si riserva di proporre il reinserimento del disegno di legge n. 2212 all'ordine del giorno della Sottocommissione.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 14,30*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.
- 

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).

- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- e della petizione n. 503 ad esso attinente.
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII*, n. 13).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).*
  - DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
  - e della petizione n. 503 ad esso attinente.
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).



- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

*d’iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri).*

- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell’articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l’esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l’uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

#### IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all’articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752)
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.

- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio de-

creto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232).
- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237)

*AFFARI ASSEGNATI*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti normativi dell'Unione europea:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3).
- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 16*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233)

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000 (1442-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 (1924).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 (1954).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (2206).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

II. Esame dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione (1660).
- NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 9 e 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).



- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri.- Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifica-

zioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica.

ORE 14,30

- Audizione dei rappresentanti dell'ABI.
- 

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee di politica finanziaria, tributaria e creditizia del Governo.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (2325) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- FORLANI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (2075).
- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**IN SEDE CONSULTIVA****Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*

*ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).*

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 8,30, 15 e 20,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*

*ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).*

- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
  - MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
  - CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
  - DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
  - PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
  - PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
  - GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
  - BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
  - FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
  - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
  - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
  - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
  - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
  - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
  - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 67).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 15*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Esame di una proposta di integrazione del programma della indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239)

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
  - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
  - BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
  - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
  - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
  - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
  - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
  - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
  - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
-



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 giugno 2003, ore 8,30, 15 e 20,30

### IN SEDE REFERENTE

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS) (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrionib (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

V. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

---

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 8,30 e 14,30*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

- Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti dell'UNCEM, dell'UPI, dell'ANCI e della CINSEDO.
- Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorolo-

gici del gennaio 2003: audizione di rappresentanti della giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178).
  - SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1198).
  - TURRONI. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1552).
- 

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 14*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del presidente, avvocato Sandro Trevisanato, dei componenti il Consiglio di amministrazione, e dell'amministratore delegato, ingegner Nicola Cajano, della SOGEL.IT SpA.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 13,50*

- Comunicazioni del Presidente.
- Audizione dell'on. Giulio Antonio La Starza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 18 giugno 2003, ore 14*

*ESAME DI DOCUMENTI*

Seguito dell'esame di sette relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (gennaio-febbraio 2002 - gennaio-febbraio 2003) (*Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206*).

---



